



COMUNE DI VIMODRONE

Città metropolitana di Milano

PIANO DI SICUREZZA E COORDINAMENTO GENERALE
indicazioni per la stesura dei PSC relativi ai contratti applicativi

(art. 100, all. XV del D.lgs. 81/08 s.m.i.)

**Accordo quadro opere da idraulico per interventi di
manutenzione ordinaria, straordinaria, pronto intervento sugli
immobili, impianti, pertinenze ed aree esterne appartenenti al
patrimonio comunale – 24 mesi**

Il Tecnico
Arch. Carlo Tenconi

I Collaboratori tecnici
Geom. Sabato Petrone
Arch. Dario Rodolfi

Oggetto dei lavori:	Opere da idraulico per interventi di manutenzione ordinaria, straordinaria, pronto intervento sugli immobili, impianti, pertinenze e aree esterne appartenenti al patrimonio comunale
Ente Appaltante:	Servizio: Opere Pubbliche e Patrimonio
Committente:	Comune di Vimodrone
Importo complessivo dell'opera:	€ 408204,67
Responsabile Unico del Procedimento:	Da nominare
Direttore dei Lavori:	Da nominare
Coordinatore per la sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione:	Da nominare

EVENTUALI REVISIONI:

N. REVISIONE	DATA REVISIONE	RESPONSABILE REVISIONE	APPROVAZIONE

Numeri telefonici

In luogo ben visibile ed accessibile sarà esposta in cantiere una tabella indicante i seguenti numeri telefonici:

Emergenze:

EMERGENZA SANITARIA	Tel. 118
COMANDO DEI VIGILI DEL FUOCO	Tel. 115
SOCCORSO PUBBLICO DI EMERGENZA	Tel. 118
CARABINIERI	Tel. 112
POLIZIA LOCALE (piantone)	Tel. 02.2500157

Segnalazione guasti:

AMIAQUE (N° Verde)	Tel. 800428428
A2A (N° Verde)	Tel. 800199955
ENEL DISTRIBUZIONE (N° Verde)	Tel. 803500
ITALGAS (N° Verde)	Tel. 800900999
TELECOM ITALIA	Tel. 187 OPPURE 191
OPEN FIBER	Tel. 0236582243

Stazione Appaltante:

RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO: DA nominare

DIRETTORE DEI LAVORI: Da nominare

COORDINATORE PER LA SICUREZZA (ESECUZIONE): Da nominare

INDICE

PREMESSA	8
Caratteristiche generali	8
Considerazioni sulla sicurezza operativa	8
Misure di protezione verso terzi	8
INTRODUZIONE.....	9
Precisazioni	9
Avvertenze per il CSP, CSE e gli Appaltatori	11
I SOGGETTI INDIVIDUATI DAL D.LGS. 9 APRILE 2008 N. 81 - ADEMPIMENTI. 11	
Il Committente.....	11
Il Responsabile dei Lavori – Responsabile Unico del Procedimento	12
Adempimenti del Committente o del Responsabile Unico del Procedimento.....	13
Il Coordinatore in fase di progettazione.....	13
Adempimenti del Committente e dei Coordinatori in merito al Fascicolo Tecnico	13
Il Coordinatore per l'esecuzione dei lavori.....	14
Datore di lavoro dell'impresa esecutrice.....	15
Misure generali di tutela	15
Obblighi dei datori di lavoro	16
Lavoratori autonomi	16
Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza	16
SCHEDA DI RIEPILOGO DELLE PRINCIPALI ABBREVIAZIONI USATE.....	17
DEFINIZIONI	ERRORE. IL SEGNALIBRO NON È DEFINITO.
IL PIANO DI SICUREZZA E DI COORDINAMENTO (PSC) ERRORE. IL SEGNALIBRO NON È DEFINITO.	
Principi generali.....	21
Contenuti del PSC	21
A) Identificazione sintetica dell'opera	21
B) Descrizione dei lavori	21
C) Individuazione dei soggetti con compiti di sicurezza e delle imprese.....	23
D) Definizione delle scelte progettuali ed organizzative, delle misure preventive e protettive.....	24
E) Prescrizioni operative, le misure preventive e protettive ed i dispositivi di protezione individuale, in riferimento alle interferenze tra le lavorazioni, ai sensi dei punti 2.3.1., 2.3.2. e 2.3.3.	26
	4

PIANO DI SICUREZZA E COORDINAMENTO GENERALE

Accordo quadro opere da idraulico per interventi di manutenzione ordinaria, straordinaria, pronto intervento sugli immobili, impianti, pertinenze ed aree esterne appartenenti al patrimonio comunale

F) Misure di coordinamento relative all'uso comune da parte di più imprese e lavoratori autonomi, come scelta di pianificazione lavori finalizzata alla sicurezza, di apprestamenti, attrezzature, infrastrutture, mezzi e servizi di protezione collettiva, di cui ai punti 2.3.4. e 2.3.5. e dei mezzi logistici.	27
G) Modalità organizzative della cooperazione e del coordinamento, nonché della reciproca informazione, fra i datori di lavoro e tra questi ed i lavoratori autonomi.	27
H) Organizzazione prevista per il servizio di pronto soccorso, antincendio ed evacuazione dei lavoratori, nel caso in cui il servizio di gestione delle emergenze è di tipo comune, nonché nel caso di cui all'articolo 104, comma 4 del D.Lgs. 81/2008;	27
I) Durata prevista delle lavorazioni, delle fasi di lavoro e, quando la complessità dell'opera lo richieda, delle sottofasi di lavoro, che costituiscono il cronoprogramma dei lavori, nonché l'entità presunta del cantiere espressa in uomini-giorno;.....	27
L) Stima dei costi della sicurezza, ai sensi del punto 4.1.	28

IL PIANO OPERATIVO DI SICUREZZA (POS)29

NORMATIVA DI RIFERIMENTO.....29

MODALITA' DI GESTIONE DEL PIANO DI SICUREZZA.....30

Gestione del piano 30

Coordinamento delle Imprese e dei lavoratori autonomi 31

Riunioni di Coordinamento..... 31

Riunione preliminare	31
Riunioni periodiche	31
Consultazione	31

INDIVIDUAZIONE, ANALISI E VALUTAZIONE DEI RISCHI DOVUTI ALLE CARATTERISTICHE DEL CANTIERE..... ERRORE. IL SEGNA LIBRO NON È DEFINITO.

AREA DI CANTIERE..... 32

Caratteristiche intrinseche del cantiere	32
Rischi che l'ambiente circostante induce sul cantiere	32
Procedure da seguire in caso di condizioni atmosferiche avverse.	32

RISCHI INDOTTI AL CANTIERE DALLE PREESISTENZE IN SITO..... 34

Servizi interrati e linee aeree.	34
Reti di alimentazione interrate con rischio di elettrocuzione.....	34
Rete di distribuzione metano	34
Rete di raccolta delle acque meteoriche	35
Rete di raccolta fognaria.....	35
Rete acquedotto.....	35
Linee aeree: rete di alimentazione e reti per illuminazione pubblica	36
Gestione dei prodotti di scarto derivanti dalle attività di manutenzione delle pavimentazioni bituminose ..	36
Rinvenimento accidentale di rifiuti	36
Rischi che il cantiere induce sull'ambiente circostante.....	38
Rischi derivanti da sovrapposizione spazio temporale di attività.....	38

ORGANIZZAZIONE DEL CANTIERE 38

Recinzione del cantiere, accessi e segnalazioni	Errore. Il segnalibro non è definito.
---	---------------------------------------

CANTIERI STRADALI. Errore. Il segnalibro non è definito.

ORGANIZZAZIONE DEL CANTIERE.....	Errore. Il segnalibro non è definito.
SEGNALETICA.....	Errore. Il segnalibro non è definito.
Viabilità principale di cantiere ed eventuali modalità di accesso dei mezzi di fornitura dei materiali	52
Impianti di alimentazione e reti principali di elettricità, acqua, gas ed energia di qualsiasi tipo ed Impianti di terra e di protezione contro le scariche atmosferiche.....	53
Zone di deposito attrezzature e di stoccaggio materiali e dei rifiuti	54
Deposito di bombole	54
Lavorazioni previste in cantiere.....	54
Cronoprogramma (Gantt).....	54
ANALISI DEI RISCHI	55
1. CADUTE DALL'ALTO	55
2. SEPPELLIMENTO - SPROFONDAMENTO.....	56
3. URTI - COLPI - IMPATTI - COMPRESSIONI	56
4. PUNTURE-TAGLI-ABRASIONI.....	56
5. VIBRAZIONI	56
6. SCIVOLAMENTI - CADUTE A LIVELLO	57
7. CALORE – FIAMME - ESPLOSIONE.....	57
8. FREDDO.....	57
9. ELETTRICO	57
10. RADIAZIONI NON IONIZZANTI	58
11. RUMORE.....	58
12. CESOIAMENTO STRITOLAMENTO.....	58
13. CADUTA DI MATERIALE DALL'ALTO	58
15. INVESTIMENTO.....	59
16. MOVIMENTAZIONE MANUALE DEI CARICHI	59
31. POLVERI - FIBRE.....	59
35. GETTI - SCHIZZI.....	59
36. GAS E VAPORI.....	59
52. ALLERGENI	60
53. INFEZIONI DA MICRORGANISMI	60
54. AMIANTO	60
55. OLII MINERALI E DERIVATI.....	60
56. Misure transitorie da apprestare per la presenza di nuovo rischio biologico in situazione di stato di emergenza come da deliberazione del Consiglio dei Ministri in data 31 gennaio 2020	61
Schede di valutazione	61
SEGNALETICA DI SICUREZZA.....	61
DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE	63
Protezione collettiva e Dispositivi di Protezione Individuale (D.P.I.).....	63
Misure di prevenzione ed istruzioni per gli addetti	65
CASCO	65
SITUAZIONI PERICOLOSE PER LE QUALI OCCORRE UTILIZZARE IL CASCO	65
SCELTA DEL CASCO IN FUNZIONE DELL'ATTIVITÀ LAVORATIVA.....	65
GUANTI	65
SITUAZIONI PERICOLOSE PER LE QUALI OCCORRE UTILIZZARE I GUANTI	65
SCELTA DEI GUANTI IN FUNZIONE DELL'ATTIVITÀ LAVORATIVA	65
CALZATURE DI SICUREZZA	66
SITUAZIONI PERICOLOSE PER LE QUALI OCCORRE UTILIZZARE LE CALZATURE DI SICUREZZA.....	66
SCELTA DELLE CALZATURE IN FUNZIONE DELL'ATTIVITÀ LAVORATIVA.....	66
CUFFIE E TAPPI AURICOLARI	66

SITUAZIONI PERICOLOSE PER LE QUALI OCCORRE UTILIZZARE I DISPOSITIVI DI PROTEZIONE PER L'UDITO.....	66
SCELTA DEGLI OTOPROTETTORI IN FUNZIONE DELL'ATTIVITÀ LAVORATIVA	66
MASCHERE ANTIPOLVERE - APPARECCHI FILTRANTI O ISOLANTI.....	66
SITUAZIONI PERICOLOSE PER LE QUALI OCCORRE UTILIZZARE LA MASCHERA ANTIPOLVERE O L'APPARECCHIO FILTRANTE O ISOLANTE	66
SCELTA DELLA MASCHERA IN FUNZIONE DELL'ATTIVITÀ LAVORATIVA.....	66
OCCHIALI DI SICUREZZA E SCHERMI.....	67
SITUAZIONI PERICOLOSE PER LE QUALI OCCORRE UTILIZZARE GLI OCCHIALI O GLI SCHERMI	67
SCELTA DEL DISPOSITIVO IN FUNZIONE DELL'ATTIVITÀ LAVORATIVA.....	67
CINTURE DI SICUREZZA - FUNI DI TRATTENUTA - SISTEMI DI ASSORBIMENTO FRENATO DI ENERGIA.....	67
SITUAZIONI PERICOLOSE PER LE QUALI OCCORRE UTILIZZARE IL DISPOSITIVO DI PROTEZIONE ANTICADUTA.....	67
SCELTA DEL DISPOSITIVO IN FUNZIONE DELL'ATTIVITÀ LAVORATIVA.....	67
INDUMENTI PROTETTIVI PARTICOLARI.....	67
SITUAZIONI PERICOLOSE PER LE QUALI OCCORRE UTILIZZARE INDUMENTI PROTETTIVI PARTICOLARI	67
SCELTA DEL DISPOSITIVO IN FUNZIONE DELL'ATTIVITÀ LAVORATIVA.....	67
Rumore.....	68
Sorveglianza sanitaria	68
GESTIONE DELL'EMERGENZA	68
Pronto soccorso	68
Procedure comportamentali	69
Evacuazione antincendio	70
INFORMAZIONE E FORMAZIONE DEI LAVORATORI	70
Formazione del personale	70
Fra di rischio (R) che caratterizzano le sostanze e i preparati pericolosi.	70
Consigli di prudenza (S) che caratterizzano le materie e i preparati etichettati.....	72
Combinazioni delle fra di rischio (R)	73
Combinazione dei consigli di prudenza (S)	75
DOCUMENTI INERENTI LA SICUREZZA	75
Documentazione da custodire in cantiere a cura dell'Impresa esecutrice in copia fotostatica (originali presso l'impresa).....	75
Documentazione per la sicurezza delle attrezzature	76
STIMA DEI COSTI DELLA SICUREZZA.....	76

PREMESSA

Caratteristiche generali

Gli interventi oggetto del presente Piano di Sicurezza e Coordinamento (PSC) consistono esclusivamente per gli **Interventi opere da idraulico di manutenzione ordinaria, straordinaria, interventi di pronto intervento sugli immobili, impianti, pertinenze e aree esterne appartenenti al patrimonio comunale.**

Conseguentemente i luoghi in cui si andrà ad operare saranno distribuiti sul territorio cittadino in ambito circoscrizionale e riguarderanno nello specifico gli immobili di proprietà comunale quali ad esempio scuole, uffici, palestre, magazzini, tutti gli impianti e manufatti di pertinenza, oltre alle aree esterne degli stessi.

Considerazioni sulla sicurezza operativa

Preme evidenziare, che nei singoli cantieri si dovrà prestare la massima attenzione, ed adottare tutte le precauzioni del caso, al fine di evitare, ad esempio possibili cadute di persone o di materiale dall'alto, l'eventuale rischio elettrico, il rischio di ribaltamento delle macchine di cantiere, il rischio d'investimento veicolare, etc.

Non si prevedono sovrapposizioni di appalti diversi; se per una qualsiasi esigenza, o emergenza, un'impresa estranea alle lavorazioni dovesse intervenire all'interno dell'area di cantiere (ad es.: **Enel, Enel Sole, Telecom, Amiacque, Italgas, etc.**), si dovrà attivare ogni misura preventiva e di coordinamento, al fine di evitare ogni possibile rischio di infortunio sia diretto che indiretto.

Misure di protezione verso terzi

Per evitare contatti con persone terze al cantiere, si dovrà isolare la singola area di lavoro attraverso la chiusura degli accessi e del perimetro del cantiere, inoltre si dovrà adottare una chiara ed esauriente segnaletica di sicurezza e di emergenza, oltre che ad una adeguata segnaletica stradale di cantiere e di preavviso circa le eventuali deviazioni viabili, considerando ad esempio che la località ove ubicato il cantiere sia dislocata lungo una sede stradale di primaria o secondaria importanza, con traffico locale, in presenza di piste ciclabili, utilizzate da linee di trasporto pubblico, etc.

INTRODUZIONE

Il presente Piano di Sicurezza e Coordinamento (PSC), è stato redatto ai sensi del D.lgs. n. 81/2008 Testo Unico in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro e contiene, come disposto dall'art. 100, le misure generali e particolari relative alla sicurezza e salute dei lavoratori che dovranno essere utilizzate dall'Appaltatore nell'esecuzione dei lavori in oggetto.

Il Piano di Sicurezza e Coordinamento riporta l'individuazione, l'analisi e la valutazione dei rischi, e le conseguenti procedure operative, gli apprestamenti e le attrezzature atti a garantire per tutta la durata dei lavori il rispetto delle norme per la prevenzione degli infortuni e la tutela della salute dei lavoratori nonché la stima dei relativi costi.

Il piano contiene altresì le misure di prevenzione dei rischi risultanti dall'eventuale presenza simultanea o successiva delle varie imprese ovvero dei lavoratori autonomi ed è redatto anche al fine di provvedere, quando ciò risulti necessario, all'utilizzazione di impianti comuni quali infrastrutture, mezzi logistici e di protezione collettiva.

Sono identificate nel piano stesso le misure di prevenzione collettive mirate a creare una barriera fisica alla eventuale dispersione di fibre nell'atmosfera circostante le aree d'intervento, a tutela dei lavoratori e dei cittadini tutti.

Le prescrizioni contenute nel presente Piano non dovranno in alcun modo essere interpretate come limitative al processo di prevenzione degli infortuni ed alla tutela della salute dei lavoratori, e non sollevano l'appaltatore dagli obblighi imposti dalla normativa vigente.

Il presente Piano dovrà essere integrato dall'Appaltatore in conformità a quanto disposto alla lettera g) dell'art. 96 del D.lgs. 81/2008, con il Piano Operativo di Sicurezza.

L'Appaltatore, oltre alla predisposizione del Piano Operativo di Sicurezza (POS), ha anche l'obbligo di presentare al Coordinatore della Sicurezza per l'Esecuzione, ai fini della approvazione, le ulteriori scelte tecniche che hanno implicazione sulla salute e sicurezza del personale che si rendessero necessarie durante le singole fasi di lavorazione.

Il Piano di Sicurezza e Coordinamento dovrà essere tenuto in cantiere e messo a disposizione delle Autorità competenti preposte alle verifiche ispettive di controllo di cantiere.

Il Piano di Sicurezza e Coordinamento dovrà essere illustrato e diffuso dall'Appaltatore a tutti i soggetti interessati e presenti in cantiere prima dell'inizio delle attività lavorative, compreso il personale della Direzione Lavori.

Trattandosi di **manutenzione**, sarà effettuata una revisione della pianificazione dei lavori nel corso dell'appalto.

Le misure di sicurezza proposte di seguito sono state individuate dall'analisi della valutazione dei rischi, ed esse mirano a:

- migliorare ulteriormente (in rapporto allo sviluppo del progresso nelle tecniche di prevenzione) situazioni già conformi;
- dare attuazione alle nuove disposizioni introdotte dal D.lgs. 81/2008;
- regolarizzare eventuali situazioni che potrebbero risultare carenti rispetto alla legislazione precedentemente in vigore al D.lgs. 81/2008.

Precisazioni

È responsabilità dell'Appaltatore assicurarsi che i lavoratori, che operano sotto la sua direzione o controllo, compreso il personale di altre ditte e lavoratori autonomi che per qualsiasi motivo si trovino in cantiere, siano addestrati e informati sui temi della sicurezza del lavoro in generale.

L'Appaltatore deve informare i propri dipendenti dei rischi relativi a tutte le attività da espletare, di attività da eseguire e di quelle inerenti al luogo dove si realizzeranno le opere, nonché provvedere alla formazione del personale adibito a specifiche lavorazioni ed attività che possano comportare rischi per l'incolumità e la salute.

Il presente elaborato ha prevalentemente lo scopo di fornire uno strumento di controllo e verifica sull'operato dei soggetti coinvolti nella sicurezza per la realizzazione di opere da idraulico, al fine di

poter puntualmente ottemperare all'obbligo imposto dal legislatore di attenersi alle misure generali di tutela per la sicurezza e salute dei lavoratori nelle scelte tecniche durante le varie fasi di progettazione, esecuzione e organizzazione delle operazioni di cantiere.

Il committente è il soggetto per conto del quale l'intera opera viene realizzata, indipendentemente da eventuali frazionamenti della sua realizzazione.

Il Responsabile dei Lavori è il soggetto incaricato, ai fini della progettazione, della esecuzione e del controllo dell'esecuzione dell'opera. Nel caso in essere, trattandosi di opera pubblica, il responsabile dei lavori è il Responsabile unico del Procedimento, ai sensi del D.lgs. 81/2008.

Nel caso di **ATI (associazione temporanea di imprese)**, affinché possa essere considerata unica impresa necessita verificare dall'atto costitutivo o dallo statuto:

1. che sia individuabile il datore di lavoro dell'associazione come definito dal D.lgs. 81/2008 e che questi abbia assolto agli obblighi di cui all'art. 18;
2. che i dipendenti siano iscritti sui libri di paga e di matricola della A.T.I. e non delle consociate e che pertanto l'associazione abbia una sua posizione assicurativa presso i vari Istituti Previdenziali ed Assistenziali;
3. che l'Ente in definitiva abbia lo scopo di produrre il bene oggetto dell'appalto e non di effettuare un servizio costituito dall'acquisizione dell'appalto i cui lavori verranno poi condotti in autonomia funzionale e gestionale dalle consociate.

In quest'ultimo caso si considereranno tante imprese quanto sono le consociate. Quanto sopra detto vale anche per le Società Consortili ed i Consorzi di Aziende. Per quanto riguarda invece i Consorzi tra Artigiani viene di seguito riportato il punto 2.12 della Circolare Regionale contenente le "Linee guida per la risoluzione di criticità emerse in fase di applicazione della normativa in materia di igiene e sicurezza del lavoro nei cantieri temporanei e mobili" del 24 agosto 2001.

"Ai fini dell'applicazione del D.lgs. 494/96 (ora DL 81/2008) sono da considerare lavoratori autonomi non soltanto gli artigiani senza soci o dipendenti, ma anche (e unicamente per le specifiche prestazioni rese operando da soli) i datori di lavoro e i soci - datori di lavoro delle società di persone che prestano individualmente attività lavorativa per conto della società stessa. È da rilevare inoltre che la definizione di lavoratore autonomo data dal decreto in questione sembra escludere le attività professionali di servizio di cui all'art. 2222 C.C. in quanto non concorrono alla "diretta" realizzazione dell'opera, come sembra evincersi dagli obblighi imposti dall'art. 7, il quale prevede che tale attività sia esercitata in cantiere. Da quanto sopra esposto si ritiene che nel momento in cui più lavoratori autonomi si raggruppano organizzandosi per meglio concorrere all'esecuzione dell'opera, si sia di fatto costituita una società i cui soci lavoratori perdono la propria autonomia, dovendo sottostare all'organizzazione societaria di cui ognuno di essi è diventato imprenditore, a norma dell'art. 2082 C.C. Nel contempo, essendo essi equiparati ai lavoratori subordinati, trovano applicazione fra l'altro le norme contenute nei DPR 547/55, 164/56, 303/56, e nei D.lgs. 626/94 e 494/96 (ora racchiusi nel DL 81/2008). In sostanza il tipo di società che si viene a costituire appare equivalente a quella in nome collettivo i cui soci, non avendo conferito deleghe di rappresentanza, si assumono personalmente la responsabilità delle violazioni di legge eventualmente commesse anche in materia di igiene e sicurezza sul lavoro, essendo ciascuno di essi il datore di lavoro degli altri soci. Per quanto attiene l'applicazione del D.lg. 494/96 (ora DL 81/2008) al caso in esame ed in particolare alle necessità che debbano essere nominati dal committente il coordinatore in fase di progettazione e successivamente di esecuzione dell'opera, si ritiene che tale obbligo sussista nel momento in cui in cantiere si prevede che opereranno, anche non contemporaneamente, più società di fatto ovvero imprese (vedi punto 2.11). Nel caso in cui poi i lavori venissero eseguiti da un'unica società di fatto costituita da lavoratori autonomi, questi dovranno attenersi al disposto dell'art. 9 e, tra l'altro, redigeranno il piano operativo di sicurezza."

Può verificarsi il caso, peraltro non previsto dal legislatore, che sia stato redatto il PSC avendo ipotizzato la presenza in cantiere di più imprese, ipotesi non più realizzata per l'aggiudicazione dell'appalto da parte di una A.T.I., che organizzata nei modi precedentemente descritti, esegue l'intera opera. In questo caso il PSC redatto dal coordinatore verrà assunto dall'appaltatore quale Piano di Sicurezza Sostitutivo (PSS) ed integrato con gli elementi mancati del POS. Nel caso contrario invece che avendo ipotizzato un'unica impresa esecutrice, vengano autorizzati subappalti successivamente all'aggiudicazione, il Coordinatore per la Sicurezza in fase Esecutiva provvederà all'aggiornamento del presente PSC.

La designazione e nomina del Responsabile unico del Procedimento esonera il committente dalle responsabilità connesse all'adempimento degli obblighi delegati (Progettazione, esecuzione, controllo dell'esecuzione dell'opera, nonché dall'assolvimento degli altri compiti posti a carico del committente dagli articoli 90 e 99 D.lg. 81/2008).

La designazione del Coordinatore per la sicurezza in fase progettuale ed in fase esecutiva non esonera il Responsabile del Procedimento dalle responsabilità connesse alla verifica che il Coordinatore provveda a redigere il PSC, l'eventuale Fascicolo Tecnico e che lo stesso verifichi con opportuni sopralluoghi in cantiere l'applicazione del piano di sicurezza da parte delle imprese esecutrici e dei lavoratori autonomi.

Avvertenze per il CSP, CSE e gli Appaltatori

- I documenti di sicurezza (PSC – PSS – POS - FT) devono garantire i contenuti minimi di cui all'allegato XV del D.lg. 81/2008, evidenziando opportunamente per facilità di lettura i punti più importanti.
- Le prescrizioni contenute nel presente documento non dovranno in alcun modo essere interpretate come limitative al processo di prevenzione degli infortuni e alla tutela della salute dei lavoratori, e non sollevano l'appaltatore ed i coordinatori dagli obblighi imposti dalla normativa vigente.
- **Il PSC** potrà essere **integrato** dall'Appaltatore in conformità a quanto disposto D.lg. 81/2008.
- **Il PSC** dovrà essere **tenuto in cantiere** e messo a disposizione delle Autorità competenti preposte alle verifiche ispettive di controllo di cantiere.
- **Il PSC** dovrà essere **illustrato e diffuso** all'Appaltatore e a tutti i soggetti interessati e presenti in cantiere prima dell'inizio delle attività lavorative, compreso il personale della Direzione Lavori.
- Le gravi o ripetute violazioni dei piani da parte dell'appaltatore costituiscono causa di **risoluzione del contratto** da parte del committente.
- Oltre alle responsabilità del Committente/Responsabile dei Lavori/Responsabile del Procedimento è anche responsabilità dell'Appaltatore assicurarsi che i lavoratori che operano sotto la loro direzione o controllo, compreso il personale di altre ditte ed i lavoratori autonomi, che per qualsiasi motivo si trovino in cantiere, operino nel rispetto della normativa di igiene e sicurezza del lavoro e dei documenti di sicurezza specifici per l'opera.

I SOGGETTI INDIVIDUATI DAL D.lgs. 9 APRILE 2008 N. 81 - ADEMPIMENTI.

Il Committente

Il Committente è il soggetto per conto del quale l'intera opera viene realizzata, indipendentemente da eventuali frazionamenti della sua realizzazione.

Tale soggetto deve essere una persona fisica in quanto titolare di obblighi penalmente sanzionabili.

All'interno delle persone giuridiche pubbliche è individuato nel soggetto legittimato alla firma del contratto d'appalto; il D.lgs. 81/2008, art. 89, lett. b) precisa ora che nel caso di appalto di opera pubblica, il committente è il soggetto titolare del potere decisionale e di spesa relativo alla gestione dell'appalto.

Il Responsabile dei Lavori – Responsabile Unico del Procedimento

Il Responsabile dei lavori è il soggetto incaricato dal committente, della progettazione o del controllo dell'esecuzione dell'opera. Nel campo di applicazione del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, e successive modificazioni, il Responsabile dei lavori è il Responsabile unico del procedimento; La nomina del Responsabile unico del procedimento viene attuata in applicazione e con le modalità di cui alla legge 7 agosto 1990, n. 241. Il DPR 207/2010 prevede che questa figura sia nominata dalle amministrazioni aggiudicatrici nell'ambito del proprio organico; quando l'amministrazione accerta per qualsiasi motivo la mancanza nel proprio organico di tecnici adeguati, può essere assunto un tecnico abilitato per svolgere il ruolo di RP anche con contratto a tempo determinato. Qualora l'organico del servizio, non consenta il reperimento dell'interesse delle adeguate competenze professionali relative, i compiti di supporto all'attività del Responsabile di procedimento possono essere affidati a singoli professionisti o associati. Le funzioni e i compiti del Responsabile Unico del Procedimento, in quanto Responsabile dei lavori, sono previsti **dall'art. 90 del D.lgs. 81/2008**. Egli provvede a creare le condizioni affinché il processo realizzativo dell'intervento risulti condotto in modo unitario anche in relazione alla sicurezza e alla salute dei lavoratori. È un tecnico (DPR 207/2010) in possesso del titolo di studio adeguato alla natura dell'intervento da realizzare, abilitato all'esercizio della professione o, quando l'abilitazione non sia prevista dalle norme vigenti, è un funzionario con idonea professionalità e con anzianità di servizio in ruolo non inferiore a 5 anni. Deve coordinare la propria azione sia con il Direttore dei lavori sia con il coordinatore per la sicurezza previsto dal D. Lgs. 81/2008. Essendo peraltro il responsabile del procedimento unico soggetto delle fasi di progettazione e di esecuzione, ne deriva che il coordinamento coinvolge i coordinatori per la sicurezza sia nella fase di progettazione sia nella fase di esecuzione dei lavori. Resta inteso che al "Responsabile Unico del Procedimento" rimangono comunque anche le funzioni previste dalla legge 241/90. Il Committente o Responsabile dei lavori, nella fase di progettazione dell'opera, ed in particolare al momento delle scelte tecniche, nell'esecuzione del progetto e nell'organizzazione delle operazioni di cantiere, si attiene ai principi e alle misure generali di tutela di cui all'articolo 15 del D.lgs. 81/2008. Il Committente o il Responsabile dei lavori prevede nel progetto la durata dei lavori o fasi di lavoro, al fine di permettere la pianificazione dell'esecuzione in condizioni di sicurezza dei lavori o delle fasi di lavoro che si devono svolgere simultaneamente o successivamente tra loro. Nella fase di progettazione dell'opera valuta attentamente i documenti di cui all'art. 91, comma 1, lettere a) e b) del D.lgs. 81/2008:

- a) Piano di sicurezza e di coordinamento;
- b) Fascicolo con le caratteristiche dell'opera.

Il Committente o il Responsabile dei lavori, nei cantieri in cui è prevista la presenza di più imprese, anche non contemporanea, contestualmente all'affidamento dell'incarico di progettazione, designa il coordinatore per la progettazione, in possesso dei requisiti di cui all'art. 98 del D.lgs. 81/2008. Egli inoltre, prima dell'affidamento dei lavori, nei casi previsti dalla legge (art. 90, comma 3 D.lgs. 81/2008) e tra i soggetti abilitati, designa il coordinatore per l'esecuzione. Tale disposizione si applica anche nel caso in cui, dopo l'affidamento dei lavori a un'unica impresa, l'esecuzione dei lavori o di parte di essi richieda l'intervento di almeno un'altra impresa. Lo stesso si dica per i casi di sottostima dell'entità del cantiere o di varianti in corso d'opera ecc. Il Committente o il Responsabile dei lavori, qualora in possesso dei requisiti (art. 98 del D.lgs. 81/2008), può svolgere le funzioni sia di coordinatore per la progettazione, sia di coordinatore per l'esecuzione dei lavori. L'art. 99 del D.lgs. 81/2008, pone a carico del Committente o del Responsabile dei lavori, l'obbligo di trasmettere all'azienda unità sanitaria locale ed alla Direzione Provinciale del Lavoro

territorialmente competenti la notifica preliminare inerente all'apertura di un nuovo cantiere.

Adempimenti del Committente o del Responsabile Unico del Procedimento

- Incarico a Responsabile Unico del Procedimento;
- Previsione della durata dei lavori;
- Formalizzazione dell'Incarico a Coordinatore alla Progettazione;
- Formalizzazione dell'Incarico a Coordinatore dell'Esecuzione dei lavori;
- Verifica della predisposizione del Piano di Sicurezza e Coordinamento;
- Inoltro del Piano di Sicurezza e Coordinamento alle imprese invitate a presentare l'offerta;
- Verifica della predisposizione del Piano Operativo di Sicurezza;
- Invio Notifica preliminare nei casi previsti dalle disposizioni di Legge;
- Inoltro all'appaltatore copia della notifica preliminare per l'affissione della stessa in cantiere;
- Comunicazione alle imprese del nominativo del Coordinatore;
- Richiesta alle imprese esecutrici delle:
 - iscrizione alla CCIAA;
 - indicazioni del CCNL applicato;
 - dichiarazione dell'organico medio annuo, distinto per qualifica, corredata dagli estremi delle denunce dei lavoratori effettuate all'INPS, all'INAIL ed alle casse edili;
 - verifica sulla messa a disposizione, da parte degli appaltatori del PSC e POS al RLS dell'azienda.

Il Coordinatore in fase di progettazione

Il Coordinatore in materia di sicurezza e di salute durante la progettazione dell'opera, di seguito denominato coordinatore per la progettazione è una figura professionale abilitata da apposito corso di formazione, nominata dal committente o dal Responsabile dei lavori o dal R.U.P. per assolvere i compiti di progettazione e pianificazione delle misure di sicurezza sin dalla fase di progettazione dell'opera. Redige i documenti inerenti la pianificazione della sicurezza dell'opera: Piano di Sicurezza e Coordinamento e Fascicolo Tecnico (all'art. 91, comma 1, lettere a) e b) del D.lgs. 81/2008 – peraltro non previsto nel presente progetto in quanto trattasi di manutenzione straordinaria dei soli nastri stradali). Durante la progettazione dell'opera il Coordinatore deve redigere:

- a) **Il Piano di Sicurezza e di Coordinamento**, conformemente a quanto previsto dall'art. 100, comma 1 del D.lgs. 81/2008, i cui contenuti sono dettagliatamente specificati nell'allegato XV al D.lgs. medesimo.
- b) **Il Fascicolo** (art. 91, comma 1, lettera b) del D.lgs. 81/2008) contenente le informazioni utili ai fini della prevenzione e della protezione dai rischi cui sono esposti i lavoratori, tenendo conto delle specifiche norme di buona tecnica e dell'allegato II al documento UE 26 maggio 1993.

Adempimenti del Committente e dei Coordinatori in merito al Fascicolo Tecnico

Il Fascicolo, come prevede la norma, deve essere predisposto dal Coordinatore per la Progettazione che lo consegnerà, unitamente al Piano di Sicurezza e Coordinamento, al Committente.

I due documenti verranno, successivamente trasmessi dal Committente al Coordinatore per l'esecuzione dei lavori. Ad avvenuta trasmissione il Coordinatore per l'esecuzione potrà operare eseguendo ed adeguando il Piano di Sicurezza alla realizzazione dell'opera completando il Fascicolo.

Ad ultimazione dei lavori il Coordinatore dovrà consegnare al Committente il Fascicolo che verrà

conservato dal Committente e che dovrà seguire la proprietà. Ovvero in caso di cessione o vendita il Fascicolo dovrà essere consegnato al nuovo acquirente. Negli anni successivi, qualora il nuovo committente intenda effettuare opere di ristrutturazioni o modifiche o rifacimenti, il Fascicolo già compilato dovrà essere consegnato al nuovo Coordinatore per la progettazione che dovrà prenderlo in considerazione per le opere inerenti la sicurezza.

Il Coordinatore per l'esecuzione dei lavori

Il Coordinatore in materia di sicurezza e di salute durante la realizzazione dell'opera, di seguito denominato Coordinatore per l'esecuzione dei lavori (CSE), è il soggetto incaricato dal Committente o dal Responsabile dei lavori, dell'esecuzione dei compiti di cui all'articolo 92 del D.lgs. 81/2008.

Il Coordinatore, in forza dell'art. 92 comma 1 lettere a), b), e), f) ha l'obbligo di:

- a) verifica, con opportune azioni di coordinamento e controllo, l'applicazione, da parte delle imprese esecutrici e dei lavoratori autonomi, delle disposizioni loro pertinenti contenute nel piano di sicurezza e di coordinamento di cui all'articolo 100 e la corretta applicazione delle relative procedure di lavoro;
- b) verifica l'idoneità del piano operativo di sicurezza, da considerare come piano complementare di dettaglio del piano di sicurezza e coordinamento di cui all'articolo 100, assicurandone la coerenza con quest'ultimo, adegua il piano di sicurezza e di coordinamento di cui all'articolo 100 ed il fascicolo di cui all'articolo 91, comma 1, lettera b), in relazione all'evoluzione dei lavori ed alle eventuali modifiche intervenute, valutando le proposte delle imprese esecutrici dirette a migliorare la sicurezza in cantiere, verifica che le imprese esecutrici adeguino, se necessario, i rispettivi piani operativi di sicurezza;
- c) organizza tra i datori di lavoro, ivi compresi i lavoratori autonomi, la cooperazione ed il coordinamento delle attività nonché la loro reciproca informazione;
- d) verifica l'attuazione di quanto previsto negli accordi tra le parti sociali al fine di realizzare il coordinamento tra i rappresentanti della sicurezza finalizzato al miglioramento della sicurezza in cantiere;
- e) segnala al committente e al responsabile dei lavori, previa contestazione scritta alle imprese e ai lavoratori autonomi interessati, le inosservanze alle disposizioni degli articoli 94, 95 e 96 e alle prescrizioni del piano di cui all'articolo 100, e propone la sospensione dei lavori, l'allontanamento delle imprese o dei lavoratori autonomi dal cantiere, o la risoluzione del contratto. Nel caso in cui il committente o il responsabile dei lavori non adotti alcun provvedimento in merito alla segnalazione, senza fornire idonea motivazione, il coordinatore per l'esecuzione dà comunicazione dell'inadempimento alla azienda sanitaria locale e alla direzione provinciale del lavoro territorialmente competenti;
- f) ***sospende, in caso di pericolo grave e imminente, direttamente riscontrato, le singole lavorazioni fino alla verifica degli avvenuti adeguamenti effettuati dalle imprese interessate.***

Nei casi di cui dopo l'affidamento dei lavori ad un'unica impresa, l'esecuzione dei lavori o di parte di essi sia affidata ad una o più imprese, il coordinatore per l'esecuzione, oltre a svolgere i compiti di cui al comma 1 dell'articolo 90, redige il piano di sicurezza e di coordinamento e predispone il fascicolo, di cui all'articolo 91, comma 1, lettere a) e b). Il Coordinatore per l'esecuzione attua i provvedimenti relativi alla sicurezza del cantiere attraverso le seguenti azioni:

1. compilazione del modello di verifica periodica sull'applicazione del piano di sicurezza e di coordinamento del Piano Operativo di Sicurezza e conseguenti prescrizioni;
2. coordinamento delle fasi di lavoro (adeguandole alla realtà del cantiere tramite un sintetico ma dettagliato programma periodico di aggiornamento del piano di sicurezza e di coordinamento) ed eventuale richiesta di adeguamento del Piano Operativo nei confronti dell'appaltatore;
3. accertamento che le disposizioni previste nei piani e/o impartite vengano eseguite dalle

ditte;

4. proposta al committente della sospensione dei lavori, dell'allontanamento delle imprese o dei lavoratori autonomi dal cantiere o della risoluzione del contratto;
5. sospensione delle singole lavorazioni in caso di pericolo grave e imminente;
6. organizzazione di riunioni periodiche con i datori di lavoro delle imprese presenti in cantiere e con i lavoratori autonomi allo scopo di:
 - o concordare le successive fasi dei lavori per individuare eventuali interferenze e prevedere opportune misure di prevenzione e protezione;
 - o assicurarsi che i datori di lavoro consultino preventivamente i rappresentanti dei lavoratori (RLS), prima di accettare formalmente il Piano di sicurezza e coordinamento, e sulle modifiche significative da apportare allo stesso;
 - o verificare l'attuazione di quanto previsto negli accordi tra le parti sociali al fine di realizzare il coordinamento tra i rappresentanti della sicurezza finalizzato al miglioramento della sicurezza in cantiere;
 - o assicurarsi che i datori di lavoro informino i lavoratori sulle modifiche apportate al programma dei lavori. Le proposte di modifica al piano di sicurezza non possono giustificare modifiche o adeguamento dei prezzi pattuiti.

Il Coordinatore per l'esecuzione non può coincidere con il datore di lavoro dell'impresa esecutrice. Il DPR 207/2010 prevede che *"le funzioni di coordinatore per l'esecuzione sono svolte dal Direttore Lavori"*. Nell'eventualità che il Direttore dei Lavori (DL) sia sprovvisto dei requisiti previsti dalla normativa stessa, le stazioni appaltanti devono prevedere la presenza di almeno un Direttore Operativo (DO), avente i requisiti necessari per l'esercizio delle relative funzioni. Pertanto ***la funzione di CSE può essere assunta dal Direttore dei Lavori o dal Direttore Operativo.***

Datore di lavoro dell'impresa esecutrice

Il D.lgs. 81/2008, prevede l'osservanza delle misure generali di tutela e una serie di obblighi nei confronti dei datori di lavoro e, nell'ambito delle rispettive attribuzioni e competenze, dei dirigenti e preposti che dirigono e sovrintendono le attività delle imprese stesse. Essi sono:

Misure generali di tutela

I datori di lavoro delle imprese esecutrici, durante l'esecuzione dell'opera, osservano le misure generali di tutela di cui all'articolo 15 del D.lgs. 81/2008 e curano, ciascuno per la parte di competenza, in particolare:

- a) il mantenimento del cantiere in condizioni ordinate e di soddisfacente salubrità;
- b) la scelta dell'ubicazione di posti di lavoro tenendo conto delle condizioni di accesso a tali posti, definendo vie o zone di spostamento o di circolazione;
- c) le condizioni di movimentazione dei vari materiali;
- d) la manutenzione, il controllo prima dell'entrata in servizio e il controllo periodico degli impianti e dei dispositivi al fine di eliminare i difetti che possono pregiudicare la sicurezza e la salute dei lavoratori;
- e) la delimitazione e l'allestimento delle zone di stoccaggio e di deposito dei vari materiali, in particolare quando si tratta di materie e di sostanze pericolose;
- f) l'adeguamento, in funzione dell'evoluzione del cantiere, della durata effettiva da attribuire ai vari tipi di lavoro o fasi di lavoro;
- g) la cooperazione tra datori di lavoro e lavoratori autonomi;
- h) le interazioni con le attività che avvengono sul luogo, all'interno o in prossimità del cantiere.

Obblighi dei datori di lavoro

I datori di lavoro delle imprese esecutrici, anche nel caso in cui nel cantiere operi una unica impresa, anche familiare o con meno di dieci addetti:

- a) adottano le misure conformi alle prescrizioni di cui all'allegato XIII;
- b) predispongono l'accesso e la recinzione del cantiere con modalità chiaramente visibili e individuabili;
- c) curano la disposizione o l'accatastamento di materiali o attrezzature in modo da evitarne il crollo o il ribaltamento;
- d) curano la protezione dei lavoratori contro le influenze atmosferiche che possono compromettere la loro sicurezza e la loro salute;
- e) curano le condizioni di rimozione dei materiali pericolosi, previo, se del caso, coordinamento con il committente o il responsabile dei lavori;
- f) curano che lo stoccaggio e l'evacuazione dei detriti e delle macerie avvengano correttamente;
- g) redigono il piano operativo di sicurezza di cui all'articolo 89, comma 1, lettera h).

L'accettazione da parte di ciascun datore di lavoro delle imprese esecutrici del piano di sicurezza e di coordinamento di cui all'articolo 100 e la redazione del piano operativo di sicurezza costituiscono, limitatamente al singolo cantiere interessato, adempimento alle disposizioni di cui all'articolo 17, comma 1, lettera a), all'articolo 18, comma 1, lettera z), e all'articolo 26, commi 1, lettera b) e 3 del D.lgs. 81/2008.

Lavoratori autonomi

La definizione del D.lgs. 81/2008 è chiara: è lavoratore autonomo la "persona fisica la cui attività professionale contribuisce alla realizzazione dell'opera senza vincolo di subordinazione". Si fa presente quindi che anche il datore di lavoro che opera in cantiere è da considerarsi lavoratore autonomo limitatamente alla propria presentazione lavorativa svolta, per tutta la durata del cantiere, senza la collaborazione di alcuno. Tale figura assumerà anche la funzione di datore di lavoro nel momento in cui opererà, anche per un unico evento, con la collaborazione di altri. In tal caso sarà naturalmente tenuto, prima della esecuzione di qualsiasi lavoro, alla redazione del POS, che dovrà essere sottoposto alla preventiva approvazione da parte del CSE. Riguardo al lavoratore autonomo "puro" (che non sia cioè anche datore di lavoro) si ritiene che egli debba essere in grado di svolgere autonomamente il proprio lavoro, con la piena libertà di decisione sulle modalità con cui operare nell'ambito però delle indicazioni contenute nel PSC e nel POS dell'impresa per la quale eventualmente opera come subappaltatore, fornitore in opera o noleggiatore a caldo, - art. 100 comma 3 del D.lgs. 81/2008, nonché quelle fornite dal coordinatore per l'esecuzione o dal datore di lavoro dell'impresa per cui opera art. 94 ed art. 26 D.lgs. 81/2008; utilizzando attrezzature di lavoro e DPI secondo quanto previsto dal D.lgs. 81/2008, e svolgendo la lavorazione senza "l'aiuto" di nessuno. In realtà sono ben pochi i lavori eseguibili da una sola persona.

I lavoratori autonomi che esercitano direttamente la propria attività nei cantieri:

- a) Utilizzano le attrezzature di lavoro secondo le disposizioni del titolo III capo I del D.lgs. 81/2008, curando la manutenzione periodica delle stesse e assicurandone la conformità alle norme vigenti;
- b) Utilizzano i dispositivi di protezione individuale in conformità alle disposizioni del titolo III capo II D.lgs. 81/2008, tenendo conto dell'ergonomia lavorativa ed adattandoli secondo le necessità;
- c) Si adeguano alle indicazioni fornite dal coordinatore per l'esecuzione dei lavori.

Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza

I singoli Rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza (RLS), anche nello spirito delle attribuzioni di

quanto previsto agli articoli 50, 100 e 102 del D.lgs. 81/2008, Vengono consultati ed informati sui contenuti dei Piani di Sicurezza e Coordinamento e dei Piani Operativi di Sicurezza, nonché sulle specifiche misure di protezione e prevenzione da adottare durante l'esecuzione dei lavori. I testi dei Piani verranno consegnati agli RLS entro 10 giorni dall'inizio dei lavori.

Le osservazioni in merito andranno sottoposte al datore di lavoro che proporrà al Coordinatore per l'esecuzione eventuali integrazioni al piano di sicurezza e di coordinamento come previsto al comma 5 dell'art. 100. Tali rappresentanti devono essere resi partecipi anche delle irregolarità riscontrate, tramite consegna della copia del verbale di ispezione opportunamente depurato degli aspetti strettamente penali e di ciò che riguarda di aspetti coperti da segreto industriale.

SCHEDA DI RIEPILOGO DELLE PRINCIPALI ABBREVIAZIONI USATE

Abbreviazione	Descrizione dell'abbreviazione
ASL	Azienda Sanitaria Locale
ATI	Associazione Temporanea di Imprese
CCNL	Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro
CSE	Coordinatore per l'Esecuzione dei Lavori
CSP	Coordinatore per la Progettazione
CPT	Comitato Paritetico Territoriale
D. LGS.	Decreto Legislativo
DL	Decreto legge
DM	Decreto Ministeriale
DPC	Dispositivi di Protezione Collettiva
DPCM	Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri
DPI	Dispositivi di Protezione Individuali
DPL	Direzione Provinciale del Lavoro
DPR	Decreto del Presidente della Repubblica
FTO	Fascicolo Tecnico dell'Opera
ISPESL	Istituto Superiore Prevenzione e Sicurezza Lavoro
L.	Legge
MC	Medico Competente
MMC	Movimentazione Manuale dei Carichi
PMIP	Presidio Multizonale di Igiene e Prevenzione
PSC	Piano di Sicurezza e Coordinamento
POS	Piano Operativo di Sicurezza
RLS	Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza
RLST	Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza Territoriale
RP	Responsabile Unico del Procedimento
RSPP	Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione
SAL	Stato Avanzamento Lavori
VVF	Vigili del Fuoco
R.L.	Responsabile lavori
CCIAA	Camera di Commercio Industria e Artigianato
INPS	Istituto Nazionale Previdenza Sociale
INAIL	Istituto Nazionale assicurazione Infortuni sul Lavoro
D.O.	Direttore Operativo
D.L.	Direttore Lavori
P.O.	Progettista dell'Opera

DEFINIZIONI

Compendio dei diversi documenti e di definizioni richiamati nel D.lgs. 81/2008 e sul presente documento

A	Piano di sicurezza e coordinamento – PSC	Piano che il coordinatore della sicurezza in fase di progettazione esegue con l'intento di prevenire o ridurre i rischi per la sicurezza e la salute dei lavoratori, ivi compresi i rischi particolari di cui all'allegato XI, nonché la stima dei costi di cui al punto 4 dell'allegato XV. (D.lgs. 81/2008 art. 100 comma 1)
B	Documento di valutazione dei rischi (non relativo ad attività di cantiere)	<ul style="list-style-type: none">a) Documento che il Datore di lavoro redige in riferimento art 17 D.lgs. 81/2008 relativamente alla propria impresa contenente le seguenti parti:b) una relazione sulla valutazione di tutti i rischi per la sicurezza e la salute durante l'attività lavorativa, nella quale siano specificati i criteri adottati per la valutazione stessa;c) L'indicazione delle misure di prevenzione e di protezione attuate e dei dispositivi di protezione individuali adottati, a seguito della valutazione di cui all'articolo 17, comma 1, lettera a;d) il programma delle misure ritenute opportune per garantire il miglioramento nel tempo dei livelli di sicurezza;e) l'individuazione delle procedure per l'attuazione delle misure da realizzare, nonché dei ruoli dell'organizzazione aziendale che vi debbono provvedere, a cui devono essere assegnati unicamente soggetti in possesso di adeguate competenze e poteri;f) l'indicazione del nominativo del responsabile del servizio di prevenzione e protezione, del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza o di quello territoriale e del medico competente che ha partecipato alla valutazione del rischio;g) l'individuazione delle mansioni che eventualmente espongono i lavoratori a rischi specifici che richiedono una riconosciuta capacità professionale, specifica esperienza, adeguata formazione e addestramento. (Fonte D.lgs. 81/2008 art. 28).
C	Piano Operativo di Sicurezza POS	Documento che il datore di lavoro dell'impresa esecutrice redige, in riferimento al singolo cantiere interessato, ai sensi dell'art. 17 comma 1, lettera a), i cui contenuti sono riportati nell'allegato XV del D.lgs. 81/2008. (Fonte D.lgs. 81/2008 art. 89 comma 1 lettera h).
D	Piano di sicurezza Sostitutivo PSS	Documento redatto a cura dell'appaltatore o del concessionario quando non è previsto il PSC, contenente gli stessi elementi del PSC con esclusione della stima dei costi della sicurezza. (Fonte D.lgs. 81/2008 allegato XV punto 3).
E	Opera Edile	L'insieme di lavorazioni capace di esplicare funzioni economiche e tecniche
F	Cantiere temporaneo o mobile –	Qualunque luogo in cui si effettuano lavori edili, di

	cantiere stradale	ingegneria civile in ambito stradale, il cui elenco è riportato nell'allegato X del D.lgs. 81/2008.
G	Scelte progettuali ed organizzative in materia di sicurezza	L'insieme delle scelte effettuate in fase di progettazione dal progettista dell'opera in collaborazione con il coordinatore per la progettazione, al fine di garantire l'eliminazione o la riduzione al minimo dei rischi di lavoro. Le scelte progettuali sono effettuate nel campo delle tecniche costruttive, dei materiali da impiegare e delle tecnologie da adottare; le scelte organizzative sono effettuate nel campo della pianificazione temporale e spaziale dei lavori.
H	Procedure	Le modalità e le sequenze stabilite per eseguire un determinato lavoro od operazione.
I	Prescrizioni operative	Le indicazioni particolari di carattere temporale, comportamentale, organizzativo, tecnico e procedurale, da rispettare durante le fasi critiche del processo di costruzione, in relazione alla complessità dell'opera da realizzare.
J	Misure preventive e protettive	Gli apprestamenti, le attrezzature, le infrastrutture, i mezzi e i servizi di protezione collettiva, atti a prevenire il manifestarsi di situazioni di pericolo, a proteggere i lavoratori da rischio infortunio ed a tutelare la loro salute.
K	Apprestamenti	Le opere provvisorie necessarie ai fini della tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori in cantiere; gli apprestamenti comprendono: ponteggi, trabattelli, ponti su cavalletti, impalcati, parapetti, andatoie, passerelle, armature delle pareti degli scavi, gabinetti, locali per lavarsi, spogliatoi, refettori, locali di ricovero e di riposo, dormitori, camere di medicazione, infermerie, recinzioni di cantieri, ecc.
L	Infrastrutture	Le infrastrutture comprendono: viabilità principale di cantiere per mezzi meccanici, percorsi pedonali, aree di deposito di materiali, attrezzature e rifiuti di cantiere, ecc.
M	Attrezzature di lavoro	Qualsiasi macchina, apparecchio, utensile o impianto destinato ad essere usato durante il lavoro; esse comprendono, centrali di impianto di betonaggio, betoniere, gru, autogrù, argani, elevatori, ascensore e montacarichi, macchine movimento terra, macchine movimento terra speciali e derivate, seghe circolari, piegaferri, impianti elettrici di cantiere, impianti di terra e di protezione contro le scariche atmosferiche, impianti antincendio, impianti evacuazione fumi, impianti di adduzione acqua, gas e energia di qualsiasi tipo, impianti fognari, ecc.
N	I mezzi e i servizi di protezione collettiva	Comprendono: apprestamenti, segnaletica di sicurezza, avvisatori acustici e luminosi, attrezzature per primo soccorso, illuminazione di emergenza, mezzi estinguenti, servizi di gestione dell'emergenza, ecc.
O	Cronoprogramma dei lavori	Programma dei lavori in cui sono indicate, in base alla complessità dell'opera, le lavorazioni, le fasi e le sottofasi

		di lavoro, la loro sequenza temporale e la loro durata.
P	Costi della sicurezza	I costi indicati al punto 4 dell'allegato XV del D.lgs. 81/2008
Q	Rischi specifici di mansione per la sicurezza e la salute dei lavoratori	I rischi direttamente connessi ad una determinata mansione da parte di lavori individuati (es. i rischi legati a macchine o attrezzature particolari in uso e manutenzioni, lavorazioni particolari, attività non usuali, sostanze nocive.

IL PIANO DI SICUREZZA E DI COORDINAMENTO (PSC)

Principi generali

Il presente PSC è il documento attuativo delle scelte progettuali effettuate in materia di sicurezza, applicate in conformità alle indicazioni dell'art. 15 del D.lgs. 81/2008. Esso costituisce lo strumento di pianificazione preventiva delle modalità di esecuzione nei cantieri al fine di garantire la tutela dell'integrità fisica dei lavoratori. Costituisce inoltre uno strumento contrattuale di garanzia del rispetto dei requisiti essenziali di sicurezza. Il presente piano di sicurezza e coordinamento ha come obiettivo quello di fornire uno strumento operativo per gli **interventi opere da idraulico di manutenzione ordinaria, straordinaria, pronto intervento sugli immobili, impianti, pertinenze e aree esterne appartenenti al patrimonio comunale**, intendendo con questo termine tutti gli interventi finalizzati a mettere in sicurezza e ripristinare gli impianti idraulici del patrimonio comunale. Il PSC è rivolto ai tecnici delle imprese ed ai lavoratori subordinati ed autonomi e, peraltro, esso è strutturato per essere utilizzato per l'effettuazione delle riunioni di coordinamento fra imprese, per la consultazione dei RLS e per l'effettuazione della formazione specifica dei lavoratori addetti alla realizzazione dell'opera.

Contenuti del PSC

A) Identificazione sintetica dell'opera

- natura dell'opera: **OPERE DA IDRAULICO PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA, STRAORDINARIA, INTERVENTI DI PRONTO INTERVENTO SUGLI IMMOBILI, IMPIANTI, PERTINENZE E AREE ESTERNE APPARTENENTI AL PATRIMONIO COMUNALE**
- indirizzo del cantiere: **Territorio comunale in particolare le aree pubbliche, gli edifici ed immobili pubblici, aree di pertinenza ed aree esterne, gestite direttamente dal Comune o da terzi**
- descrizione del contesto in cui è collocata l'area di cantiere: **LAVORAZIONI IDRAULICHE E/O SIMILARI**
- descrizione sintetica dell'opera: **IMPIANTI IDRICO-SANITARI, CUCINE, LAVANDERIE: Riguarda la fornitura, il montaggio e la manutenzione o ristrutturazione di impianti idrosanitari, di cucine, di lavanderie, del gas ed antincendio, qualsiasi sia il loro grado di importanza, completi di ogni connessa opera muraria, complementare o accessoria, da realizzarsi in opere generali che siano state già realizzate o siano in corso di costruzione.**
- elaborati grafici / tavole esplicative relative alla sicurezza: **VEDASI SCHEMI ALLEGATI**

B) Descrizione dei lavori

Il presente PSC riguarda l'esecuzione di tutte le opere e le provviste dei materiali occorrenti per i lavori di **manutenzione ordinaria, straordinaria, interventi di pronto intervento sugli immobili, impianti, pertinenze e aree esterne appartenenti al patrimonio comunale in particolare negli edifici ed immobili pubblici, aree di pertinenza ed aree esterne, gestite direttamente dal Comune o da terzi**. I lavori oggetto del presente appalto comprenderanno in generale:

- a) Fornitura e posa per rifacimento di tubazioni idriche, di riscaldamento, fognarie e gas metano, anche complessi;
- b) preventivazione per opere sopra accennate e per il ripristino dei danni coperti da polizza assicurativa;

- c) Sostituzioni e fornitura di apparecchi igienico sanitari comprensivi di rubinetteria, raccorderia, valvolame, etc.;
- d) Sostituzione o riparazione di ogni parte componente gli impianti idraulici;
- e) Sostituzione o riparazione di flussi rapidi, rubinetti, sifoni, cassette di cacciata, etc.;
- f) Sostituzione o riparazioni di apparecchi sanitari per disabili compreso di fornitura e posa di accessori di sostegno;
- g) Rimozione degli apparecchi igienico sanitari compreso il trasporto;
- h) Mantenimento del regolare funzionamento di:
 - Impianti di adduzione e distribuzione di acqua mediante la riparazione, ovvero la sostituzione, in tutti i casi in cui i componenti non risultino più riparabili, di ogni tipo di:
 - Rubinetti;
 - Saracinesche;
 - Galleggianti o batterie per cassette di scarico, nonché quella di tutti i raccordi esterni alle tubazioni di adduzione come cannucce anche flessibili e tubi vaso-muro.
 - Impianti di scarico di acque bianche e nere mediante disostruzione di:
 - Vasi igienici;
 - Orinatoio;
 - Lavabi;
 - Lavabi a canale;
 - Bidets;
 - Lavelli;
 - Scatole sifonate, compresa la riparazione ovvero la sostituzione in tutti i casi in cui i componenti non risultino più riparabili dei sifoni e delle scatole sifonate nonché quella di tutti i raccordi alle tubazioni di scarico.
 - Impianti di sollevamento acqua mediante la verifica delle elettropompe che prevede la riparazione ovvero la sostituzione in tutti i casi in cui i componenti degli accessori meccanici ed elettrici non risultino più riparabili quali:
 - Premistoppa;
 - Cuscinetti;
 - Valvole;
 - Pressostati;
 - Telesalvamotori, nonché l'eventuale riavvolgimento dei motori elettrici.
 - Cabine idriche con verifica degli impianti che prevede la riparazione ovvero la sostituzione, in tutti i casi in cui i componenti non risultino più riparabili, degli accessori idraulici quali:
 - Saracinesche;
 - Valvole;
 - Rubinetti a galleggiante;
 - Galleggianti di qualunque dimensione;
 - Raccordi, nonché la sostituzione dei coperchi in fibrocemento.
 - Accessori interni mediante la riparazione ovvero la sostituzione in tutti i casi in cui i componenti non risultino più riparabili di:
 - Tavolette coprivaso;

- Portasapone (anche liquido);
- Portacarta sia igienica che asciugamani.

C) Individuazione dei soggetti con compiti di sicurezza e delle imprese

- **identificazione del Committente e della persona fisica titolare di tale funzione:**
Arch. Carlo Tenconi – DATORE DI LAVORO
Via Battisti, 56 – 20055 – Vimodrone (MI)
- **identificazione e recapito del Responsabile Unico dei lavori e del responsabile del procedimento;**
DA NOMINARE
- **identificazione e recapito del Coordinatore per la sicurezza in fase di progettazione;**
Servizio Opere Pubbliche e Patrimonio
Via Battisti, 56 – 20055 – Vimodrone (MI)
- **identificazione e recapito dell'ufficio di Progettazione;**
Servizio Opere Pubbliche e Patrimonio
Via Battisti, 56 – 20055 – Vimodrone (MI)
- **identificazione e recapito del coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione:**
DA NOMINARE
- **identificazione e recapito del Direttore dei lavori:**
DA NOMINARE
- **nominativi e recapiti dei datori di lavoro delle imprese esecutrici e dei lavoratori autonomi**
(dati inseriti dal CSE appena noti e comunque prima dell'inizio dei lavori ad essi assegnati):

- **identificazione e recapito del direttore tecnico:**
(da comunicare da parte dell'impresa aggiudicataria)

- **identificazione e recapito del responsabile Servizio di Prevenzione e Protezione:**
(da comunicare da parte dell'impresa aggiudicataria)

- **identificazione e recapito del responsabile dei lavoratori per la sicurezza:**
(da comunicare da parte dell'impresa aggiudicataria)

- **identificazione e recapito degli addetti alla Gestione Emergenze e Pronto Soccorso:**
(da comunicare da parte dell'impresa aggiudicataria)

- **indicazioni generali circa natura delle opere e lavorazioni affidabili in subappalto a imprese o lavoratori autonomi comprese le forniture ed i noli:**

Si precisa che i dati non indicati dovranno essere riportati al momento in cui saranno noti da parte del Direttore di cantiere o di un suo preposto. Egli integrerà l'anagrafica, sulla copia del presente PSC, con eventuali altri dati relativi ai vari soggetti che man mano verranno coinvolti nelle attività di cantiere. È fatto espresso divieto ad entrare nei cantieri persone che non dipendano da imprese o lavoratori autonomi notificati all'A.S.L. / Ufficio Provinciale del Lavoro competente, i cui dati vanno qui riportati. L'impresa appaltatrice dovrà comunicare al Committente ogni nuovo ingresso in cantiere, non meno di tre giorni prima che ciò avvenga. Nel caso in cui detta impresa non riceva copia della notifica relativa, non potrà comunque far operare tale soggetto in cantiere. Alla comunicazione l'impresa appaltatrice dovrà altresì allegare copie del certificato d'iscrizione alla Camera di Commercio Industria e Artigianato (o Albo Artigiani), gli estremi delle denunce dei lavoratori all'INPS, all'INAIL ed alla Cassa Edile se prevista, l'indicazione dei contratti collettivi applicati ai lavoratori dipendenti ed una dichiarazione in merito al rispetto degli obblighi assicurativi e previdenziali previsti dalla legge e dai contratti ed all'organico medio annuo distinto per qualifica. Il Datore di lavoro di ogni impresa esecutrice dovrà fornire al CSE i nominativi dei rappresentanti per la sicurezza, ai quali, almeno 10 giorni prima dell'inizio dei lavori, l'impresa stessa dovrà mettere a disposizione copia del PSC e del POS. I dati riportati verranno utilizzati per la notifica agli organi di vigilanza e per la compilazione dell'eventuale cartello di cantiere.

D) Definizione delle scelte progettuali ed organizzative, delle misure preventive e protettive.

Di seguito sono riportate le misure di coordinamento richieste per eliminare o ridurre al minimo i rischi connessi all'attività di lavoro, per quanto concerne:

- l'area di cantiere, ai sensi dei punti 2.2.1. e 2.2.4. dell'allegato XV del D.lgs. 81/2008;

punto 2.2.1.	<p>In riferimento all'area di cantiere, il PSC contiene l'analisi degli elementi essenziali di cui all'allegato XV.2, in relazione:</p> <ul style="list-style-type: none"> a) alle caratteristiche dell'area di cantiere, con particolare attenzione alla presenza nell'area del cantiere di linee aeree e condutture sotterranee; b) all'eventuale presenza di fattori esterni che comportano rischi per il cantiere, con particolare attenzione: <ul style="list-style-type: none"> b.2) al rischio di annegamento, c) agli eventuali rischi che le lavorazioni di cantiere possono comportare per l'area circostante.
Allegato XV.2	<p>Falde; fossati; alvei fluviali; banchine; alberi; manufatti interferenti o sui quali intervenire; infrastrutture quali strade, reti ferroviarie; edifici con particolare esigenze di tutela quali scuole, case di riposo, abitazioni; linee aeree e condutture sotterranee di servizi; altri cantieri o insediamenti produttivi; viabilità; rumore; polveri; fibre; fumi; vapori; gas; odori o altri inquinanti aerodispersi; caduta di materiali dall'alto.</p>
punto 2.2.4.	<p>Per ogni elemento dell'analisi di cui ai punti 2.2.1., 2.2.2., 2.2.3., il PSC contiene:</p> <ul style="list-style-type: none"> a) le scelte progettuali ed organizzative, le procedure, le misure preventive e protettive richieste per eliminare o ridurre al minimo i rischi di lavoro; ove necessario, vanno prodotte tavole e disegni tecnici esplicativi; b) le misure di coordinamento atte a realizzare quanto previsto alla lettera a).

- l'organizzazione di cantiere, ai sensi dei punti 2.2.2. e 2.2.4. dell'allegato XV del D.lgs. 81/2008;

punto 2.2.2.	<p>In riferimento all'organizzazione del cantiere il PSC contiene, in relazione alla tipologia del cantiere, l'analisi dei seguenti elementi:</p> <ul style="list-style-type: none"> a) le modalità da seguire per le cesate di cantiere, gli accessi e le segnalazioni; b) i servizi igienico - assistenziali; c) la viabilità principale di cantiere; d) gli impianti di alimentazione e reti principali di elettricità, acqua, gas ed energia di qualsiasi tipo; e) gli impianti di terra e di protezione contro le scariche atmosferiche; f) le disposizioni per dare attuazione a quanto previsto dall'articolo 91; g) le disposizioni per dare attuazione a quanto previsto dall'articolo 82, comma 1, lettera c); h) le eventuali modalità di accesso dei mezzi di fornitura dei materiali; i) la dislocazione degli impianti di cantiere; j) la dislocazione delle zone di carico e scarico; k) le zone di deposito attrezzature e di stoccaggio materiali e dei rifiuti; l) le eventuali zone di deposito dei materiali con pericolo d'incendio o di esplosione.
punto 2.2.4.	<p>Per ogni elemento dell'analisi di cui ai punti 2.2.1., 2.2.2., 2.2.3., il PSC contiene:</p> <ul style="list-style-type: none"> c) le scelte progettuali ed organizzative, le procedure, le misure preventive e protettive richieste per eliminare o ridurre al minimo i rischi di lavoro; ove necessario, vanno prodotte tavole e disegni tecnici esplicativi; d) le misure di coordinamento atte a realizzare quanto previsto alla lettera a).

- le lavorazioni, ai sensi dei punti 2.2.3. e 2.2.4. dell'allegato XV del D.lgs. 81/2008;

punto 2.2.3.	Per ogni elemento dell'analisi di cui ai punti 2.2.1., 2.2.2., 2.2.3., il PSC contiene: <ul style="list-style-type: none"> a) al rischio di investimento da veicoli circolanti nell'area di cantiere; b) al rischio di seppellimento da adottare negli scavi; c) al rischio di caduta dall'alto; d) al rischio di insalubrità dell'aria nei lavori; e) ai rischi derivanti da estese demolizioni o manutenzioni, ove le modalità tecniche di attuazione siano definite in fase di progetto; f) ai rischi di incendio o esplosione connessi con lavorazioni e materiali pericolosi utilizzati in cantiere; g) ai rischi derivanti da sbalzi eccessivi di temperatura; h) al rischio di elettrocuzione; i) al rischio rumore; j) al rischio dall'uso di sostanze chimiche.
punto 2.2.4.	Per ogni elemento dell'analisi di cui ai punti 2.2.1., 2.2.2., 2.2.3., il PSC contiene: <ul style="list-style-type: none"> e) le scelte progettuali ed organizzative, le procedure, le misure preventive e protettive richieste per eliminare o ridurre al minimo i rischi di lavoro; ove necessario, vanno prodotte tavole e disegni tecnici esplicativi; f) le misure di coordinamento atte a realizzare quanto previsto alla lettera a).

E) Prescrizioni operative, le misure preventive e protettive ed i dispositivi di protezione individuale, in riferimento alle interferenze tra le lavorazioni, ai sensi dei punti 2.3.1., 2.3.2. e 2.3.3.

punto 2.3.1.	Il coordinatore per la progettazione effettua l'analisi delle interferenze tra le lavorazioni, anche quando sono dovute alle lavorazioni di una stessa impresa esecutrice o alla presenza di lavoratori autonomi, e predispone il cronoprogramma dei lavori. Per le opere rientranti nel campo di applicazione del D.lgs. n. 50 del 18 aprile 2016 e successive modifiche, il cronoprogramma dei lavori ai sensi del presente regolamento, prende esclusivamente in considerazione le problematiche inerenti gli aspetti della sicurezza ed è redatto ad integrazione del cronoprogramma delle lavorazioni previsto dal DPR 207/2010
punto 2.3.2.	In riferimento alle interferenze tra le lavorazioni, il PSC contiene le prescrizioni operative per lo sfasamento spaziale o temporale delle lavorazioni interferenti e le modalità di verifica del rispetto di tali prescrizioni; nel caso in cui permangono rischi di interferenza, indica le misure preventive e protettive ed i dispositivi di protezione individuale, atti a ridurre al minimo tali rischi.
punto 2.3.3.	Durante i periodi di maggior rischio dovuto ad interferenze di lavoro, il coordinatore per l'esecuzione verifica periodicamente la compatibilità della relativa parte di PSC con l'andamento dei lavori, aggiornando il piano ed in particolare il cronoprogramma dei lavori, se predisposto e se necessario.

Le Analisi delle lavorazioni: tale parte deve essere esplicitata suddividendo l'esecuzione dell'opera nelle singole fasi di lavoro del cantiere in oggetto e, quando la complessità lo richiede, in sottofasi di lavoro, evitando le generalizzazioni non coerenti con i casi in esame:

- per ogni fase / sottofase devono risultare compiutamente analizzati e gestiti i rischi connessi, con specifica attenzione ai rischi individuati in particolare per l'area in oggetto di infortunio (seppellimento, caduta dall'alto di persone e materiali, investimento di veicoli in area di cantiere, elettrocuzione, stabilità della pareti negli scavi, rischi di incendio ed esplosione o connessi con demolizioni o manutenzioni estese) e malattia professionale (rumore, inquinamento dell'aria in generale ed in particolare nel caso di presenza di

- inquinanti ad alta criticità, comfort e stress termico, ecc.);
- per ogni fase / sottofase e per ogni elemento di rischio vanno indicate le scelte progettuali ed/o organizzative, le procedure, le misure preventive e protettive richieste per eliminare o ridurre al minimo i rischi lavorativi. Ove necessario vanno redatte tavole, disegni tecnici, schizzi esplicativi. Vanno altresì indicate le misure di coordinamento necessarie a attuare quanto detto sopra.

Analisi e gestione delle interferenze fra le lavorazioni: le interferenze devono essere evidenziate con la predisposizione e l'analisi del cronoprogramma integrato con qualsiasi altro strumento utile per una corretta gestione spazio / temporale delle lavorazioni.

- il CSP indica nel PSC le misure atte ad eliminare i rischi di interferenza, le prescrizioni operative per lo sfasamento spaziale e temporale delle lavorazioni interessate e le modalità di verifica delle prescrizioni;
- il CSE verifica la compatibilità del PSC con l'andamento dei lavori aggiornando ove necessario il PSC ed in particolare il cronoprogramma e gli altri documenti sopra detti.

F) Misure di coordinamento relative all'uso comune da parte di più imprese e lavoratori autonomi, come scelta di pianificazione lavori finalizzata alla sicurezza, di apprestamenti, attrezzature, infrastrutture, mezzi e servizi di protezione collettiva, di cui ai punti 2.3.4. e 2.3.5. e dei mezzi logistici.

punto 2.3.4.	Le misure di coordinamento relative all'uso comune di apprestamenti, attrezzature, infrastrutture, mezzi e servizi di protezione collettiva, sono definite analizzando il loro uso comune da parte di più imprese e lavoratori autonomi.
punto 2.3.5.	Il coordinatore per l'esecuzione dei lavori integra il PSC con i nominativi delle imprese esecutrici e dei lavoratori autonomi tenuti ad attivare quanto previsto al punto 2.2.4 ed al punto 2.3.4 e, previa consultazione delle imprese esecutrici e dei lavoratori autonomi interessati, indica la relativa cronologia di attuazione e le modalità di verifica.

Tali misure vengono regolamentate indicando:

- i responsabili della predisposizione di attrezzature, mezzi e servizi, e procedure, etc., con relativi tempi di fruizione comune;
- le modalità e vincoli degli altri soggetti;
- le modalità delle verifiche nel tempo e relative responsabilità.

G) Modalità organizzative della cooperazione e del coordinamento, nonché della reciproca informazione, fra i datori di lavoro e tra questi ed i lavoratori autonomi.

H) Organizzazione prevista per il servizio di pronto soccorso, antincendio ed evacuazione dei lavoratori, nel caso in cui il servizio di gestione delle emergenze è di tipo comune, nonché nel caso di cui all'articolo 104, comma 4 del D.lgs. 81/2008;

il PSC contiene anche i riferimenti telefonici delle strutture previste sul territorio al servizio del pronto soccorso e della prevenzione incendi;

I) Durata prevista delle lavorazioni, delle fasi di lavoro e, quando la complessità dell'opera lo richieda, delle sottofasi di lavoro, che

costituiscono il cronoprogramma dei lavori, nonché l'entità presunta del cantiere espressa in uomini-giorno;

La durata delle lavorazioni divisa per fasi e sottofasi di lavoro esplicitata nel cronoprogramma dei lavori: ove necessario vanno esplicitate, con indicazione dei criteri di relativa gestione, le presenze delle singole imprese esecutrici addette all'attività di fase / sottofase e, qualora permangano rischi di interferenze, esse vanno evidenziate unitamente alle misure organizzative di cui al punto D). Correda il cronoprogramma la stima dell'entità presunta del cantiere espressa in uomini / giorno.

L) Stima dei costi della sicurezza, ai sensi del punto 4.1.

punto 4.1.	<p>4.1.1. Ove è prevista la redazione del PSC ai sensi del Titolo IV, Capo I, del presente decreto, nei costi della sicurezza vanno stimati, per tutta la durata delle lavorazioni previste nel cantiere, i costi:</p> <ul style="list-style-type: none">a) degli apprestamenti previsti nel PSC;b) delle misure preventive e protettive e dei dispositivi di protezione individuale eventualmente previsti nel PSC per lavorazioni interferenti;c) degli impianti di terra e di protezione contro le scariche atmosferiche, degli impianti antincendio, degli impianti di evacuazione fumi;d) dei mezzi e servizi di protezione collettiva;e) delle procedure contenute nel PSC e previste per specifici motivi di sicurezza;f) degli eventuali interventi finalizzati alla sicurezza e richiesti per lo sfasamento spaziale o temporale delle lavorazioni interferenti;g) delle misure di coordinamento relative all'uso comune di apprestamenti, attrezzature, infrastrutture, mezzi e servizi di protezione collettiva. <p>4.1.2. Per le opere rientranti nel campo di applicazione del D.lgs. n. 50 del 18 aprile 2016 e successive modifiche e per le quali non è prevista la redazione del PSC ai sensi del Titolo IV Capo I, del D.lgs. 81/2008, le amministrazioni appaltanti, nei costi della sicurezza stimano, per tutta la durata delle lavorazioni previste nel cantiere, i costi delle misure preventive e protettive finalizzate alla sicurezza e salute dei lavoratori.</p> <p>4.1.3. La stima dovrà essere congrua, analitica per voci singole, a corpo o a misura, riferita ad elenchi prezzi standard o specializzati, oppure basata su prezziari o listini ufficiali vigenti nell'area interessata, o sull'elenco prezzi delle misure di sicurezza del committente; nel caso in cui un elenco prezzi non sia applicabile o non disponibile, si farà riferimento ad analisi costi complete e desunte da indagini di mercato. Le singole voci dei costi della sicurezza vanno calcolate considerando il loro costo di utilizzo per il cantiere interessato che comprende, quando applicabile, la posa in opera ed il successivo smontaggio, l'eventuale manutenzione e l'ammortamento.</p> <p>4.1.4. I costi della sicurezza così individuati, sono compresi nell'importo totale dei lavori, ed individuano la parte del costo dell'opera da non assoggettare a ribasso nelle offerte delle imprese esecutrici.</p> <p>4.1.5. Per la stima dei costi della sicurezza relativi a lavori che si rendono necessari a causa di varianti in corso d'opera o dovuti alle variazioni previste dagli articoli 1659, 1660, 1661 e 1664, secondo comma, del codice civile, si applicano le disposizioni contenute nei punti 4.1.1, 4.1.2</p>
------------	---

	<p>e 4.1.3. I costi della sicurezza così individuati, sono compresi nell'importo totale della variante, ed individuano la parte del costo dell'opera da non assoggettare a ribasso.</p> <p>4.1.6. Il direttore dei lavori liquida l'importo relativo ai costi della sicurezza previsti in base allo stato di avanzamento lavori, previa approvazione da parte del coordinatore per l'esecuzione dei lavori quando previsto.</p>
--	---

IL PIANO OPERATIVO DI SICUREZZA (POS)

Prima dell'inizio dei lavori, l'impresa consegna al CSE il POS. Esso è redatto da ciascun datore di lavoro delle imprese esecutrici in riferimento al singolo cantiere interessato e per le lavorazioni di pertinenza dell'impresa stessa.

Il POS dei subappaltatori viene consegnato al coordinatore per la sicurezza direttamente o per tramite dell'impresa appaltante.

Il Piano Operativo di Sicurezza deve contenere:

- a. Dati identificativi dell'impresa esecutrice: il nominativo del datore di lavoro, gli indirizzi ed i riferimenti telefonici della sede legale e di un referente presso il cantiere; la specifica attività e le singole lavorazioni svolte in cantiere dall'impresa esecutrice e dai lavoratori autonomi subaffidatari; i nominativi degli addetti al pronto soccorso, antincendio ed evacuazione dei lavoratori e, comunque, alla gestione delle emergenze in cantiere, del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza, aziendale o territoriale, ove eletto o designato; il nominativo del medico competente ove previsto; il nominativo del responsabile del servizio di prevenzione e protezione; i nominativi del direttore tecnico di cantiere e del capocantiere; il numero e le relative qualifiche dei lavoratori dipendenti dell'impresa esecutrice e dei lavoratori autonomi operanti in cantiere per conto della stessa impresa, lavoratori che **dovranno essere dotati di specifico documento di identificazione (tipo Badge) con indicate l'impresa di appartenenza, l'identità e la fotografia del lavoratore;**
- b. Specifiche mansioni, inerenti la sicurezza, svolte in cantiere da ogni figura nominata allo scopo dall'impresa esecutrice.
- c. Descrizione dell'attività di cantiere, delle modalità organizzative e dei turni di lavoro.
- d. Elenco delle opere provvisorie di notevole importanza, delle macchine e degli impianti utilizzati nel cantiere.
- e. Elenco delle sostanze e preparati pericolosi utilizzati nel cantiere con le relative schede di sicurezza.
- f. Modalità ed esito del rapporto di valutazione del rumore.
- g. Individuazione delle misure preventive e protettive, integrative e di dettaglio rispetto a quelle contenute nel PSC quando previsto, adottate in relazione ai rischi connessi alle proprie lavorazioni svolte in cantiere:
- h. Procedure complementari e di dettaglio, richieste dal PSC quando previsto.
- i. Elenco dei dispositivi di protezione individuale forniti ai lavoratori occupati in cantiere.
- j. Documentazione in merito all'informazione ed alla formazione fornite ai lavoratori occupati in cantiere.

NORMATIVA DI RIFERIMENTO

L'impresa esecutrice è tenuta al rispetto del piano di sicurezza e delle vigenti normative e disposizioni di legge sotto elencate:

D.P.R. 19 marzo 1956 n. 303 – art. 64

Norme generali per l'igiene del lavoro.

D.P.R. 30 giugno 1965 n. 1124

Testo unico delle disposizioni per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie

D.P.R. 25 luglio 1996 n. 459	professionali. Regolamento per l'attuazione delle direttive 89/392/Cee, 91/368/Cee e 93/68/Cee concernenti il riavvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative alle macchine.
D.M. 3 dicembre 1985	Classificazione e disciplina dell'imballaggio e dell'etichettatura delle sostanze pericolose, in attuazione delle direttive emanate dal Consiglio della Commissione delle Comunità europee (e successive modifiche ed integrazioni).
D.lgs. 4 dicembre 1992 n. 475	Attuazione della direttiva 89/686/Cee del Consiglio del 21 dicembre 1989, in materia di riavvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative ai dispositivi di protezione individuale (e successive modifiche ed integrazioni).
L. 5 marzo 1990 n. 46 – artt. 8,14 e 16	Norme per la sicurezza degli impianti (e relativo regolamento di applicazione).
DM 22 gennaio 2008 n. 37	Regolamento concernente l'attuazione dell'articolo 11-quaterdecies, comma 13, lettera a) della legge n. 248 del 2005, recante riordino delle disposizioni in materia di attività di installazione degli impianti all'interno degli edifici.
D.lgs. 9 aprile 2008 n. 81	Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro.
Art. 2087 del Codice Civile	Relativo alla tutela delle condizioni di lavoro.
Art. 673 del Codice Penale	Relativo all'omesso collocamento o rimozione di segnali o ripari (in luoghi di pubblico transito).
Norme C.E.I.	
Norme I.S.P.E.S.L.	
Norme V.V.F.	
Norme C.T.I.	
Regolamenti A.S.L.	
Regolamento Edilizio Città di Vimodrone	

MODALITA' DI GESTIONE DEL PIANO DI SICUREZZA

Gestione del piano

Il piano di sicurezza e coordinamento è parte integrante del contratto per l'esecuzione dell'opera. L'impresa provvederà affinché tutte le imprese esecutrici ed i lavoratori autonomi che interverranno in cantiere ricevano copia del piano di sicurezza e coordinamento. L'impresa aggiudicataria, prima dell'inizio dei lavori, dovrà consegnare al coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione, copia del Piano Operativo di Sicurezza (POS), relativo alle attività di realizzazione dell'opera acquisite in fase d'appalto. Di conseguenza, il Coordinatore della Sicurezza integrerà il Progetto Sicurezza, dandone riscontro scritto al Committente, al Direttore dei Lavori ed alle imprese che dovranno operare in cantiere. L'impresa aggiudicataria dovrà attestare la consegna del piano di sicurezza e coordinamento alle altre imprese esecutrici, ai lavoratori autonomi ed ai fornitori mediante la compilazione dell'apposito modulo presente in allegato I, consegnando copia dei moduli opportunamente compilati al coordinatore per l'esecuzione.

Coordinamento delle Imprese e dei lavoratori autonomi

L'impresa, nel caso in cui faccia ricorso al lavoro di altre imprese esecutrici o lavoratori autonomi, provvederà al coordinamento delle stesse secondo quanto previsto dal piano di sicurezza e coordinamento. Nell'ambito di questo coordinamento, sarà compito dell'impresa aggiudicataria trasmettere alle imprese esecutrici e fornitrici la documentazione della sicurezza, incluse tutte le decisioni prese durante le riunioni per la sicurezza ed i sopralluoghi e le ispezioni in cantiere eseguiti dal coordinatore per l'esecuzione. Le imprese esecutrici dovranno documentare al coordinatore per l'esecuzione ed al responsabile dell'impresa aggiudicataria, l'adempimento delle eventuali prescrizioni emanate mediante l'invio di formale comunicazione.

Riunioni di Coordinamento

Riunione preliminare

Preliminarmente all'inizio dei lavori sarà effettuata una riunione presieduta dal Coordinatore per la Sicurezza; a questa riunione parteciperanno obbligatoriamente tutti i responsabili di cantiere delle ditte esecutrici e tutti i lavoratori autonomi nonché le eventuali ditte fornitrici coinvolte in attività di cantiere. Durante la riunione preliminare, il Coordinatore della Sicurezza in fase di esecuzione illustrerà le caratteristiche principali del piano di sicurezza e coordinamento ai soggetti a cui sono stati attribuiti gli incarichi e le competenze all'interno del cantiere. Nell'ambito della riunione dovranno essere formalmente comunicati i nominativi dei responsabili in cantiere delle imprese esecutrici dei responsabili/addetti del servizio di prevenzione e protezione dai rischi (eventuali) delle varie imprese presenti in cantiere e dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza (se presenti).

Riunioni periodiche

Periodicamente durante l'esecuzione dei lavori saranno effettuate delle riunioni con modalità simili a quella preliminare. Durante la riunione in relazione allo stato di avanzamento dei lavori si valuteranno i problemi inerenti la sicurezza ed il coordinamento delle attività che si dovranno svolgere in cantiere e le interferenze tra le attività lavorative. Al termine dell'incontro sarà redatto un verbale da sottoscrivere da parte di tutti i partecipanti. La cadenza di queste riunioni sarà coerente con le esigenze di sicurezza del cantiere. Il Coordinatore della Sicurezza, anche in relazione all'andamento dei lavori, ha facoltà di convocare riunioni straordinarie e/o di variare la frequenza delle riunioni periodiche.

Consultazione

Nel corso di un'apposita riunione, alla presenza dei responsabili di tutte le imprese presenti in cantiere e dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza, dovranno essere esaminati e discussi alcuni importanti punti:

- a) i rischi connessi all'esecuzione dei lavori e le corrispondenti misure di sicurezza, da adottare singolarmente o collettivamente, per far fronte a tali rischi;
- b) la discussione del piano di sicurezza e coordinamento di cantiere, integrato con il piano operativo di sicurezza dell'impresa e delle altre imprese esecutrici e le eventuali osservazioni dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza;
- c) gli obblighi e le responsabilità in merito all'applicazione pratica dei provvedimenti di sicurezza da adottare;
- d) la definizione delle modalità per l'espletamento dei compiti dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza;
- e) l'informazione, la formazione e la sensibilizzazione dei lavoratori riguardo l'uso dei mezzi personali di protezione;
- f) la programmazione delle riunioni periodiche di sicurezza.

INDIVIDUAZIONE, ANALISI E VALUTAZIONE DEI RISCHI DOVUTI ALLE CARATTERISTICHE DEL CANTIERE

AREA DI CANTIERE

Caratteristiche intrinseche del cantiere

Presenza nell'area di cantiere di linee aeree e condutture sotterranee, impianti tecnologici sottotraccia etc., causa di eventuali rischi per il cantiere. Ad esempio si deve fare attenzione alla presenza di linee aeree elettriche in fase di sistemazione ed uso dei ponteggi o dei mezzi di sollevamento, informando e cooperando attivamente con gli Enti preposti al controllo di tali cavi fin dalla fase di allestimento del cantiere; muovere i mezzi di sollevamento solo in posizione di azione sicura.

Rischi che l'ambiente circostante induce sul cantiere

Nel contesto ambientale nel quale è chiamata a muoversi l'Impresa appaltatrice possono determinarsi delle circostanze tali per cui i lavori nel cantiere rischiano di interferire con persone ed attività presenti nell'area, come ad esempio:

- interferenze lungo il percorso fra la strada pubblica e il cantiere fra i veicoli e il personale dell'Impresa appaltatrice, con le persone e le attività presenti su detto tragitto;
- interferenze nella zona antistante il cantiere, fra i veicoli e il personale del cantiere con le persone e/o le attività che hanno come loro riferimento la struttura sede dei lavori o sue vicinanze;
- Interferenze, negli ambienti interni della struttura, fra le attività del cantiere e gli utenti, visitatori, personale dipendente dell'ente e altre ditte appaltatrici di servizi o di manutenzioni.

Procedure da seguire in caso di condizioni atmosferiche avverse.

Evento atmosferico	Che cosa fare
In caso di forte pioggia e/o di persistenza della stessa Rischio scivolamento	<ul style="list-style-type: none">Sospendere le lavorazioni in esecuzioni ad eccezione di interventi di messa in sicurezza.Ricoverare eventuali maestranze nelle apposite aree delimitate del cantiere.Prima della ripresa dei lavori procedere a:<ol style="list-style-type: none">Verificare, se presenti, la consistenza delle pareti degli scavi.Verificare la conformità delle opere provvisorie.Controllare che eventuali collegamenti elettrici siano attivi ed efficaci.Controllare che le macchine e le attrezzature non abbiano subito danni.La ripresa dei lavori deve essere autorizzata dal preposto a seguito delle verifiche tecniche e dell'eventuale messa in sicurezza del cantiere.
In caso di forte vento Pericolo nell'utilizzo dei mezzi di sollevamento	<ul style="list-style-type: none">Sospendere le lavorazioni in esecuzioni ad eccezione di interventi di messa in sicurezza.Ricoverare eventuali maestranze nelle apposite aree delimitate del cantiere.Prima della ripresa dei lavori procedere a:<ol style="list-style-type: none">verificare la consistenza delle armature e puntelli degli scavi, ove presenti.Controllare la conformità degli apparecchi di sollevamento.Controllare la regolarità delle opere provvisorie in genere.La ripresa dei lavori deve essere autorizzata dal preposto a seguito delle verifiche tecniche e dell'eventuale messa in sicurezza del cantiere.

In caso di neve	<ul style="list-style-type: none"> Sospendere le lavorazioni in esecuzioni ad eccezione di interventi di messa in sicurezza. <ul style="list-style-type: none"> Ricoverare eventuali maestranze nelle apposite aree delimitate del cantiere. Prima della ripresa dei lavori procedere a: <ol style="list-style-type: none"> Verificare la portata di eventuali strutture coperte dalla neve, se del caso, sgombrare le strutture dalla presenza della neve; Verificare se presenti la consistenza delle pareti degli scavi; Verificare la conformità delle opere provvisoriale; Controllare che i collegamenti elettrici siano attivi ed efficaci; Controllare che le macchine e le attrezzature non abbiano subito danni; La ripresa dei lavori deve essere autorizzata dal preposto a seguito delle verifiche tecniche e dell'eventuale messa in sicurezza del cantiere.
In caso di gelo	<ul style="list-style-type: none"> Sospendere tutte le lavorazioni in esecuzione ad eccezione di interventi di messa in sicurezza. Prima della ripresa dei lavori procedere a: <ol style="list-style-type: none"> Verificare gli eventuali danni provocati dal gelo alle macchine e alle opere provvisoriale; Verificare, se presenti, la consistenza delle pareti degli scavi. Verificare la conformità delle opere provvisoriale. Controllare che i collegamenti elettrici siano attivi ed efficaci. Controllare che le macchine e le attrezzature non abbiano subito danni. Verificare la presenza di lastre di ghiaccio. La ripresa dei lavori deve essere autorizzata dal preposto a seguito delle verifiche tecniche e dell'eventuale messa in sicurezza del cantiere.
In caso di forte nebbia	<ul style="list-style-type: none"> All'occorrenza sospendere le lavorazioni in esecuzione; Sospendere l'attività dei mezzi di sollevamento (gru e autogrù) in caso di scarsa visibilità; Sospendere l'eventuale attività dei mezzi di movimento terra, stradali ed autocarri. La ripresa dei lavori deve essere autorizzata dal preposto a seguito delle verifiche tecniche e dell'eventuale messa in sicurezza del cantiere.
In caso di freddo con temperature sotto zero e/o particolarmente rigida	<ul style="list-style-type: none"> All'occorrenza sospendere le lavorazioni in esecuzione. Ricoverare eventuali maestranze negli appositi locali di ricovero e/o aree di cantiere. La ripresa dei lavori deve essere autorizzata dal preposto a seguito delle verifiche tecniche e dell'eventuale messa in sicurezza del cantiere.
In caso di forte caldo con temperatura oltre 35 gradi	<ul style="list-style-type: none"> All'occorrenza sospendere le lavorazioni in esecuzione; Riprendere le lavorazioni a seguito del raggiungimento di una temperatura accettabile. La ripresa dei lavori deve essere autorizzata dal preposto a seguito delle verifiche tecniche e dell'eventuale messa in sicurezza del cantiere.

RISCHI INDOTTI AL CANTIERE DALLE PREESISTENZE IN SITO.

Servizi interrati e linee aeree.

L'Impresa, nel caso particolare di cantieri in cui sono previste attività di scavo, avrà l'obbligo di contattare gli Enti erogatori, anche durante le riunioni di coordinamento, per avere un quadro chiaro della presenza dei sottoservizi esistenti e della tipologia delle linee aeree presenti, poiché potrebbe presentarsi il rischio di elettrocuzione o di intercettazione delle condotte di distribuzione di gas metano.

Reti di alimentazione interrate con rischio di elettrocuzione

L'Impresa dovrà, preventivamente all'avvio degli scavi, richiedere il coordinamento dei sottoservizi ed eseguire eventuali sondaggi, utilizzando dispositivi di rilevazione automatica dei cavi elettrici, provvedendo nel contempo alla loro segnalazione con picchetti e cartellini di identificazione. In ogni caso l'Impresa dovrà preventivamente dimostrare di essere in possesso di adeguata assicurazione contro i danni che potessero verificarsi a cose e persone e per interruzioni dell'erogazione dei servizi. In caso di lavori in prossimità di elettrodotti o linea di alimentazione della trazione metropolitana, dovranno essere adottate misure di prevenzione idonee. In presenza di tralicci AT occorre richiedere all'Ente gestore l'esatta posizione della maglia costituente la rete di terra che potrebbe interessare l'area del cantiere; non appena nota l'ubicazione della maglia di dispersione dovrà essere valutata la possibilità di modificarla, allontanandola dal cantiere per ridurre il valore di tensione verso terra in corrispondenza del cantiere in caso di scariche atmosferiche o guasti verso terra dell'elettrodotto. Devono essere garantite le distanze di rispetto dai cavi dell'elettrodotto fissate dall'art. 5 del D.P.C.M. 23/04/92 n. 284 e dall'art. 2.1.08 del D.M. del 21/03/88; in ogni caso si dovrà adottare, rispetto alle distanze imposte dalle norme, un ulteriore franco cautelativo che tenga conto di possibili eventi aggravanti quali l'umidità ambientale, l'oscillazione dei carichi, errori di manovra degli automezzi ecc. Per impedire che mezzi di sollevamento in manovra possano accidentalmente trovarsi entro il franco di rispetto delle linee dell'elettrodotto (autogru, gru, etc.), si rende opportuno limitare l'accesso all'area pericolosa con sbarramenti e segnaletica o, qualora ciò non risulti possibile realizzare schermature poste sugli accessi all'area ed alla quota limite ritenuta di sicurezza. In caso di lavori in prossimità di linee elettriche aeree in AT o MT sono da privilegiare prioritariamente i seguenti interventi di prevenzione:

- disattivazione della linea (se possibile);
- isolamento della linea per mezzo di protezioni isolanti;
- schermatura della linea.

Gli operatori devono essere specificatamente informati sia della presenza del rischio, della sua gravità e delle misure di prevenzione da mettere in atto.

Rete di distribuzione metano

Il rischio relativo a questa rete è presente nelle attività di scavo; il rischio maggiore si incontra nella realizzazione della rete di raccolta acque meteoriche, allorché ci si dispone a realizzare gli allacciamenti tra le quote delle caditoie ed i collettori di fognatura. In questi casi l'impresa esecutrice dovrà assumere informazioni preventive circa la posizione e la profondità delle tubazioni presso gli Enti gestori; informarsi circa il tipo di esercizio della rete (media o alta pressione). Verificare dagli stessi anche la possibile presenza di reti di segnalazione dell'esistenza di tubi sottostanti e la relativa quota (mediamente circa 50 cm dalla generatrice superiore). In caso di dubbi circa la posizione delle tubazioni, procedere con sondaggi eseguiti a mano; le dimensioni degli scavi di sondaggio devono essere limitate al minimo necessario, **l'uso di mezzi meccanici è consentito solo per lo strato di pavimentazione corrispondente al cassonetto stradale.** Le tubazioni interrate non devono essere, a seguito dello scavo, utilizzate come punti di appoggio o di ancoraggio per altre strutture provvisorie; se lo scavo interessa il piano di appoggio del tubo

devono essere previste misure per il sostegno temporaneo locale della tubazione. **È di regola vietato l'uso di fiamme libere**, o di attrezzature di lavoro che producano scintille, in prossimità delle tubazioni di gas; a meno che non si procede ad una verifica strumentale dell'assenza di gas. Le attività di scavo e **l'uso dei mezzi meccanici in presenza di gas devono essere immediatamente sospesi**, accertata la presenza di gas deve essere fatto evacuare immediatamente lo scavo e deve essere delimitata e presidiata stabilmente l'area, fino all'arrivo dei tecnici dell'Ente gestore del servizio per la riparazione. Qualora gli scavi interessino parzialmente parti interrato di edifici, in cui devono essere realizzati attraversamenti, occorre che questi ultimi siano sigillati con cura onde evitare infiltrazioni di gas. Nel caso di protezione catodica di nuove tubazioni metalliche, ed in presenza di reti gas in acciaio, devono essere presi accordi con l'Ente gestore per eseguire prove di interferenza elettrica secondo le prescrizioni della norma UNI 9783. Nel caso di tubazioni interferenti devono essere previste misure di sicurezza idonee. Tubazione gas superiore a reti di trasporto liquido (acquedotti, fognature): se la perdita ha ridotto la consistenza dello strato sabbioso o ghiaioso di appoggio del tubo gas per dilavamento, ripristinare la stabilità con riporto di materiale compattato. Nel caso di materiale alterabile (argille, limi) deve essere rimosso tutto il terreno alterato. Tubazioni parallele: verificare che il terreno posto tra le tubazioni non sia franato al di sotto della tubazione di gas per effetto dello scavo, in tal caso rimuovere il terreno fangoso e ripristinare la stabilità con sabbia compattata. Tubazione gas inferiore a reti di trasporto liquido (acquedotti fognature): accertarsi che la perdita di liquido dalla tubazione superiore non causi dilavamento del terreno e quindi possibile rischio di asportazione dello strato di terreno posto tra i due condotti. In tal caso procedere al ripristino con sabbia compattata. Nel caso di scavi di gallerie poste inferiormente a tubazioni gas (esempio per gli allacciamenti fognari degli edifici), armare la volta della galleria con conglomerato cementizio magro o materiale arido compatto.

Rete di raccolta delle acque meteoriche

Più che un rischio diretto verso le attività lavorative, è una accortezza da mantenere nello svolgimento dei lavori stessi. Vi è infatti la possibilità di ostruire accidentalmente i pozzetti di raccolta con conglomerati bituminosi e/o materiali di risulta o di impedire il libero scorrimento delle acque meteoriche con accatastamenti di materiale che ostacolano il convogliamento delle acque verso le caditoie. Si prescrive pertanto che tra i compiti del Direttore Tecnico di cantiere ci sia quello di identificare un preposto alla verifica del corretto stoccaggio dei materiali e dello stato di funzionamento di pozzetti e caditoie fino all'avvenuta restituzione delle aree di cantiere; tale misura dovrà in particolare essere attivata prima delle soste dei lavori (orario notturno e festività) per il rischio che a seguito di abbondanti precipitazioni possano verificarsi accumuli di acque verso le proprietà confinanti, tali da produrre infiltrazioni e danni verso le stesse. A tale proposito l'Impresa dovrà preventivamente dimostrare di essere in possesso di adeguata assicurazione contro i danni che potessero verificarsi a causa di eventi meteorici o incidenti alla rete di raccolta posta nel cantiere o nelle immediate vicinanze.

Rete di raccolta fognaria

Il rischio di urto accidentale contro i canali fognari è ridotto perché gli scavi per la eventuale sottostruttura stradale hanno una profondità tale da non interferire con quelle della fognatura. Si prescrive comunque che l'Impresa sia munita di assicurazione contro l'interruzione del servizio causato da urti conseguenti alle attività di scavo. L'Impresa dovrà assumere informazioni preventive circa la posizione e la profondità delle tubazioni presso l'Ente gestore; al fine di ridurre il rischio di contaminazione biologica durante i lavori in prossimità della rete fognaria (scavi, allacciamenti, pulizia, etc.) si prescrive di operare con l'uso dei dispositivi di protezione individuale previsti.

Rete acquedotto

Le tubazioni della distribuzione dell'acqua potabile possono interferire con gli allacciamenti della

rete di raccolta delle acque meteoriche e provenienti dai fabbricati limitrofi. Esiste pertanto il rischio di urto accidentale durante la fase di realizzazione di tali opere. Si prescrive che le cautele da seguire durante le attività di scavo (sondaggio e successivo tracciamento per la delimitazione delle interferenze) risultino particolarmente attente laddove esiste il rischio di interrompere l'erogazione, oltre che del servizio essenziale di erogazione di acqua, anche di quello che alimenta dispositivi di sicurezza quali gli idranti antincendio. Per ridurre il rischio, l'impresa dovrà assumere informazioni preventive circa la posizione e la profondità delle tubazioni presso gli Enti gestori; identificare le derivazioni di presa sul sito, ricercando i relativi chiusini sui marciapiedi e a filo strada. In caso di intercettamento accidentale durante gli scavi, abbandonare gli stessi e provvedere ad informare tempestivamente l'unità operativa dell'Ente gestore. Si prescrive che l'Impresa sia munita di assicurazione contro l'interruzione del servizio causato da urti conseguenti alle attività di scavo.

Linee aeree: rete di alimentazione e reti per illuminazione pubblica

È il rischio costituito dalla eventuale presenza di cavi aerei ed eventuale tiranteria posta ad un'altezza variabile da 4 a 12 m da terra. Analogamente potrebbe esistere il cavo aereo di alimentazione dell'illuminazione pubblica che presenta rischi analoghi. In ogni caso si prescrive che il responsabile di cantiere, o altra persona da lui individuata, verifichi che gli eventuali mezzi di sollevamento abbiano disposto il braccio di sollevamento in posizione orizzontale prima di allontanarsi dall'area di cantiere, onde escludere il rischio di contatto con linee elettriche aeree adiacenti al cantiere. Utilizzare mezzi di protezione individuale dielettrici, purché garantiscano anche le altre funzioni protettive e non operare in condizioni di umidità atmosferica. Le parti del corpo prive di copertura isolante devono essere mantenute rigorosamente ad una distanza minima di 20 cm dalle parti in tensione; l'abbigliamento dell'operatore deve proteggere le parti più esposte, sia al contatto accidentale con elementi in tensione sia al manifestarsi di fiammate per corto circuito accidentale; la protezione deve riguardare tutto il corpo (per proteggersi da eventuali contatti accidentali o archi elettrici l'operatore è tenuto ad indossare una visiera trasparente ed un elmetto dielettrico, oltre a guanti e scarpe isolanti). Per ridurre i rischi di investimento, oltre alla prevista segnaletica verticale, impiegare movieri, aventi anche la funzione di regolare il passaggio dei pedoni.

Gestione dei prodotti di scarto derivanti dalle attività di manutenzione delle pavimentazioni bituminose

Il responsabile del cantiere deve porre particolare attenzione alla gestione dei prodotti di scarto derivanti dalla manutenzione delle pavimentazioni stradali e/o pedonali, in particolar modo la fresatura e/o disfacimento. Egli è responsabile del corretto stoccaggio, nonché dell'evacuazione, dei detriti, delle macerie e dei rifiuti prodotti. Il decreto attuativo del Ministro dell'Ambiente sui rifiuti non pericolosi impone un nuovo modo di affrontare la manutenzione delle pavimentazioni stradali bituminose in cui la fresatura del manto esistente è l'attività principale. L'indirizzo risolutivo per il recupero della maggior parte delle pavimentazioni bituminose sarebbe quello di procedere ad un recupero in sito del materiale bituminoso e restituirlo alle sue caratteristiche originali con un riciclaggio così detto a freddo (impiegando emulsioni bituminose formate da acqua, bitume e additivi vari) con notevoli benefici. Anche quando i residui venissero condotti in discarica autorizzata il responsabile di cantiere deve verificare che ciò venga effettuato secondo le norme vigenti.

Rinvenimento accidentale di rifiuti

Quando durante l'andamento dei lavori vengano ritrovate accidentalmente modeste quantità di rifiuti civili o industriali sospettati di contenere sostanze pericolose per la salute e per l'ambiente, i lavori di scavo dovranno essere immediatamente interrotti procedendo al ricoprimento del rifiuto con teli di polietilene ed alla delimitazione del sito con cartelli di avviso del pericolo, informando di

tale rinvenimento il responsabile di cantiere che provvederà, in funzione della natura e della quantità del materiale, a richiedere l'intervento del Coordinatore per l'esecuzione, dell'Azienda Pubblica per la raccolta dei rifiuti o altra Impresa specializzata e autorizzata. I rifiuti abbandonati, ovvero quelli che possono essere presenti nei cantieri dopo l'avvio dei lavori, imputabili sia alle attività (imballaggi e contenitori, materiali di risulta artificiali o naturali provenienti da scavi e demolizioni, liquidi per la pulizia e la manutenzione di macchine ed attrezzature, rifiuti provenienti dai consumi dei pasti) sia dall'abbandono sul terreno, precedente o contestuale alle opere, da parte di ignoti, dovranno essere segnalati all'attenzione del Coordinatore per l'esecuzione, per poter essere trasportati eventualmente presso discarica autorizzata da parte di impresa specializzata. Per quanto riguarda i rifiuti prodotti dalle attività si forniscono nel seguito le diverse tipologie di trattamento e smaltimento:

- a) rifiuti assimilabili agli urbani provenienti dal consumo dei pasti, che possono essere conferiti nei contenitori di raccolta presenti in zona;
- b) imballaggi ed assimilati in carta, cartone, plastica, legno ecc. da destinare al riutilizzo e riciclaggio;
- c) rifiuti speciali non pericolosi derivanti dall'uso di sostanze utilizzate come materie prime ed accessorie durante i lavori;
- d) rifiuti speciali pericolosi originati dall'impiego, dai residui e dai contenitori di sostanze e prodotti chimici utilizzati in cantiere, il cui grado di pericolosità può essere valutato esaminando le schede di sicurezza e l'etichettatura.

Il responsabile di cantiere dovrà curare la definizione degli eventuali criteri integrativi in base alle seguenti considerazioni:

- I rifiuti speciali non pericolosi e pericolosi di cui ai punti b), c) e d) possono originare rischi per i lavoratori e danni ambientali, e quindi andranno trattati correttamente; dovranno infatti essere separati in contenitori specifici ed idonei ai rischi presenti, ubicati in aree ben individuate nella area del cantiere.
- I rifiuti liquidi pericolosi, quali gli olii esausti ed i liquidi di lavaggio delle attrezzature che manipolano composti chimici (es. betoniera) dovranno essere stoccati in recipienti etichettati posti al coperto, utilizzando un bacino di contenimento in grado di contenere eventuali sversamenti.

L'impresa incaricata dell'attività dovrà provvedere all'allontanamento quotidiano dei materiali di demolizione e di quanto non riutilizzabile in sito. Il direttore tecnico di cantiere è tenuto, in qualità di delegato dal datore di lavoro, a curare che il deposito e l'allontanamento dei materiali avvengano correttamente e che gli spostamenti di uomini e materiali all'interno del cantiere avvenga in condizioni ordinate e di sufficiente salubrità, secondo quanto prescritto dal D.lgs. 81/2008, nonché dai decreti legislativi 05/02/1997 n. 22 e 08/11/1997 n. 389 e dalle altre norme eventualmente vigenti al momento dell'esecuzione dei lavori. Il responsabile di cantiere è tenuto a garantire una corretta gestione dei rifiuti conferendoli a soggetti specificatamente autorizzati allo smaltimento a norma di legge, provvedendo che durante il trasporto siano accompagnati da un formulario di identificazione sul nuovo modello riportato nei DD.MM. 145 e 148 del 1/4/1998 che costituiscono regolamenti per la definizione e l'approvazione del modello e dei contenuti del formulario di accompagnamento dei rifiuti ai sensi del citato D.lgs. 22/97. Nel caso di reperimento di rifiuti dispersi, ovvero di tutti i rifiuti esistenti sul sito, ma non direttamente rintracciabili sulla base di un primo esame visivo (cisterne, amianto, tubazioni abbandonate, rifiuti industriali e civili) e di quelli non direttamente visibili ma di cui si presuppone l'esistenza sulla base della conoscenza della precedente attività esplicata sul sito (es. liquidi dispersi nel terreno da attività industriali), giudicati pericolosi durante le attività, il responsabile del cantiere dovrà provvedere affinché il personale provveda ad indossare immediatamente adeguati dispositivi di protezione. Qualora la tipologia di materiale rinvenuto richieda l'utilizzo di manodopera appositamente formata e dotata di specifica sorveglianza sanitaria (es. lavori in presenza di amianto), si dovrà provvedere a sostituire il personale operante con altro adeguato. L'impresa dovrà inoltre istruire i propri addetti circa le corrette procedure di raccolta, stoccaggio e smaltimento di rifiuti potenzialmente infettivi, il rischio

è presente in modo particolare durante le attività di pulizia, estirpazione dello strato vegetale del terreno e scavo. Nel caso in cui sul sito sorgessero precedenti attività industriali assumere informazioni preventive circa la tipologia produttiva ed i potenziali rischi di contaminazione del terreno e, all'occorrenza, eseguire sondaggi del terreno.

Rischi che il cantiere induce sull'ambiente circostante

Le attività di demolizione e di scarico macerie devono avvenire con metodologie tali da evitare il diffondersi negli ambienti circostanti di polveri (utilizzo di bagnature, scarico macerie con tubi telescopici chiusi) e, se possibile, durante gli orari di chiusura dell'attività in esso svolta.

Le attività di demolizione comportanti rumore sopra la soglia dovranno essere effettuate in orari in cui vi sia una ridotta presenza di pubblico negli ambienti circostanti o comunque in orari da concordarsi con l'utenza stessa. Ogni cantiere dovrà essere doverosamente segnalato e delimitato ed avere accesso soltanto nei punti prestabiliti e segnalati, al fine di limitare il contatto ed il disagio per la circolazione stradale (comunque non sono previste interruzioni della viabilità). Deve essere limitata l'emissione di polveri nell'ambiente, utilizzando appositi teli di plastica e/o pannelli di recinzione lungo tutto il perimetro del cantiere. La produzione di rumore durante le lavorazioni, in particolare quelle di betonaggio e di utilizzo di mezzi quali fresatrice, vibrofinitrice e rullo, deve essere controllata mediante l'effettuazione di misure fonometriche, valutando i valori massimi diurni e notturni. Eventuali cadute di oggetti possono essere evitate riponendo gli attrezzi dopo l'uso nelle apposite tasche delle cinture; gli operai utilizzeranno comunque i caschetti di protezione e verranno posizionate le apposite segnaletiche per indicare la lavorazione e l'eventuale rischio di caduta oggetti. Lo smaltimento del materiale di risulta delle lavorazioni avviene mediante trasporto presso discarica autorizzata. In cantiere il materiale di risulta deve essere raccolto in appositi cassoni posti in aree allestite all'occorrenza.

Rischi derivanti da sovrapposizione spazio temporale di attività

Nei cantieri in questione si avrà solitamente e principalmente la presenza di un'unica impresa, non sono quindi particolarmente rilevanti i rischi legati alla sovrapposizione spazio-temporale delle attività per interferenze di imprese diverse. D'altro canto sarà possibile l'ingresso in cantiere di ulteriori imprese in periodi e/o zone di lavoro diverse dalle altre presenti, al fine di evitare interferenze. Laddove le lavorazioni lo richiedano si provvederà alla redazione del diagramma di GANTT per poter coordinare preventivamente le imprese tutte, anche se non interessate da sovrapposizione spazio temporale. Coordinamento delle imprese presenti in cantiere: procedere all'esecuzione dei lavori delimitando le singole zone di lavorazione. Obbligo di reciproca informazione delle ditte-lavoratori autonomi, di cui all'art. 26 del D.lgs. 81/2008. Coordinamento tra le imprese e gli utenti dei luoghi oggetto d'intervento: procedere all'esecuzione dei lavori delimitando le singole zone di lavorazione. Obbligo di reciproca informazione tra committenza e ditte appaltatrici / lavoratori autonomi, di cui all'art. 26 del D.lgs. 81/2008.

ORGANIZZAZIONE DEL CANTIERE

Rischi presenti nelle attività in cantiere

Le attività necessarie per dare il lavoro perfettamente finito, a regola d'arte, devono essere governate e programmate al fine di evitare il generarsi di condizioni di rischio per la salute e la sicurezza delle persone e dell'ambiente.

È bene, pertanto, analizzare preventivamente sia la tipologia delle lavorazioni da effettuare che il contesto nel quale vengono poste in atto, programmando anzitempo le misure preventive necessarie per eliminare, o ridurre al minimo, le cause di rischio.

Sono elencate, di seguito, le possibili cause di rischio presenti in cantiere:

- a) scarsità o mancanza della segnaletica di sicurezza;
- b) contatto diretto con impianti in tensione;

- c) presenza di automezzi e/o macchine operatrici;
- d) cattivo uso di attrezzature, macchine e impianti;
- e) seppellimento;
- f) presenza di impianti occulti;
- g) contatto con elementi taglienti o appuntiti;
- h) errata movimentazione manuale di carichi;
- i) presenza di carichi sospesi e/o deposti in elevazione;
- j) caduta dall'alto e cesoia mento;
- k) cattivo stato delle superfici d'appoggio e/o presa.;
- l) errate modalità di comunicazione;
- m) presenza di fiamme libere;
- n) produzione di vibrazioni, polveri e rumori;
- o) presenza di sostanze nocive e/o pericolose;
- p) presenza d'acqua e/o allagamenti.

SCELTE PROGETTUALI ED ORGANIZZATIVE, LE PROCEDURE E LE MISURE PREVENTIVE E PROTETTIVE (punto 2.1.2, lett. D- allegato XV D.lgs. 81/2008)

Al fine di eliminare, o ridurre al minimo, il livello di rischio delle attività interne ed esterne al cantiere, dovranno essere adottate delle specifiche misure organizzative, strumentali e comportamentali.

Misure per la riduzione dei rischi d'interferenza lungo i percorsi stradali

Lungo il percorso fra la strada pubblica e il cantiere le maestranze e gli automezzi dell'Impresa appaltatrice possono incrociare utenti, visitatori, personale dipendente e/o attività gestite da altre imprese / lavoratori autonomi.

Per ridurre il livello di rischio, dovuto alle possibili interferenze fra i suddetti soggetti, oltre alla doverosa prudenza è bene vengano adottate le seguenti disposizioni:

- a) i trasporti giornalieri, da e per il cantiere, devono essere contenuti nello stretto numero necessario alle effettive esigenze delle attività di cantiere, programmando anzitempo il reale fabbisogno di materiali e persone;
- b) concentrare le movimentazioni all'esterno del cantiere in fasce orarie predeterminate trovando con la Dirigenza delle Sedi e le ditte presenti un accordo per la migliore programmazione possibile delle attività a rischio d'interferenza lungo il percorso indicato nel P.S.C.;
- c) all'interno della proprietà il personale e gli automezzi dell'Impresa appaltatrice dovranno spostarsi unicamente lungo il percorso definito nel P.S.C. Qualsiasi variazione deve essere preventivamente concordata con il coordinatore in fase di esecuzione;
- d) Nelle zone antistanti il cantiere i veicoli dell'Impresa appaltatrice dovranno mantenere un'andatura prudente e moderata non superando, i 15 Km/h; gli autisti dovranno porre sempre la massima attenzione ai pedoni lungo i viali o nelle attigue aree verdi, dando loro la precedenza e prevedendo / anticipando anche possibili loro possibili spostamenti repentini.

Misure per ridurre i rischi d'interferenza relativi alle aree del cantiere esterne al luogo di intervento

Le aree esterne al luogo di intervento in cui vengono effettuate lavorazioni o depositi di materiali dovranno essere delimitate da una compartimentazione della zona dei lavori. Oltre al richiamo delle doverose misure di prudenza personali, dovranno inoltre essere adottate le disposizioni

indicate di seguito:

- a) tutta l'area del cantiere esterno al luogo di intervento deve essere compartimentata con opere provvisorie fisse, invalicabili, in grado di resistere all'urto di più persone e alla spinta del vento (valutare i casi in cui devono essere previste strutture di compartimentazione cieche);
- b) l'area di cantiere all'esterno al luogo di intervento dovrà, qualora dotata di cancello carraio per il transito di veicoli, essere dotata di un cancelletto per i pedoni largo almeno 90 cm.;
- c) tali accessi dovranno essere dotati di serrature con chiave e rimanere aperti solo per lo stretto tempo necessario al transito dei veicoli e/o al passaggio delle persone autorizzate ad accedere al cantiere;
- d) il transito degli automezzi in entrata e uscita dal cantiere deve avvenire sotto la stretta sorveglianza di un addetto con il compito di prevenire l'intrusione di estranei in cantiere, coadiuvare gli autisti nelle manovre ed allontanare dalla zona quanti si mettessero a rischio.

Misure per la riduzione dei rischi d'interferenza relativi alle aree dei cantieri interni al luogo di intervento

Tenuto conto della particolarità della diversa utenza che può essere presente nel luogo di intervento sono da evitare tutte le occasioni d'interferenza fra questa e le attività di cantiere. Per la riduzione delle probabilità e dei livelli di rischi dovute alle condizioni d'interferenza negli ambienti interni al luogo di intervento, dovranno essere adottate le seguenti disposizioni:

- a) le aree di lavoro interne al luogo di intervento devono essere compartimentate con opere provvisorie fisse, in grado di resistere all'urto delle persone e impedire la diffusione di polveri e rumori nell'ambiente circostante la zona dei lavori, il suo ingombro deve essere tale da garantire
- b) l'esodo dallo stabile in situazioni di emergenza;
- c) il cantiere deve essere dotato di una porta con passaggio utile di almeno 90 cm., apribile nel verso dell'esodo ed in comunicazione diretta con l'esterno;
- d) le maestranze che accedono o si allontanano dal cantiere dovranno sempre assicurarsi di avere la porta ben chiusa a chiave.

Misure preventive, protettive dei rischi concreti l'area di cantiere

Per ogni singola attività individuata al precedente punto, dovranno essere poste in atto tutte le possibili misure necessarie ad eliminare o ridurre al minimo, i livelli dei rischi per la salute e la sicurezza delle persone e dell'ambiente, adottando, a tal fine, le disposizioni di seguito indicate:



Segnaletica di sicurezza in cantiere

All'esterno ed all'interno del cantiere le informazioni indicanti gli obblighi, i divieti, le prescrizioni, le informazioni, le modalità d'uso, il salvataggio/soccorso, l'antincendio ed ogni altro avviso utile ai fini della tutela della sicurezza e della salute delle persone e dell'ambiente, devono pervenire a tutti gli addetti ai lavori in modo chiaro e inequivocabile, a mezzo di apposita segnaletica conforme ai requisiti dall'allegato XXV all'allegato XXXIII, del D.L. 9 aprile 2008, n.81.




La segnaletica costituisce un messaggio semplice ed internazionale legato a forme, colori e pittogrammi. L'obbligo dell'esibizione del cartello di cantiere è determinato essenzialmente da norme di carattere urbanistico.

Sarà collocato in sito ben visibile, all'ingresso del cantiere, e contenere tutte le indicazioni necessarie a qualificare il cantiere.

Nei cantieri e nei siti con rischi che non possono essere evitati con misure, metodi, o sistemi di organizzazione del lavoro, o con mezzi tecnici di protezione collettiva, si deve far ricorso alla segnaletica di sicurezza, che sarà conforme all'all. XXV e al Regolamento di attuazione del codice della strada.

<i>Esempio</i>	<i>Significato</i>	<i>Indicazioni generali</i>
	<u>DIVIETO</u>	Vietano un comportamento che potrebbe causare un pericolo (es.: vietato l'accesso alle persone non autorizzate, vietato arrampicarsi sui ponteggi, ecc.).
	<u>AVVERTIMENTO</u>	Avvertono di un rischio o pericolo possibile (es.: attenzione ai carichi sospesi, tensione elettrica pericolosa, passaggio automezzi, materiale infiammabile, ecc.).
	<u>PRESCRIZIONE</u>	Indicano un determinato comportamento (es.: protezione obbligatoria per udito, occhi, vie respiratorie, mani, piedi, testa, ecc.).
 	<u>EMERGENZA</u> <u>ANTINCENDIO.</u>	Forniscono indicazioni relative alle dotazioni di soccorso, le vie di fuga ed emergenza, e i mezzi di estinzione incendi (es.: cassetta primo soccorso, uscita di emergenza, estintori, ecc.).

Esempi di cartellonistica per il cantiere:

Cartello	Informazione cartello	Collocazione cartello	Cartello	Informazione cartello	Collocazione cartello
	Vietato l'ingresso agli estranei	Ingresso cantiere		Obbligo di utilizzare l'imbracatura di sicurezza	In prossimità di luoghi di lavoro non protetti
	Vietato sostare nel raggio di azione degli apparecchi di sollevamento	Area di sollevamento dei materiali con autogrù		Protezione obbligatoria degli occhi	Uso di macchine/attrezzature
	Vietato usare fiamme libere	Area di deposito oli o carburanti.		Protezione obbligatoria del viso	Uso di macchine ed attrezzature
	Attenzione agli scavi aperti	In prossimità degli scavi		Casco di protezione obbligatorio	Recinzione esterna vicino agli ingressi ed area di cantiere
	Attenzione ai carichi sospesi	Recinzione esterna ed area di cantiere		Protezione obbligatoria dell'udito	Uso di macchine/attrezzature

In particolare, durante l'esecuzione dei lavori, sarà valutata la possibilità di installare le seguenti tipologie di cartellonistica:

				
Lavori in corso	Divieto di transito ai pedoni	Divieto di sosta	Direzione obbligata	Larghezza passaggio
				
Obbligo generico	Pericolo generico	Avvertenza	Divieto di accesso alle persone non autorizzate	

	Pericolo di scarica elettrica	Quadro elettrico		Calzature di sicurezza obbligatorie	Area di cantiere
	Attenzione area pericolosa	Esternamente alle zone pericolose			

ORGANIZZAZIONE DEL CANTIERE.

L'organizzazione e la programmazione delle attività di cantiere è dettata dalla esigenza di procurare il minimo disagio possibile per coloro che gravitano attorno ad esso, siano essi residenti o commercianti, siano essi servizi pubblici o privati.

Necessità fondamentale è quella di assicurare continuamente e senza intralcio la fruibilità degli ambienti di lavoro ai mezzi di soccorso e di pubblica sicurezza. Per tali attività i lavori verranno eseguiti in normale orario diurno su cinque giorni alla settimana, con possibilità di utilizzo dei sabati non festivi. Il lavoro dovrà essere sospeso in caso di avverse condizioni ambientali, con particolare riguardo al vento forte (oltre i 50 km/h e specie se a raffiche), al gelo, alla pioggia ed alla insufficiente visibilità; tutto ciò al fine di salvaguardare sia l'incolumità degli operatori in cantiere sia, data la locazione cittadina del cantiere, quella dei passanti. Il personale di eventuali imprese subappaltatrici ed i conducenti di veicoli accedenti al cantiere come noli a caldo, dovrà essere preliminarmente informato circa i rischi ed i vincoli del sito, le aree di stazionamento ed i percorsi da utilizzare nel cantiere con particolare riferimento alla presenza di un unico accesso ed una sola uscita diversa dall'accesso. **Il Direttore Tecnico di cantiere è tenuto a verificare la copertura assicurativa di responsabilità civile anche per eventuali imprese subappaltatrici.**

Impianto elettrico di cantiere

Sarà compito dell'Impresa appaltatrice dei lavori assicurare la fornitura e la distribuzione dell'energia elettrica in uso al cantiere, a partire dai possibili punti di fornitura indicati dal Direttore dei Lavori.

I livelli di rischio relativi all'esecuzione e all'uso dei citati impianti di cantiere dovranno essere contenuti, adottando le disposizioni di seguito indicate:

- a) l'illuminazione delle vie di transito nel cantiere esterno, sulle postazioni di lavoro interne allo stabile sarà realizzata ricorrendo all'impiego di materiali/componenti conformi alle disposizioni di legge e alle norme tecniche CEI vigenti;
- b) tutte le linee elettriche per gli impianti e i macchinari/attrezzature di cantiere devono fare capo ad appositi quadri omologati, dotati di protezioni (interruttori differenziali e magnetotermici) e punti di attacco (prese e spine) conformi alle normative vigenti;
- c) i cavi elettrici devono essere idonei al tipo di impiego, al carico da sopportare il loro isolamento in buone condizioni;
- d) tutte le apparecchiature elettriche presenti in cantiere dovranno rispondere alle normative vigenti (CEI, UNI, EN) (Disposizioni concernenti la produzione di materiali, macchinari, installazione di impianti elettrici ed elettronici), mentre le prese e le spine dovranno essere conformi alla normativa CEE;
- e) i cavi elettrici, anche se a doppio isolamento, non devono attraversare i percorsi carrabili o le zone riservate all'azione dei mezzi d'opera. I cavi posati a terra, devono essere opportunamente protetti contro il pericolo di schiacciamento/tranciatura e non devono diventare motivo di rischio di inciampo per i pedoni;
- f) i cavi elettrici devono seguire percorsi sicuri, essere preferibilmente fissati a supporti stabili e tesi ad altezze tali da non poter essere agganciati dai sottostanti mezzi circolanti in cantiere;
- g) il percorso delle prolunghe volanti per le attrezzature/utensili portatili, deve essere il più breve possibile, non costituire motivo d'inciampo per le persone, intralcio e/o pericolo per le attività in cantiere; non appena terminata la fase di lavoro che ne ha determinato l'uso dette prolunghe devono essere riavvolte e riposte a magazzino, ovvero in luogo ove non diventino motivo d'intralcio;
- h) sulle postazioni di lavoro in elevazione, sui ponteggi e sulle strutture metalliche sono da preferirsi, gli attrezzi/utensili portatili a batteria, quelli allacciati alla rete elettrica del cantiere;
- i) le maestranze tutte dovranno concorrere alla tenuta in efficienza dei vari componenti dell'impianto elettrico di cantiere e sarà assolutamente vietata ogni integrazione d'impianto da parte di personale non abilitato o con l'uso di materiale non idonei. Sarà inoltre trasmessa alla

competente sede INAIL la denuncia dell'impianto di terra a mezzo dell'apposito modello "B", debitamente compilato e riportante il predetto valore di resistenza misurato. Sarà richiesta all'installatore la dichiarazione di conformità degli impianti, secondo quanto disposto dalle normative vigenti. Sarà misurata da parte della Ditta appaltatrice dei lavori la resistenza dei dispersori dell'impianto di terra mediante idonei strumenti e verificato il corretto collegamento alle macchine ed apparecchiature utilizzate.

Automezzi e macchine operatrici in cantiere

All'interno degli spazi di cantiere gli automezzi non devono divenire fonti di rischio, nei casi in cui il personale sia disattento o troppo assorto nel proprio lavoro, abbia un campo visivo ridotto, sia in presenza di forti rumori, abbia ridotte le capacità sensoriali a seguito dell'uso di D.P.I. (cuffie o tappi, occhiali, maschere scure).

Nella consapevolezza che non tutte le maestranze in cantiere sono nelle condizioni di percepire per tempo il pericolo costituito da mezzi in transito, gli autisti hanno il dovere di muoversi nelle aree interessate dai lavori con tutta la cautela e perizia possibile, adottando comunque le disposizioni di seguito indicate:

- a) il transito dei veicoli attraverso il portone carraio del cantiere deve essere assistito da una persona appositamente deputata a coadiuvare gli autisti nelle manovre, far presente alle persone, dentro e fuori il cantiere, i rischi connessi con la presenza di mezzi in movimento ed allontanare i più incauti;
- b) gli automezzi e le macchine operatrici all'interno del cantiere devono spostarsi e sostare entro gli spazi a loro assegnati, definiti nelle planimetrie allegate al P.S.C.;
- c) gli autocarri e le macchine operatrici in uso al cantiere devono essere dotate del regolamentare sistema avvisatore di retromarcia e procedere in detto senso con un'andatura consona ai rischi in campo e/o a quelli che possono essere determinati dalle manovre;
- d) tutte le maestranze di cantiere devono mantenersi sempre ad una rispettosa distanza di sicurezza dagli automezzi in movimento, seguire le indicazioni impartite della persona deputata a seguirne le manovre, non girare le spalle ai mezzi in avvicinamento anche se apparentemente lontani e lenti, non soffermarsi sul retro di autocarri in sosta con il motore acceso, né porsi in zone d'ombra visiva per gli autisti;
- e) gli automezzi in sosta devono sempre essere frenati;
- f) lungo il percorso che separa il cantiere dalla strada pubblica, il transito dei veicoli deve avvenire secondo le modalità indicate al precedente punto.

Attrezzature, macchine e utensili in cantiere

In cantiere non devono essere introdotte attrezzature, macchine e strumenti che possano determinare condizioni di rischio per l'uomo e/o l'ambiente e dovranno pertanto essere adottate le disposizioni di seguito indicate:

- a) tutti gli automezzi, i macchinari, le attrezzature, gli utensili, gli impianti, compresi gli strumenti di misura/controllo dotati di luci laser e/o segnali acustici e quanto altro venga usato per i lavori in cantiere, devono essere stati prodotti in conformità alle normative e leggi vigenti in materia di sicurezza. Quanto elencato deve altresì essere usato, mantenuto e verificato secondo quanto disposto dal produttore, direttive, leggi vigenti o imposte dagli organismi di controllo;
- b) i libretti d'uso e manutenzione, di quanto presente in cantiere, devono sempre essere messi a disposizione delle maestranze, del C.S.E. e degli Organismi Ispettivi che avessero bisogno di consultarli. Nessun addetto ai lavori deve utilizzare impianti, macchine e attrezzature senza la dovuta informazione, formazione ed esperienza;
- c) le maestranze in cantiere devono utilizzare quanto sopra descritto solamente se integro e correttamente funzionante; chiunque ravvisi un guasto o un difetto di funzionamento in grado di determinare condizioni di rischio, deve segnalarlo al proprio responsabile per le verifiche del caso.

Seppellimento

Al fine di evitare i rischi di seppellimento dovuti ai lavori di scavo, l'impresa appaltatrice dovrà adottare le disposizioni di seguito riportate:

- a) l'inclinazione delle pareti dello scavo e le distanze fra queste e le opere provvisorie allestite al suo interno, devono rispettare rigorosamente le indicazioni degli elaborati grafici e la documentazione dell'indagine geologica allegata;
- b) lo scavo deve essere circoscritto da opere provvisorie con una altezza minima di 1,2 m., costituite da solidi montanti infissi nel terreno e da almeno n. 3 correnti evidenziati da bande colorate bianche e rosse;
- c) in funzione di quanto rilevato dall'indagine geologia, a riguardo delle caratteristiche geomorfologiche del terreno su cui è stato realizzato lo scavo, potrà determinarsi la necessità di rinforzare e/o rivestimenti delle pareti di scavo per evitare il franare delle pareti in caso di precipitazioni meteorologiche eccezionali e/o di infiltrazioni d'acqua.

Impianti occulti

Prima di procedere a scavi o demolizioni, l'Impresa appaltatrice dovrà accertarsi in merito all'eventuale passaggio di impianti occulti nelle zone dei lavori e adottare tutte le misure del caso per non danneggiarli ed evitare le possibili condizioni di rischio. A tal la ditta appaltatrice dovrà adottare le disposizioni riportate di seguito:

- a) prima di iniziare i lavori di scavo e/o di demolizione di strutture esistenti, l'Impresa appaltatrice dovrà documentarsi in merito al tracciato degli impianti presenti nella zona dei lavori e in caso di incertezze e dubbi ricorrere a specifiche indagini strumentali;
- b) nel caso in cui la rottura di un impianto occulto determinasse il rischio di contatto, e/o inalazione di polveri, fibre pericolose, gas, liquidi biologici, elementi in tensione, dovranno essere immediatamente adottate le misure di riportate seguito:
- c) evacuare la zona di lavoro a rischio;
- d) avvisare del fatto i Responsabili della Sede e il Centro di Coordinamento delle Emergenze relativo alla Sede (vedi sopra);
- e) circoscrivere la zona a rischio con bande segnaletiche, realizzando una zona di sicurezza entro la quale vietare il transito di persone e automezzi;
- f) fare immediata richiesta d'intervento a ditte specializzate in grado di risolvere il problema in campo.

Presenza di elementi taglienti e/o appuntiti

La presenza in cantiere di elementi e materiali che per forma, sostanza, posizione e funzione (*es. ferri per i richiami dei getti in cls, puntazze e picchetti sporgenti dal terreno, parti di ponteggi e impalcature, deposito di lamiera e ferri, cataste di tavole e pannelli di vario genere, manufatti, o lastre di vetro, attrezzi taglienti, o appuntiti, parti di macchinari, oggetti e altri elementi sporgenti dal profilo della strutture, elementi pendenti dall'alto, etc.*), possono determinare condizioni di rischi per gli addetti ai lavori che si possono evitare o ridurre al minimo adottando le disposizioni riportate di seguito:

- a) dalle postazioni di lavoro devono essere rimossi tutti gli elementi che per la loro natura possono determinare delle condizioni di rischio per gli addetti ai lavori.
- b) questi vanno riposti in appositi spazi appositamente predisposti all'interno del cantiere, nell'impossibilità di una loro immediata rimozione, devono essere opportunamente segnalati ed evidenziati, circoscrivendoli quando necessario con fasce segnaletiche a bande bianche e rosse;
- c) gli elementi di rischio che per la loro funzione dovessero risultare inamovibili dalle aree di lavoro, devono essere ricoperti con specifici elementi di protezione, in mancanza di questi è possibile usare, con pari efficacia, ripari e imbottiture artigianali, che devono risultare

- inamovibili senza l'ausilio di attrezzature;
- d) tutte le persone presenti in cantiere devono essere dotate dei Dispositivi di Sicurezza Individuali (guanti, scarpe, cuffie, elmetto, occhiali, maschere, etc.) appropriati alle attività svolte, essere state istruite in merito alla loro uso e funzione, essere in grado di utilizzarli in modo corretto.
 - e) i D.P.I. devono sempre essere utilizzati integri e rispondenti alle caratteristiche di omologazione.

Carichi sospesi o posti in altezza

Nelle attività di tiro in quota di materiali e attrezzature, può determinarsi un elevato grado di rischio per il personale alla base del tiro, motivo per il quale è necessario vengano adottate le disposizioni di seguito riportate:

- a) il personale non deve transitare o stazionare sotto i carichi sospesi, qualunque sia l'impianto, o il mezzo di sollevamento in questione (gru, paranchi, carrucole);
- b) il personale non deve entrare nello spazio di azione degli impianti di sollevamento fissi quali (montacarichi da cantiere, nastri trasportatori, caricatori a tazze, etc.) che devono essere opportunamente segregati e segnalati;
- c) il personale non deve stazionare, o transitare nel raggio d'azione delle macchine semoventi dotate di sistemi di sollevamento quali (ruspe, muletti, autocarri con braccio telescopico di sollevamento;) quando non fosse possibile segregare la zona d'azione delle macchine è necessario che la movimentazione dei carichi venga attentamente seguita da una persona che avvisi il conducente del mezzo dei rischi presenti sul tragitto da compiere e allontani quanti incautamente rischiassero di mettersi in condizione di pericolo ;
- d) le aperture delle brecce nei muri perimetrali dello stabile, devono essere realizzate con utensili/attrezzature a mano. I detriti prodotti dovranno essere portati a terra entro appositi secchi agganciati ad un appropriato apparecchio di sollevamento, o con l'ausilio di apposite tubazioni concatenate;
- e) l'area sottostante ai lavori di demolizione di manufatti in quota, deve essere opportunamente segnalata e segregata, interdetta al passaggio di persone e mezzi.
- f) Nel caso si dovesse inderogabilmente intervenire entro la sopraccitata area, ogni attività di demolizione in quota e movimentazione delle macerie dovrà essere preventivamente sospesa.
- g) il tiro in quota dei carichi deve essere effettuato avvalendosi sempre del dispositivo di sollevamento più idoneo, (ganci, forche, benne, tazze, etc.); in caso di necessità, la stabilità e la sicurezza del carico deve essere assicurata avvalendosi dell'ausilio di sistemi di trattenuta e appoggio come (pallets, funi, catene, cinghie, morsetti, etc.);
- h) le macchine, gli impianti, i dispositivi di sollevamento e trattenuta presenti in cantiere devono essere sempre utilizzati entro i limiti e le condizioni di omologazione;
- i) nel caso in cui mancassero le adeguate protezioni, o sistemi di trattenuta, atti ad impedirne la caduta dall'alto di materiali e/o attrezzature, questi non devono essere depositi in prossimità del ciglio di siti in quota quali (terrazze, poggioli, postazioni di lavoro aperte sul vuoto, ponteggi o piani inclinati, impalcati);
- j) le zone sotto le postazioni ove sussista il rischio di caduta di oggetti dall'alto devono essere circoscritte e interdette al passaggio/stazionamento di persone e automezzi. Nel caso se ne ravvisasse la necessità occorrerà proteggere i passaggi con mantovane, o altri ripari adeguati a trattenere quanto dovesse precipitare dall'alto;
- k) sono da evitare gli accatastamenti di materiali in pile d'altezza eccessiva, in particolare modo, quando per la loro stessa natura gli elementi sovrapposti risultino disomogenei, irregolari e facili al ribaltamento; attorno a tali depositi dovrà essere creata una zona di rispetto evidenziata dall'opportuna segnaletica e delimitazione;
- l) utilizzare sempre i D.P.I., in particolare il casco.

Lavori in elevazione con rischio di caduta dall'alto e rischio di cesoiamento

Le opere realizzate in altezza hanno connotato in sé il rischio di caduta dall'alto. Per ricondurre tale rischio alla più bassa probabilità di accadimento possibile, tutti gli addetti ai lavori hanno il dovere di osservare rigorosamente le misure di prevenzione e protezioni indicate nel presente P.S.C.

L'Impresa appaltatrice è tenuta ad informare le maestranze sul corretto impiego dei dispositivi di protezione individuale messi a loro disposizione, queste dovranno farne puntuale uso, tenendo nel contempo un comportamento responsabile e prudente, osservando altresì le disposizioni di riportate seguito:

- a) proteggere gli scavi con idonei parapetti evidenziati da fasce colorate a bande bianche e rosse;
- b) le brecce nei muri perimetrali dello stabile, dovranno essere effettuate con utensili/attrezzature manuali, stando su una postazione di lavoro esterna alla struttura;
- c) il ponteggio atto allo scopo dovrà essere realizzato ad opera d'arte e quando necessario essere conforme alle indicazioni di uno specifico P.I.M.U.S.;
- d) di seguito si riportano le immagini di alcuni dispositivi di protezione individuale contro la caduta dall'alto e le indicazioni per il loro impiego.

Dispositivi di protezione individuale anticaduta

Dove non è possibile eliminare i rischi delle cadute dall'alto con l'utilizzo di sistemi di protezione collettiva è necessario intervenire con la scelta e l'uso di dispositivi di protezione individuale (D.P.I.) siano essi per trattenuta, posizionamento, recupero o anticaduta.

Un sistema contro le cadute dall'alto è composto da un'imbracatura, un elemento intermedio e un ancoraggio. Può essere adottato soltanto se nei pressi del luogo in cui si lavora esiste un punto d'ancoraggio accessibile e sicuro. I dispositivi di protezione individuale costituiscono dei sistemi anticaduta volti a preservare la vita degli utenti (categoria 3 – destinati a salvaguardare da rischi di morte o di lesioni gravi e di carattere permanente).



Le basi di un sistema individuale di protezione anticaduta sono i seguenti:

- Dispositivo di ancoraggio
- Imbracatura
- Dispositivo di collegamento

Imbracature anticaduta

In presenza di un rischio di caduta, l'utilizzatore deve essere dotato, in particolare, di un sistema di arresto di cadute e di un'imbracatura anticaduta. Queste ultime sono dotate di punti di attacco sternale e dorsale per collegare il sistema di arresto delle cadute.

Caschi

Un casco deve proteggere da urti e cadute di oggetti ma non deve essere causa di fastidio. Sono caschi per lavori in quota con un sottogola resistente per ridurre il rischio di perdere il casco in caso di urto durante la caduta.

Corde di trattenuta e di posizionamento sul lavoro

I cordini di trattenuta e posizionamento sul lavoro si utilizzano con un'imbracatura di posizionamento sul lavoro. Sono concepiti per limitare gli spostamenti o per lavorare in posizionamento con le mani libere.

Questi cordini possono essere regolabili o non regolabili. La corda in poliammide utilizzata, di tipo semistatico o dinamico, assicura la resistenza all'abrasione e all'invecchiamento.

In caso di rischio di caduta, i cordini di trattenuta e di posizionamento sul lavoro devono essere completati con un assorbitore di energia.

Anticaduta di tipo guidato

L'utilizzo di un anticaduta di tipo guidato è la soluzione meno costrittiva per un sistema di arresto caduta: scorre senza l'intervento dell'utilizzatore, si fa dimenticare.

Può essere utilizzato in un sistema d'assicurazione per la progressione su strutture o in autoassicurazione sulla fune di sicurezza per lavori con funi.

L'anticaduta di tipo guidato blocca in caso di caduta, scivolamento o discesa non controllata. Funziona su fune verticale o inclinata.

Discensori – discesa controllata

Per il lavoro in quota o il soccorso, l'accesso dall'alto è privilegiato poiché permette di beneficiare della gravità.

I discensori sono concepiti per regolare il frenaggio e controllare la discesa lungo una corda fissa. Permettono poi di posizionarsi in un punto della corda per eseguire il lavoro. Alcuni discensori svolgono anche la funzione di assicuratori per garantire la progressione di un primo con tecnica di scalata.

Bloccanti da progressione

Questi bloccanti con fermacorda sono essenzialmente concepiti per la risalita su corda, ma servono anche, all'occasione, per il recupero.

Cordini assorbitori di energia I cordini assorbitori di energia si integrano nel sistema di arresto caduta.

Permettono di dissipare l'energia della caduta tramite lacerazione di apposite cuciture. Per favorire la mobilità sulla zona di lavoro, i cordini assorbitori di energia sono disponibili in varie lunghezze.

Verificare sistematicamente che il tirante d'aria ottenuto sia compatibile con la lunghezza del cordino.

Dispositivi retrattili a richiamo automatico

Questi dispositivi offrono sicurezza e libertà di movimento utili ad agevolare il lavoro. Il meccanismo di bloccaggio ad attivazione rapida limita la caduta libera a pochi centimetri, mantenendo ridotte le forze di arresto. Il dispositivo riduce inoltre il rischio di inciampare.

Connettori – maglie essenziali di sicurezza

I connettori variano in termini di forma, dimensione e sistema di bloccaggio. La loro capacità di apertura determina i supporti sui cui possono essere utilizzati.

I moschettoni in alluminio sono fabbricati con una lega che garantisce un eccezionale rapporto peso/resistenza. Sono utilizzati su imbracature, estremità di cordini o per gli ancoraggi temporanei. I connettori in acciaio, più pesanti, servono principalmente a livello di ancoraggi.

Fettucce - ancoraggi flessibili

Le fettucce d'ancoraggio sono concepite per potersi ancorare temporaneamente ad una struttura portante o possono essere usate come collegamento tra imbracatura e ancoraggio.

Linea vita temporanea

La linea vita temporanea viene ancorata a due appositi ancoraggi della struttura tramite moschettoni. Per mettere in sicurezza i percorsi degli operai durante montaggio o manutenzione di coperture o strutture.

Kit D.P.I.

Kit combinati per diverse esigenze lavorative: protezione udito, occhi, vie respiratorie, mani

Primo soccorso

Stato delle superfici d'appoggio e/o presa

Nel caso di particolari condizioni atmosferiche, la perdita di liquidi o sostanze lubrificanti sulle superfici d'appoggio, possono determinare la perdita di equilibrio e/o della presa su superfici d'appoggio o elementi di presa determinando delle tangibili condizioni di rischio.

Sono altresì da considerarsi a rischio le superfici sulle quali, in modo casuale e/o caotico, vi siano depositati attrezzi, scarti di lavorazione, materiale vario, sporcizia, etc., su cui è possibile inciampare. Al fine eliminare tali cause di rischio dovranno essere adottate le disposizioni di seguito riportate:




- a) nelle postazioni di lavoro interne allo stabile, devono essere adottati tutti i provvedimenti necessari per evitare l'accumulo di sporcizia, detriti, attrezzi, spargimenti d'acqua/olio, tali da rendere insicuro l'appoggio dei piedi a terra e/o la presa delle mani. È bene che a fine giornata si provveda a pulire e rimettere ordine in ogni postazione di lavoro;
- b) dai cantieri non devono fuoriuscire detriti, polvere o liquidi verso gli ambienti circostanti, onde evitare di alterare il grip delle pavimentazioni e mettere a rischio il procedere di ospiti/utenti e personale;
- c) il personale dell'Impresa appaltatrice dovrà farsi carico di ripulire sia l'area antistante il cantiere che il percorso all'interno alla proprietà, sporcato dai propri veicoli;
- d) in cantiere, le zone di transito o stazionamento dei pedoni e degli automezzi, devono essere mantenute pulite e ordinate. I materiali di risulta e gli sfridi delle lavorazioni devono essere rimossi di frequente dalla zona di produzione e stoccati in apposite navicelle. Mercii/materiali/attrezzature, anche se riposti in modo temporaneo, devono stare in modo ordinato, in modo da non divenire elementi di intralcio e/o inciampo per le persone in transito. Le perdite d'acqua devono essere subito eliminate prima che diano luogo a zone a basso grip su cui è possibile scivolare;
- e) in caso di pioggia, gelo o forte vento l'uso dei ponteggi esterni allo stabile e le lavorazioni sulle postazioni non coperte e/o in elevazione come tetti e terrazzi, devono essere sospesi.



Comunicazioni e segnalazioni in cantiere






Tutte le persone presenti a qualsiasi titolo in cantiere devono poter comprendere gli ordini e le prescrizioni inerenti il lavoro e la sicurezza che devono pervenire agli interessati in modo chiaro e inequivocabile anche nei casi in cui, per il troppo rumore di fondo, non fosse possibile il ricorso alla parola. Al fine di evitare l'insorgere di condizioni di rischio è bene vengano adottate le disposizioni di seguito riportate:


- gli ordini di lavoro, i concetti espressi per coordinare azioni e le informazioni di pericolo non devono essere espresse in forma dialettale o personalizzata quando non tutti i soggetti, ai quali sono rivolti, risultino in grado di comprenderli perfettamente;
- le segnalazioni a distanza per avvisare di un pericolo, per chiamare altre persone ad un'azione specifica, per guidare manovre implicanti un rischio o un pericolo, devono risultare comprensibili e mutuabili a tutte le maestranze del cantiere.;
- si raccomanda di avere l'avvertenza di non utilizzare in contemporanea più segnalazioni a distanza, aventi la medesima matrice e/o in presenza di condizioni di sottofondo ambientale tali da renderne difficoltoso il recepimento.
- nelle situazioni e/o manovre particolarmente delicate, implicanti rischio o pericolo imminente, è opportuno che le segnalazioni a distanza siano seguite da un segnale convenuto da parte del destinatario, a conferma dell'avvenuto accoglimento e comprensione;
- si riportano di seguito alcuni esempi delle più frequenti segnalazioni manuali usate:

Prescrizioni per i segnali gestuali

Significato	Descrizione	Figura
A. Gesti generali		
INIZIO Attenzione Presa di comando	Le braccia sono aperte in senso orizzontale, le palme delle mani rivolte in avanti	
ALT Interruzione Fine del movimento	Il braccio destro è teso verso l'alto, con la palma della mano destra rivolta in avanti	
FINE Delle operazioni	Le due mani sono giunte all'altezza del petto	

Significato	Descrizione	Figura
B. Movimenti verticali		
SOLLEVARE	Il braccio destro, teso verso l'alto, con la palma della mano destra rivolta in avanti, descrive lentamente un cerchio.	
ABBASSARE	Il braccio destro, teso verso il basso, con la palma della mano destra rivolta verso il corpo, descrive lentamente un cerchio.	
DISTANZA VERTICALE	Le mani indicano la distanza	

C. Movimenti orizzontali		
AVANZARE	Entrambe le braccia sono ripiegate, le palme delle mani rivolte all'indietro; gli avambracci compiono movimenti lenti in direzione del corpo.	
RETROCEDERE	Entrambe le braccia piegate, le palme delle mani rivolte in avanti; gli avambracci compiono movimenti lenti che si allontanano dal corpo.	
A DESTRA Rispetto al segnalatore	Il braccio destro, teso più o meno lungo l'orizzontale, con la palma della mano destra rivolta verso il basso, compie piccoli movimenti nella direzione.	
A SINISTRA Rispetto al segnalatore	il braccio sinistro, teso più o meno in orizzontale, con la palma della mano sinistra rivolta verso il basso, compie piccoli	
DISTANZA ORIZZONTALE	Le mani indicano la distanza.	

Significato	Descrizione	Figura
D. Pericolo		
PERICOLO Alt o arresto di emergenza	Entrambe le braccia tese verso l'alto; le palme delle mani rivolte in avanti.	
MOVIMENTO RAPIDO	I gesti convenzionali utilizzati per indicare i movimenti sono effettuati con maggiore rapidità.	
MOVIMENTO LENTO	I gesti convenzionali utilizzati per indicare i movimenti sono effettuati molto lentamente.	

Perdite d'acqua o allagamenti

È compito dell'Impresa appaltatrice assicurare la distribuzione dell'acqua in cantiere, previ accordi con la D.L., che indicherà i punti di fornitura disponibili, le modalità e le eventuali limitazioni di prelievo. Per l'utilizzo dell'acqua in cantiere è necessario vengano adottate le disposizioni di seguito riportate:

- I tracciato delle tubazioni e i punti di erogazione dell'acqua, all'esterno dello stabile, non devono divenire elementi d'inciampo per le persone ed in caso di rotture o guasti non si devono allagare le zone di cantiere dove si trovano macchine, attrezzature e impianti in tensione;
- l'uso dell'acqua da parte delle maestranze deve essere sempre oculato e improntato ad evitare sprechi e perdite che rendano il terreno scivoloso o generino pozze e pantani con conseguente proliferazione di larve e insetti;
- prima di toccare l'acqua assicurarsi che non vi sia conduzione di corrente elettrica; non scendere in scavi o scantinati allagati se l'acqua non è chiara al punto da poter individuare, senza alcun sforzo visivo, la presenza sul fondo di eventuali ferri sporgenti, sagome taglienti, tombini aperti, avvallamenti profondi ed elementi d'inciampo, usando comunque gli idonei indumenti e calzari.

Servizi per l'igiene della persona

L'impresa, dovrà assicurare, quando necessario, la presenza di idonei bagni mobili o moduli prefabbricati.

Viabilità principale di cantiere ed eventuali modalità di accesso dei mezzi di fornitura dei materiali

Sarà cura dell'impresa appaltatrice principale garantire che la circolazione dei pedoni e dei veicoli possa avvenire in modo sicuro. La viabilità interna verrà organizzata nei limiti consentiti da tutti gli ostacoli eventualmente esistenti e con particolare attenzione alla presenza di eventuali persone che accedono ai servizi pubblici erogati all'interno dei plessi comunali. In ogni caso i mezzi dovranno procedere a passo d'uomo. Per ogni squadra di lavoro saranno assicurate la sorveglianza e la presenza di un assistente o capo squadra che sarà responsabile dell'applicazione di quanto qui di

seguito dettagliatamente specificato. Tutte le manovre di ingresso e uscita dei mezzi d'opera dovranno avvenire sotto la sorveglianza di un preposto. Per qualsiasi sosta e/o fermata dei mezzi d'opera, il conducente dovrà portare il veicolo nella zona di lavoro già opportunamente delimitata. Tutte le manovre relative al carico e scarico dei materiali, di aperture di portiere, di ribaltamento, di salita e discesa di personale dai veicoli dovranno essere effettuate all'interno dell'area di lavoro precedentemente delimitata oppure all'interno dell'area a disposizione dell'impresa, in modo tale da non creare alcuna interferenza con l'eventuale traffico pedonale e/o veicolare presente all'interno dei plessi. Il conducente che, riprendendo la marcia, debba uscire dalla zona di lavoro o dall'area di cantiere delimitate, sarà tenuto a dare la precedenza ai veicoli che eventualmente stiano sopraggiungendo.

Impianti di alimentazione e reti principali di elettricità, acqua, gas ed energia di qualsiasi tipo ed Impianti di terra e di protezione contro le scariche atmosferiche

L'impresa appaltatrice, vista la particolarità delle lavorazioni, dovrà provvedere a:

- controllare o eseguire gli allacciamenti a: rete di alimentazione elettrica, messa a terra, (fognatura, acqua e telefono, etc.);
- la verifica della rete di terra generale, cui si collegherà l'impianto di cantiere, è a carico dell'impresa che dovrà realizzarla nella primissima fase di cantiere;
- la rete di illuminazione del cantiere (ciascuna impresa provvederà con i suoi apparecchi per le proprie necessità, allacciandosi alla rete principale a carico dell'impresa edile;
- certificazione ai sensi del DM n. 37 del 22 gennaio 2008 a carico dell'impresa edile per la rete principale, delle altre imprese per la parte di loro competenza;
- la manutenzione costante di tutti gli apprestamenti, quali ad esempio: manutenzione dei posti di lavoro fissi e degli steccati, pulizia dei locali, verifica periodica e aggiornamento dell'impianto elettrico di terra, verifica periodica degli estintori, etc.

Vista la particolare natura dei lavori, la fornitura di energia elettrica e dell'acqua occorrenti per i lavori, sarà assicurata dal Committente (per gli interventi su edifici attivi). Nel caso di interventi in luoghi privi di alcun impianto, l'impresa appaltatrice dovrà provvedervi autonomamente (ad esempio generatori di corrente, adeguati serbatoi di acqua, etc.). L'impresa appaltatrice delle opere subito dopo il punto di prelievo provvederà a far realizzare da un installatore qualificato a norma del DM n. 37 del 22 gennaio 2008 l'impianto elettrico di cantiere, che dovrà avere origine da un quadro elettrico ASC. L'installatore qualificato rilascerà all'impresa la dichiarazione di conformità ai sensi del DM n. 37 del 22 gennaio 2008. Ogni impresa che intende collegarsi al quadro di cantiere dovrà collegare allo stesso un suo sottoquadro a norma e prelevare energia elettrica direttamente da questo. L'impresa appaltatrice si impegnerà, anche a nome dei propri subappaltatori o fornitori, ad utilizzare l'impianto elettrico in conformità alla legge, non apportando modifiche non autorizzate. Il materiale e le attrezzature elettriche impiegate dalle ditte esecutrici devono essere conformi alla normativa vigente ed alle norme CEI applicabili; nel caso in cui il coordinatore in fase di esecuzione verifichi l'utilizzo di materiale non conforme, vieterà l'utilizzo delle attrezzature e dei materiali elettrici fino a che l'impresa inadempiente non abbia sanato la situazione pericolosa. In particolare dovranno essere utilizzati quadri elettrici tipo CEI 17-13/4, prese a spina tipo CEE 17, cavi in gomma tipo H07RNF, interruttori differenziali Idn 30 mA per alimentazione apparecchi mobili e portatili (un differenziale ogni 6 prese a spina presente nel quadro elettrico tipo CEI 17- 13/4). Si dispone che non vi siano fili elettrici "volanti" all'interno delle aree di cantiere e di lavoro. L'impresa appaltatrice delle opere, contestualmente alla realizzazione dell'impianto elettrico di cantiere, provvederà a controllare ed eventualmente ad integrare l'impianto di messa a terra già esistente. Entro 30 giorni dall'ultimazione dell'impianto elettrico, l'impresa appaltatrice dovrà spedire all'ISPELS la denuncia di messa a terra in triplice copia con la relativa domanda di omologazione; copia andrà conservata in cantiere con fotocopia della ricevuta della raccomandata. Dovranno essere tassativamente evitate caotiche forme di distribuzione

elettrica in cantiere. Inoltre dovrà essere verificata la necessità di esecuzione dell'impianto contro le scariche atmosferiche mediante valutazione del rischio di accadimento eseguendo il calcolo di fulminazione basato sulle prescrizioni delle norme CEI 81/1 terza edizione. Se dal calcolo risulterà necessario l'impianto, si dovrà far redigere il relativo progetto esecutivo. Il progetto dovrà stabilire il dimensionamento dell'impianto di base e/o di quello integrativo e le caratteristiche delle protezioni da eseguire. Il collegamento incondizionato delle masse metalliche di grosse dimensioni senza verifica attraverso il calcolo di fulminazione costituisce situazione peggiorativa in quanto aumenta il rischio di accadimento. Entro 30 giorni dalla messa in servizio dell'impianto di terra dovrà essere denunciato al dipartimento ISPESL competente per territorio in duplice copia. Al modello A dovranno essere allegati il prospetto per la determinazione della competenza spettanti all'ente verificatore e la domanda di omologazione. Copia delle denunce di terra dovranno essere conservate in cantiere a disposizione degli organi ispettivi.

Zone di deposito attrezzature e di stoccaggio materiali e dei rifiuti

Le aree di stoccaggio dei materiali e di deposito attrezzature saranno determinate dalla ditta esecutrice dei lavori, nell'ambito dell'organizzazione generale del cantiere e riportate dal piano operativo, nei casi in cui non fosse possibile prestabilirlo, tali aree dovranno opportunamente essere concordate ed approvate dalla Stazione appaltante e dal CSE. Le zone di stoccaggio dovranno osservare le seguenti prescrizioni minime: le aree di stoccaggio dei materiali dovranno essere ben delimitate e segnalate; i materiali dovranno essere stoccati in modo stabile e tale da consentire un'agevole movimentazione. I materiali di risulta dovranno essere stoccati, già confezionati per il trasporto in discariche autorizzate.

Deposito di bombole

L'eventuale stoccaggio di bombole di acetilene e/o di gas compresso per le lavorazioni da effettuare in cantiere deve essere effettuato in conformità al D.M. 22/12/1959; i depositi dovranno essere distinti per ciascuna impresa. Le bombole dovranno essere depositate in apposite rastrelliere, nei quantitativi prescritti, separate fisicamente le vuote dalle piene, con la chiara indicazione scritta del tipo di deposito. In prossimità del deposito, con apposita segnaletica, dovranno essere posizionati i mezzi di spegnimento portatili (estintori) in quantità e dimensioni proporzionati alla presenza massima delle bombole. Il tipo di estinguente sarà identificato in relazione ai gas compressi presenti.

Lavorazioni previste in cantiere

Trattandosi di semplice manutenzione ordinaria, e quindi la complessità dell'opera non richiede particolari sotto fasi di lavoro, vengono di seguito ipotizzate singole lavorazioni prive di rischi aggiuntivi, rispetto a quelli specifici propri dell'attività delle imprese esecutrici o dei lavoratori autonomi. Pur tuttavia le imprese ed i lavoratori autonomi dovranno comunicare tempestivamente ed improrogabilmente, l'inizio e la fine di ogni lavorazione allo scopo di non incorrere in conflittualità operative e legislative. Tali comunicazioni verranno fatte firmare per accettazione dalle figure responsabili del cantiere e messe a disposizione di tutti gli operatori. Qualora durante l'esecuzione dei lavori si evidenziassero situazioni di interferenza il coordinatore per l'esecuzione analizzerà e valuterà i rischi eventualmente presenti e procederà all'integrazione del piano di sicurezza

Cronoprogramma (Gantt)

Sarà compito dell'appaltatore confermare quanto pianificato o notificare immediatamente al CSE

eventuali modifiche o diversità rispetto a quanto programmato, anche alla luce delle eventuali prescrizioni degli Organi di Vigilanza. Le modifiche verranno accettate dal CSE solo se giustificate e correlate da relazione esplicativa e presentate prima dell'apertura del cantiere. Le eventuali modifiche al programma dei lavori devono essere presentate da ciascuna impresa partecipante all'opera. Quanto sopra vale anche per ulteriori modifiche o variazioni. L'appaltatore, che ha l'obbligo di predisporre il POS (Piano Operativo di Sicurezza), dovrà in accordo con il Coordinatore della Sicurezza in fase esecutiva e il Direttore dei Lavori aggiornare il programma alleato in relazione alle scelte operative ed organizzative che restano autonome dell'appaltatore. Il programma rielaborato dovrà contenere le fasi principali di lavoro, le sottofasi, inizio e fine di ogni singola lavorazione e indicare le sovrapposizioni. Con l'inizio dei lavori il nuovo programma di GANTT e/o l'aggiornamento dello stesso dovrà essere trasmesso a cura dell'appaltatore al CSE ed al Direttore dei Lavori.

ANALISI DEI RISCHI

Si riporta di seguito la tabella relativa ai rischi che generalmente si possono riscontrare nel contesto lavorativo, a cui corrispondono le principali misure tecniche di prevenzione

RISCHIO	CODICE
Cadute dall'alto	1
Seppellimento – Sprofondamento	2
Urti, colpi, impatti compressioni	3
Punture, tagli, abrasioni	4
Vibrazioni	5
Scivolamenti, cadute a livello	6
Calore, fiamme, esplosione	7
Freddo	8
Elettrico	9
Radiazioni non ionizzanti	10
Rumore	11
Cesoimento, stritolamento	12
Caduta di materiale dall'alto	13
Investimento	15
Movimentazione manuale dei carichi	16
Polveri, fibre	31
Getti, schizzi	35
Gas e vapori	36
Allergeni	52
Infezioni da microrganismi	53
Amianto	54
Olii minerali e derivati	55
Misure transitorie da apprestare per la presenza di nuovo rischio biologico in situazione di stato di emergenza come da deliberazione del consiglio dei ministri in data 31 gennaio 2020	56

1. CADUTE DALL'ALTO

Le perdite di stabilità dell'equilibrio di persone che possono comportare cadute da un piano di lavoro ad un altro posto a quota inferiore (di norma con dislivello maggiore di 2 metri), devono essere impediti con misure di prevenzione, generalmente costituite da parapetti di trattenuta applicati a tutti i lati liberi di travi, impalcature, piattaforme, ripiani, balconi, passerelle e luoghi di lavoro o di passaggio sopraelevati. Qualora risulti impossibile l'applicazione di tali protezioni

devono essere adottate misure collettive o personali atte ad arrestare con il minore danno possibile le cadute. A seconda dei casi possono essere utilizzate: superfici di arresto costituite da tavole in legno o materiali semirigidi; reti o superfici di arresto molto deformabili; dispositivi di protezione individuale di trattenuta o di arresto. Lo spazio corrispondente al percorso di eventuale caduta deve essere reso preventivamente libero da ostacoli capaci di interferire con le persone in caduta, causandogli danni o modificandone la traiettoria. **Inoltre occorre evidenziare che le coperture in cemento amianto comportano il rischio specifico di caduta dall'alto per accidentale sfondamento delle lastre.** Per compensare questo rischio occorre realizzare idonee opere provvisorie quali camminamenti in tavole da ponte e/o posa di rete metallica antistrappo sulla superficie del tetto.

2. SEPPELLIMENTO – SPROFONDAMENTO

Nel caso si rendessero necessari lavori di scavo all'aperto o in sotterraneo, con mezzi manuali o meccanici, questi devono essere preceduti da un accertamento delle condizioni del terreno, delle opere e degli impianti eventualmente esistenti nella zona interessata. Devono essere adottate tecniche di scavo adatte alle circostanze che garantiscano anche la stabilità degli edifici, delle opere preesistenti e delle loro fondazioni. Gli scavi devono essere realizzati ed eventualmente armati come richiesto dalla natura del terreno, dall'inclinazione delle pareti e dalle altre circostanze influenti sulla stabilità ed in modo da impedire slittamenti, frane, crolli e da resistere a spinte pericolose, causate anche da piogge, infiltrazioni, cicli di gelo e disgelo. La messa in opera manuale o meccanica delle armature deve di regola seguire immediatamente l'operazione di scavo. Devono essere predisposti percorsi e mezzi per il sicuro accesso ai posti di lavoro e per il rapido allontanamento in caso di emergenza. La presenza di scavi aperti deve essere in tutti i casi adeguatamente segnalata. Sul ciglio degli scavi devono essere vietati i depositi di materiali, l'installazione di macchine pesanti o fonti di vibrazioni e urti, il passaggio e la sosta di veicoli.

3. URTI – COLPI – IMPATTI – COMPRESSIONI

Le attività che richiedono sforzi fisici violenti e/o repentini devono essere eliminate o ridotte anche attraverso l'impiego di attrezzature idonee alla mansione. Gli utensili, gli attrezzi e gli apparecchi per l'impiego manuale devono essere tenuti in buono stato di conservazione ed efficienza e quando non utilizzati devono essere tenuti in condizioni di equilibrio stabile (es. riposti in contenitori o assicurati al corpo dell'addetto) e non devono ingombrare posti di passaggio o di lavoro. I depositi di materiali in cataste, pile e mucchi devono essere organizzati in modo da evitare crolli o cedimenti e permettere una sicura e agevole movimentazione e non ostacolare la normale viabilità. Gli arredi e le attrezzature dei locali comunque adibiti a posti di lavoro, devono essere disposti in modo da garantire la normale circolazione delle persone.

4. PUNTURE – TAGLI – ABRASIONI

Deve essere evitato il contatto del corpo dell'operatore con elementi taglienti o pungenti o comunque capaci di procurare lesioni. Tutti gli organi lavoratori delle apparecchiature devono essere protetti contro i contatti accidentali. Dove non sia possibile eliminare il pericolo o non siano sufficienti le protezioni collettive (delimitazione delle aree di rischio), devono essere impiegati i DPI idonei alla mansione (calzature di sicurezza, guanti, grembiuli di protezione, schermi, occhiali, etc.).

5. VIBRAZIONI

I provvedimenti di formazione ed informazione da adottare prima dell'attività sono i seguenti:

- valutare se sia possibile effettuare la stessa lavorazione senza ricorrere ad attrezzature e/o utensili comunque capaci di trasmettere vibrazioni al corpo dell'operatore;
- gli utensili e le attrezzature vibranti da impiegare dovranno essere scelte tra quelle meno dannose per l'operatore; le stesse devono essere dotate di tutte le soluzioni tecniche più

- efficaci per la protezione dei lavoratori (es. manici antivibrazioni, dispositivi di smorzamento, etc.) e devono essere installate e mantenute in stato di perfetta efficienza;
- tutti i lavoratori devono essere adeguatamente informati e formati sulle corrette modalità di esecuzione delle attività e sottoposti a sorveglianza sanitaria. Se del caso deve essere analizzata l'opportunità di istituire una rotazione tra gli addetti.

Durante l'attività sarà necessario che il personale indossi dispositivi di protezione individuale quali i guanti imbottiti.

6. SCIVOLAMENTI – CADUTE A LIVELLO

I percorsi per la movimentazione dei carichi ed il dislocamento dei depositi devono essere scelti in modo da evitare quanto più possibile le interferenze con zone in cui si trovano persone. I pavimenti degli ambienti e luoghi di lavoro devono avere caratteristiche ed essere mantenuti in modo da evitare il rischio di scivolamento e inciampo. I percorsi pedonali interni al cantiere, i percorsi dei ponteggi ai vari piani, le piattaforme di sbarco materiali, devono sempre essere mantenuti sgombri da attrezzature, materiali, macerie o altro capace di ostacolare il cammino degli operatori. Tutti gli addetti devono indossare calzature idonee. Per ogni postazione di lavoro è necessario individuare la via di fuga più vicina. Deve altresì provvedersi per il sicuro accesso ai posti di lavoro in piano, in elevazione e in profondità. Le vie d'accesso al cantiere e quelle corrispondenti ai percorsi interni devono essere illuminate secondo le necessità diurne e notturne.

7. CALORE – FIAMME – ESPLOSIONE

Nei lavori effettuati in presenza di materiali, sostanze o prodotti infiammabili, esplosivi o combustibili, devono essere adottate le misure atte ad impedire i rischi conseguenti.

In particolare:

- le attrezzature e gli impianti devono essere di tipo idoneo all'ambiente in cui si deve operare;
- le macchine, i motori e le fonti di calore eventualmente preesistenti negli ambienti devono essere tenute inattive;
- gli impianti elettrici preesistenti devono essere messi fuori tensione;
- non devono essere contemporaneamente eseguiti altri lavori suscettibili di innescare esplosioni o incendi, né introdotte fiamme libere o corpi caldi; gli addetti devono portare calzature ed indumenti che non consentano l'accumulo di cariche elettrostatiche o la produzione di scintille e devono astenersi dal fumare;
- nelle immediate vicinanze devono essere predisposti estintori idonei per la classe di incendio prevedibile;
- all'ingresso degli ambienti o alla periferia delle zone interessate dai lavori devono essere poste scritte e segnali ricordanti il pericolo.

Durante le operazioni di taglio e saldatura deve essere impedita la diffusione di particelle di metallo incandescente al fine di evitare ustioni e focolai di incendio. Gli addetti devono fare uso degli idonei dispositivi di protezione individuali.

8. FREDDO

Deve essere impedito lo svolgimento di attività che comportino l'esposizione a temperature troppo rigide per gli addetti; quando non sia possibile realizzare un microclima più confortevole si deve provvedere con tecniche alternative (es. rotazione degli addetti), con abbigliamento adeguato e con dispositivi di protezione individuale.

9. ELETTRICO

Prima di iniziare le attività deve essere effettuata una ricognizione dei luoghi dei lavori al fine di individuare la eventuale esistenza di linee elettriche aeree o interrato e stabilire le idonee precauzioni per evitare possibili contatti diretti o indiretti con elementi in tensione. I percorsi e la

profondità delle linee interrato o in cunicolo in tensione devono essere rilevati e segnalati in superficie quando interessano direttamente la zona di lavoro. Devono essere altresì formulate apposite e dettagliate istruzioni scritte per i preposti e gli addetti ai lavori in prossimità di linee elettriche.

La scelta degli impianti e delle attrezzature elettriche per le attività edili deve essere effettuata in funzione dello specifico ambiente di lavoro, verificandone la conformità alle norme di Legge e di buona tecnica. Qualunque modifica all'impianto elettrico degli impianti fissi deve essere progettata; l'esecuzione, la manutenzione e la riparazione dello stesso deve essere effettuata da personale qualificato, che deve rilasciarne certificato di conformità. Le prese di corrente devono essere localizzate in modo da non costituire intralcio alla normale circolazione o attività lavorativa e da non essere danneggiate. Prima di iniziare le attività deve essere verificata la rispondenza degli allacciamenti elettrici delle macchine, attrezzature e utensili alle norme di sicurezza, al fine di evitare possibili contatti diretti o indiretti con elementi in tensione. I percorsi dei conduttori elettrici di alimentazione devono essere disposti in modo da non intralciare i passaggi o essere danneggiati.

10. RADIAZIONI NON IONIZZANTI

I posti di lavoro in cui si effettuano lavori di saldatura, taglio termico e altre attività che comportano l'emissione di radiazioni e/o calore devono essere opportunamente protetti, delimitati e segnalati. I lavoratori presenti nelle aree di lavoro devono essere informati sui rischi in modo tale da evitare l'esposizione accidentale alle radiazioni suddette. Gli addetti devono essere adeguatamente informati / formati, utilizzare i DPI idonei ed essere sottoposti a sorveglianza sanitaria.

11. RUMORE

Demolizioni – Macchine d'opera – Asfaltatura – Finitura – Rullo, etc.

Nell'acquisto di nuove attrezzature occorre prestare particolare attenzione alla silenziosità d'uso. Le attrezzature devono essere correttamente mantenute e utilizzate, in conformità alle indicazioni del fabbricante, al fine di limitarne la rumorosità eccessiva. Durante il funzionamento gli schermi e le paratie delle attrezzature devono essere mantenute chiuse e dovranno essere evitati i rumori inutili. Quando il rumore di una lavorazione o di una attrezzatura non può essere eliminato o ridotto, si devono porre in essere protezioni collettive quali la delimitazione dell'area interessata e/o la posa in opera di schermature supplementari della fonte di rumore. Se la rumorosità non è diversamente abbattibile è necessario adottare i dispositivi di protezione individuali conformi a quanto indicato nel rapporto di valutazione del rumore e prevedere la rotazione degli addetti alle mansioni rumorose.

12. CESOIAMENTO – STRITOLAMENTO

Il cesoiamento e lo stritolamento di parti del corpo tra elementi mobili di macchine e elementi fissi delle medesime o di opere, strutture provvisorie o altro, deve essere impedito limitando con mezzi materiali il percorso delle parti mobili o segregando stabilmente la zona pericolosa. Qualora ciò non risulti possibile deve essere installata una segnaletica appropriata e devono essere osservate opportune distanze di rispetto; ove del caso devono essere disposti comandi di arresto automatico e/o di emergenza in corrispondenza dei punti di potenziale pericolo.

13. CADUTA DI MATERIALE DALL'ALTO

Le perdite di stabilità incontrollate dell'equilibrio di materiali in posizione ferma o nel corso di maneggio e trasporto manuale o meccanico ed i conseguenti moti di crollo, scorrimento, caduta inclinata su pendii o verticale nel vuoto devono, di regola, devono essere impediti mediante la corretta sistemazione delle masse o attraverso l'adozione di misure atte a trattenere i corpi in relazione alla loro natura, forma e peso. Gli effetti dannosi conseguenti alla possibile caduta di

masse materiali su persone o cose devono essere eliminati mediante dispositivi rigidi o elastici di arresto aventi robustezza, forme e dimensioni proporzionate alle caratteristiche dei corpi in caduta. Quando i dispositivi di trattenuta o di arresto risultino mancanti o insufficienti, deve essere impedito l'accesso involontario alle zone di prevedibile caduta, segnalando convenientemente la natura del pericolo. Tutti gli addetti devono comunque fare uso di idoneo elmetto di protezione personale.

15. INVESTIMENTO

Per l'accesso al cantiere degli addetti ai lavori e dei mezzi di lavoro devono essere predisposti percorsi sicuri. Deve essere comunque sempre impedito l'accesso di estranei alle zone di lavoro. All'interno del cantiere la circolazione degli automezzi e delle macchine semoventi deve essere regolata con norme analoghe a quelle della circolazione sulle strade pubbliche e la velocità deve essere limitata a seconda delle caratteristiche e condizioni dei percorsi e dei mezzi. Per l'accesso degli addetti ai rispettivi luoghi di lavoro devono essere approntati percorsi sicuri e, quando necessario, separati da quelli dei mezzi meccanici. Le vie d'accesso al cantiere e quelle corrispondenti ai percorsi interni devono essere illuminate secondo le necessità diurne o notturne e mantenute costantemente in condizioni soddisfacenti.

16. MOVIMENTAZIONE MANUALE DEI CARICHI

La movimentazione manuale dei carichi deve essere ridotta al minimo e razionalizzata al fine di non richiedere un eccessivo impegno fisico del personale addetto. In ogni caso è opportuno ricorrere ad accorgimenti quali la movimentazione ausiliata o la ripartizione del carico. Il carico da movimentare deve essere facilmente afferrabile e non deve presentare caratteristiche tali da provocare lesioni al corpo dell'operatore, anche in funzione della tipologia della lavorazione. In relazione alle caratteristiche ed entità dei carichi, l'attività di movimentazione manuale deve essere preceduta e accompagnata da una adeguata azione di formazione ed informazione, previo accertamento, per attività non sporadiche, delle condizioni di salute degli addetti.

31. POLVERI - FIBRE

Nelle lavorazioni che prevedono l'impiego di materiali in grana minuta o in polvere oppure fibrosi e nei lavori che comportano l'emissione di polveri o fibre dei materiali lavorati, la produzione e/o la diffusione delle stesse deve essere ridotta al minimo utilizzando tecniche e attrezzature idonee. Le polveri e le fibre captate e quelle depositatesi, se dannose, devono essere sollecitamente raccolte ed eliminate con i mezzi e gli accorgimenti richiesti dalla loro natura. Qualora la quantità di polveri o fibre presenti superi i limiti tollerati e comunque nelle operazioni di raccolta ed allontanamento di quantità importanti delle stesse, devono essere forniti ed utilizzati indumenti di lavoro e DPI idonei alle attività ed eventualmente, ove richiesto, il personale interessato deve essere sottoposto a sorveglianza sanitaria.

35. GETTI - SCHIZZI

Nei lavori a freddo e a caldo, eseguiti a mano o con apparecchi, con materiali, sostanze e prodotti che danno luogo a getti e schizzi dannosi per la salute devono essere adottati provvedimenti atti a impedirne la propagazione nell'ambiente di lavoro, circoscrivendo la zona di intervento. Gli addetti devono indossare adeguati indumenti di lavoro e utilizzare i DPI necessari.

36. GAS E VAPORI

Nei lavori a freddo o a caldo, eseguiti a mano o con apparecchi, con materiali, sostanze e prodotti che possono dar luogo, da soli o in combinazione, a sviluppo di gas, vapori, nebbie, aerosol e simili, dannosi alla salute, devono essere adottati provvedimenti atti ad impedire che la concentrazione di inquinanti nell'aria superi il valore massimo tollerato indicato nelle norme vigenti. La diminuzione della concentrazione può anche essere ottenuta con mezzi di ventilazione generale

o con mezzi di aspirazione localizzata seguita da abbattimento. In ambienti confinati deve essere effettuato il controllo del tenore di ossigeno, procedendo all'insufflamento di aria pura secondo le necessità riscontrate o utilizzando i DPI adeguati all'agente. Deve comunque essere organizzato il rapido deflusso del personale per i casi di emergenza. Qualora sia accertata o sia da temere la presenza o la possibilità di produzione di gas tossici o asfissianti o la irrespirabilità dell'aria ambiente e non sia possibile assicurare una efficace aerazione ed una completa bonifica, gli addetti ai lavori devono essere provvisti di idonei respiratori dotati di sufficiente autonomia. Deve inoltre sempre essere garantito il continuo collegamento con persone all'esterno in grado di intervenire prontamente in casi di emergenza.

52. ALLERGENI

Tra le sostanze utilizzate in edilizia, alcune sono capaci di azioni allergizzanti (riniti, congiuntiviti, dermatiti allergiche da contatto). I fattori favorevoli all'azione allergizzante sono: brusche variazioni di temperatura, azioni disidratanti e lipolitica dei solventi e dei leganti, presenza di sostanze vasoattive. La sorveglianza sanitaria va attivata in presenza di sintomi sospetti anche in considerazione dei fattori personali di predisposizione a contrarre questi tipi di affezione. In tutti i casi occorre evitare il contatto diretto di parti del corpo con materiali resinosi, polverulenti, liquidi, aerosoli e con prodotti chimici in genere, utilizzando indumenti da lavoro e DPI appropriati (guanti, maschere, occhiali, ecc.).

53. INFEZIONI DA MICRORGANISMI

Prima dell'inizio dei lavori di eventuali bonifiche deve essere eseguito un esame della zona e devono essere assunte informazioni per accertare la natura e l'entità dei rischi presenti nell'ambiente e l'esistenza di eventuali malattie endemiche. Sulla base dei dati particolari rilevati e di quelli generali per lavori di bonifica, deve essere approntato un programma tecnico-sanitario con la determinazione delle misure da adottare in ordine di priorità per la sicurezza e l'igiene degli addetti nei posti di lavoro e nelle installazioni igienico assistenziali, da divulgare nell'ambito delle attività di informazione e formazione. Quando si fa uso di mezzi chimici per l'eliminazione di insetti o altro, si devono seguire le indicazioni dei produttori. L'applicazione deve essere effettuata solamente da persone ben istruite e protette. La zona trattata deve essere segnalata con le indicazioni di pericolo e di divieto di accesso fino alla scadenza del periodo di tempo indicato. Gli addetti devono essere sottoposti a sorveglianza sanitaria e devono utilizzare indumenti protettivi e DPI appropriati.

54. AMIANTO

Per le attività edili che possono comportare per i lavoratori una esposizione ad amianto (es. rimozione di manufatti contenenti amianto) devono essere seguite le prescrizioni contenute nel titolo IX capo III "Protezione dai rischi connessi all'esposizione all'amianto" del D.lgs. 81/2008. Tra le altre: misurazione del livello di concentrazione dell'agente, valutazione del livello di esposizione personale, notifica eventuale all'Organo di Vigilanza, tenuta del registro degli esposti, delimitazione e protezione delle aree a rischio, pulizia e protezione di attrezzature e impianti, sorveglianza sanitaria, informazione / formazione per gli addetti, impiego di idonei DPI, etc.

55. OLII MINERALI E DERIVATI

Nelle attività che richiedono l'impiego di olii minerali o derivati (es. stesura del disarmante sulle casseforme, attività di manutenzione attrezzature e impianti) devono essere attivate le misure necessarie per impedire il contatto diretto degli stessi con la pelle dell'operatore. Occorre altresì impedire la formazione di aerosol durante le fasi di lavorazione utilizzando attrezzature idonee. Gli addetti devono costantemente indossare indumenti protettivi, utilizzare i DPI ed essere sottoposti a sorveglianza sanitaria.

56. MISURE TRANSITORIE DA APPRESTARE PER LA PRESENZA DI NUOVO RISCHIO BIOLOGICO IN SITUAZIONE DI STATO DI EMERGENZA COME DA DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI IN DATA 31 GENNAIO 2020

L'attuale emergenza Covid-19 rappresenta un problema di salute pubblica e, in questa fase di continua e rapida evoluzione, la gestione delle misure di prevenzione e protezione deve seguire le disposizioni speciali appositamente emanate e i provvedimenti delle Autorità Sanitarie competenti.

I Decreti e le Ordinanze che vengono emanati da Governo/Regione, sono Atti generali contenenti disposizioni speciali in ragione dell'emergenza sanitaria che come tali prevalgono sugli ordinari obblighi di tutela della salute sul lavoro previsti dal D.lgs. 81/08.

Misure da adottare nei luoghi di lavoro e indicate dal ministero della salute con nota n. 1141/2020 e successive integrazioni e DCPM 26 aprile 2020 (allegato 4) e smi: lavarsi frequentemente le mani; porre attenzione all'igiene delle superfici; evitare i contatti stretti e protratti con persone con sintomi simil influenzali; evitare abbracci e strette di mano; mantenere nei contatti sociali una distanza interpersonale di almeno un metro; praticare l'igiene respiratoria; evitare l'uso promiscuo di bottiglie e bicchieri; non toccarsi occhi, naso e bocca con le mani; coprirsi bocca e naso se si starnutisce o tossisce; non prendere medicinali se non prescritti dal medico; pulire superfici con disinfettanti a base di alcol o cloro; è raccomandato utilizzare protezioni delle vie respiratorie come misura aggiuntiva in tutti i contatti sociali; inoltre non recarsi al pronto soccorso, in ospedale o dal medico in caso di sospetto contagio, ma attendere i servizi sanitari di pronto soccorso.

In relazione alla attività esercitata, è obbligo dell'appaltatore, di dotare ai propri dipendenti adeguate quantità di DPI alla specifica emergenza Covid-19, compresi gli specifici materiali monouso (come guanti e mascherine) soggetti a rapido consumo, così come prevedere la sanificazione periodica degli ambienti lavorativi.

L'appaltatore deve inoltre prestare la massima collaborazione con le Autorità preposte. Nel dettaglio, si dovranno comunicare alle Autorità Sanitarie qualsiasi dato o informazione di cui siano a conoscenza, in relazione a soggetti di cui sia noto il contagio, al fine di verificarne la diffusione e consentire, al contempo, adeguate misure di profilassi.

I lavoratori devono essere compiutamente e tempestivamente informati dal proprio datore di lavoro in ordine alle disposizioni adottate dalle Autorità e/o dal datore di lavoro stesso per fronteggiare la diffusione dell'epidemia e per gestire eventuali casi di sospetto contagio.

Schede di valutazione

Le schede relative ad opere provvisorie, attrezzature di lavoro, macchine, D.P.I. e fasi specifiche di lavorazione costituiscono uno strumento di gestione della sicurezza per le attività di cantiere e sono finalizzate all'impostazione di un modo di lavorare più cosciente dei pericoli e ad una più attenta messa in opera di idonee misure preventive e protettive da parte dell'impresa esecutrice. Le schede individuano, analizzano e valutano i rischi per la salute e la sicurezza dei lavoratori nelle varie fasi lavorative, prendendo in esame le sequenze delle attività, le attrezzature ed i materiali con cui si lavora o si viene a contatto, le dotazioni di sicurezza e le misure di prevenzione e protezione per la riduzione del rischio residuo ai livelli più bassi ragionevolmente praticabili, in conformità alla normativa vigente in materia. Le schede vogliono infine rappresentare uno strumento di lavoro facilmente fruibile e di agile consultazione da parte del responsabile del cantiere, e sono pertanto state strutturate in modo da rendere chiaro, sintetico e leggibile il loro contenuto.

SEGNALETICA DI SICUREZZA

In cantiere dovrà essere posizionata la segnaletica di sicurezza, conforme al titolo V del D.lgs. 81/2008, conforme ai requisiti specifici che figurano negli allegati da XXV a XXXII. Si ricorda che la segnaletica di sicurezza deve essere posizionata in prossimità del pericolo ed in luogo ben visibile. Il segnale di sicurezza deve essere rimosso non appena sia terminato il rischio a cui lo stesso si

riferisce. La segnaletica non deve essere generica ma strettamente inerente alle esigenze della sicurezza del cantiere e delle reali situazioni di pericolo analizzate. Inoltre non deve sostituire le misure di prevenzione ma favorire l'attenzione su qualsiasi cosa possa provocare rischi (macchine, oggetti, movimentazioni, procedure, ecc.), ed essere in sintonia con i contenuti della formazione ed informazione del personale. Nei cantieri la segnaletica (che comprenderà cartelli di avvertimento, divieto, prescrizione, evacuazione e salvataggio, antincendio, informazione) sarà esposta – in maniera stabile e ben visibile – nei punti strategici e di maggior frequentazione, quali:

- all'ingresso del cantiere (esternamente), anche con i dati relativi allo stesso cantiere ed agli estremi della notifica preliminare all'organo di vigilanza territorialmente competente;
- all'interno dell'ufficio e del locale di ricovero e refettorio, anche con richiami alle norme di sicurezza;
- nei luoghi di lavoro (area del fabbricato, area deposito materiali, mezzi ed attrezzature), con riferimenti a specifici pericoli per le fasi lavorative in atto.

N.B.: Gli esempi di cui sopra si riferiscono ad una cartellonistica di uso comune e devono intendersi a solo titolo indicativo e non esaustivo dei cartelli da apporsi in cantiere

In cantiere devono trovare applicazione anche i segnali acustici che devono avere un livello sonoro nettamente superiore al livello di fondo, in modo da essere udibili, senza tuttavia essere eccessivo o doloroso; ed essere facilmente riconoscibili in rapporto particolarmente alla durata degli impulsi e alla separazione tra impulsi e serie di impulsi, e distinguersi nettamente, da una parte, da un altro segnale acustico e, dall'altra, dai rumori di fondo; come dalle prescrizioni codificate dall'allegato XXX del D.lgs. 81/2008. Allo stesso modo verranno utilizzate segnalazioni verbali e gestuali. La comunicazione verbale sarà formulata con testi brevi, frasi, gruppi di parole o di parole isolate, eventualmente in codice. I messaggi verbali devono essere il più possibile brevi, semplici e chiari; come dalle prescrizioni codificate dall'allegato XXXI del D.lgs. 81/2008. I segnali gestuali devono essere precisi, semplici, ampi, facili da eseguire e da comprendere e nettamente distinto da un altro segnale gestuale, come dalle prescrizioni codificate dall'allegato XXXII del D.lgs. 81/2008. Il

segnalatore deve essere in condizione di seguire con gli occhi la totalità delle manovre, senza essere esposto a rischi a causa di esse.



DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE

Protezione collettiva e Dispositivi di Protezione Individuale (D.P.I.)

È stata dedicata particolare attenzione alla possibilità di eliminare alla fonte – nei limiti della tecnica – situazioni potenzialmente pericolose che comportano rischi sia in fase di realizzazione che di gestione delle lavorazioni. Per i rischi residui, potenzialmente presenti nelle singole lavorazioni

programmate, nel presente PSC sono stati adottati:

- procedimenti di comportamento (schede) per le varie fasi lavorative e per l'uso di macchinari ed attrezzature;
- misure tecniche di prevenzione;
- indicazioni su idonei mezzi di protezione collettiva;
- indicazioni su mezzi personali di protezione (Dispositivi di Protezione Individuali = DPI), conformi alle norme di cui al Titolo III capo II "Uso dei dispositivi di protezione individuale" del D.lgs. 81/2008.

I lavoratori delle diverse imprese ed i lavoratori autonomi dovranno essere dotati di tutti i DPI marcati CE previsti dal presente piano di sicurezza ed avere ricevuto una adeguata informazione e formazione secondo quanto previsto dal Titolo III capo II del D.lgs. 81/2008, ricordando che per i DPI di 3° categoria è obbligatorio anche l'addestramento. All'interno delle schede delle fasi lavorative sono riportati per ogni fase e attività di lavoro i DPI che devono essere utilizzati. Si ricorda all'impresa esecutrice che i DPI devono essere sostituiti prontamente appena presentino segno di deterioramento. L'impresa esecutrice dovrà tenere presso i propri uffici almeno tre elmetti da fornire ai visitatori del cantiere, tali elmetti dovranno essere di colore diverso da quelli utilizzati dal personale dell'impresa stessa. Si ricorda che i visitatori che accedano ad aree di lavoro dovranno utilizzare gli idonei DPI previsti nelle schede delle fasi lavorative ed essere sempre accompagnati da personale di cantiere. Nella tabella seguente si danno delle indicazioni di massima per l'assegnazione dei DPI, ferme restando le necessità che possono scaturire da lavorazioni particolari o dall'impiego di attrezzature specifiche.

Tipo di protezione	Tipo di DPI e categoria	Mansione svolta
Protezione del capo	Baschetto di protezione UNI 7154/1 – EN 397	Tutti i lavoratori
Protezione dell'udito (otoprotettori)	Cuffie, tappi o archetti prEN 458 – EN 352/1,2,3	Addetti alle macchine operatrici o altro personale esposto
Protezione degli occhi e del viso	Occhiali antischegge e schizzi prEN 166 Occhiali con filtro per la luce prEN 379 – UNI EN169,170,171	Tutti gli utilizzatori di utensili manuali, seghe circolari, prodotti chimici nocivi. Addetti al cannello e saldatori.
Protezione delle vie respiratorie	Maschera a facciale pieno tipo A1P2 a norma UNI EN141 Mascherine oro-nasali	Tutti i lavoratori addetti alle demolizioni e/o tagli.
Protezione dei piedi	Scarpe antinfortunistiche con puntale rinforzato e suola antiforo a norma UNI EN 345	Tutti i lavoratori
Protezione delle mani	Guanti di protezione contro i rischi meccanici EN 388. Guanti imbottiti antivibrazioni. Guanti di protezione contro i rischi termici UNI-EN 407	Tutti i lavoratori. Addetti a martelli demolitori o altri lavoratori esposti a vibrazioni. Addetti alle lavorazioni delle guaine
Protezione di parte del corpo	Tuta di lavoro	Tutti i lavoratori
Protezioni di cadute dall'alto	Imbracature UNI-EN 361	Tutti i lavoratori destinati ad operare ad altezze superiori a mt. 2,00 senza parapetto.

Misure di prevenzione ed istruzioni per gli addetti

Il datore di lavoro deve fornire i dispositivi di protezione individuale e le informazioni sul loro utilizzo riguardo ai rischi lavorativi. I dispositivi di protezione individuale devono essere consegnati ad ogni singolo lavoratore che deve firmarne ricevuta ed impegno a farne uso, quando le circostanze lavorative lo richiedano. I dispositivi di protezione individuale devono essere conservati con cura da parte del lavoratore. Il lavoratore deve segnalare al responsabile dei lavori qualsiasi anomalia dovesse riscontrare nel dispositivo di protezione individuale ricevuto in dotazione o la sua intollerabilità. Il dispositivo di protezione individuale che abbia subito una sollecitazione protettiva o che presenti qualsiasi difetto o segni d'usura, deve essere subito sostituito.

CASCO

SITUAZIONI PERICOLOSE PER LE QUALI OCCORRE UTILIZZARE IL CASCO

Urti, colpi, impatti, caduta di materiali dall'alto.

SCELTA DEL CASCO IN FUNZIONE DELL'ATTIVITÀ LAVORATIVA

Deve essere robusto, con una bardatura interna morbida ed atta ad assorbire gli urti, inoltre deve essere leggero, ben aerato per essere tollerato anche per tempi lunghi. La bardatura deve essere registrabile e dotata di una fascia posta sotto la nuca che impedisca al casco di cadere con gli spostamenti della testa. Deve essere compatibile con l'utilizzo di altri dispositivi di protezione individuale, permettendo, ad esempio, l'installazione di schermi, maschere o cuffie di protezione. I caschi devono riportare la marcatura CE.

GUANTI

SITUAZIONI PERICOLOSE PER LE QUALI OCCORRE UTILIZZARE I GUANTI

Punture, tagli, abrasioni, vibrazioni, getti, schizzi, catrame, amianto, oli minerali e derivati, calore, freddo, elettrici.

SCELTA DEI GUANTI IN FUNZIONE DELL'ATTIVITÀ LAVORATIVA

I guanti servono per proteggere le mani contro i rischi per contatto con materiali o con sostanze nocive per la pelle, pertanto devono essere scelti secondo le lavorazioni in atto.

Guanti in tela rinforzata per uso generale: resistenti a tagli, abrasioni, strappi, perforazioni, al grasso e all'olio.

Uso: maneggio di materiali da costruzione, mattoni, piastrelle, legname, ferro.

Guanti di gomma per lavori con solventi e prodotti caustici: resistenti ai solventi, prodotti caustici e chimici.

Uso: verniciatura a mano o a spruzzo, manipolazioni varie di prodotti chimici.

Guanti adatti al maneggio di catrame, oli, acidi e solventi: resistenti alla perforazione, taglio e abrasione, impermeabili e resistenti ai prodotti chimici.

Uso: maneggio di prodotti chimici, oli disarmanti, lavorazioni con prodotti contenenti catrame.

Guanti antivibranti: atti ad assorbire le vibrazioni con doppio spessore sul palmo, imbottitura, chiusura di velcro e resistenti al taglio, strappi e perforazioni.

Uso: lavori con martelli demolitori elettrici e pneumatici, con vibratorii ad immersione e tavole vibranti.

Guanti per elettricisti: dielettrici e resistenti a tagli, abrasioni e strappi.

Uso: lavori su parti in tensione limitatamente ai valori indicati per il tipo.

Guanti di protezione contro il calore: resistenti a temperature elevate, all'abrasione, strappi e tagli.

Uso: lavori di saldatura o manipolazione di prodotti caldi.

Guanti di protezione contro il freddo: resistenti a temperature basse, al taglio, strappi, perforazione.

Uso: movimentazione e lavorazione manuale di materiali metallici nella stagione invernale.

CALZATURE DI SICUREZZA

SITUAZIONI PERICOLOSE PER LE QUALI OCCORRE UTILIZZARE LE CALZATURE DI SICUREZZA

Urti, colpi, impatti e compressioni, punture, tagli e abrasioni, calore, fiamme, freddo.

SCELTA DELLE CALZATURE IN FUNZIONE DELL'ATTIVITÀ LAVORATIVA

Scarpe di sicurezza con suola imperforabile e puntale di protezione ed a slacciamento rapido:

scavi, demolizioni, lavori di carpenteria, movimentazione dei materiali, lavorazione del ferro, posa di elementi prefabbricati, serramenti, servizi sanitari, ringhiere, murature, tavolati e per qualsiasi altra attività durante la quale vi sia pericolo di perforazione o schiacciamento dei piedi.

Scarpe di sicurezza con soletta interna termoisolante: attività con elementi molto caldi e nella stagione fredda.

Scarpe di sicurezza con suola antidrucciolevole: attività su coperture a falde inclinate.

Stivali alti di gomma: attività in zone acquitrinose, negli scavi invasi da acqua, durante i getti orizzontali, in prossimità degli impianti di betonaggio e simili.

CUFFIE E TAPPI AURICOLARI

SITUAZIONI PERICOLOSE PER LE QUALI OCCORRE UTILIZZARE I DISPOSITIVI DI PROTEZIONE PER L'UDITO

Rumore.

SCELTA DEGLI OTOPROTETTORI IN FUNZIONE DELL'ATTIVITÀ LAVORATIVA

L'otoprotettore deve assorbire le frequenze sonore dannose per l'udito ma non quelle utili per la comunicazione e per la percezione dei pericoli. La scelta del mezzo di protezione deve tenere conto della praticità d'uso e della tollerabilità individuale.

Gli otoprotettori devono riportare la marcatura CE.

MASCHERE ANTIPOLVERE – APPARECCHI FILTRANTI O ISOLANTI

SITUAZIONI PERICOLOSE PER LE QUALI OCCORRE UTILIZZARE LA MASCHERA ANTIPOLVERE O L'APPARECCHIO FILTRANTE O ISOLANTE

Polveri, fibre, fumi, nebbie, gas, vapori, catrame, amianto.

SCELTA DELLA MASCHERA IN FUNZIONE DELL'ATTIVITÀ LAVORATIVA

Per la protezione contro gli inquinanti si possono adottare:

maschere antipolvere monouso: per polveri e fibre;

respiratori semifacciali dotati di filtro: per vapori, gas nebbie, fumi, polveri e fibre;
respiratori semifacciali a doppio filtro sostituibile: per gas, vapori, polveri;
apparecchi respiratori a mandata d'aria: per verniciature a spruzzo, sabbiature, per lavori entro pozzi, fognature e cisterne ed ovunque non vi sia certezza di normale respirabilità. La scelta della protezione deve essere fatta stabilendo preventivamente la natura del rischio. Le maschere devono riportare la marcatura CE.

OCCHIALI DI SICUREZZA E SCHERMI

SITUAZIONI PERICOLOSE PER LE QUALI OCCORRE UTILIZZARE GLI OCCHIALI O GLI SCHERMI

Radiazioni non ionizzanti, getti, schizzi, polveri, fibre.

SCELTA DEL DISPOSITIVO IN FUNZIONE DELL'ATTIVITÀ LAVORATIVA

L'uso di occhiali o di schermi è obbligatorio quando si eseguono lavorazioni che possono produrre radiazioni, proiezione di schegge o di scintille. Le lesioni possono essere:

meccaniche: schegge, trucioli, aria compressa, urti accidentali;

ottiche: irradiazione ultravioletta, luce intensa, raggi laser;

termiche: liquidi caldi, corpi caldi.

Gli occhiali devono avere le schermature laterali.

Gli addetti all'attività di saldatura ossiacetilenica o elettrica devono fare uso di occhiali o, meglio, di schermi atti a filtrare i raggi UV (ultravioletti) e IR (infrarossi) che possono produrre lesioni alla cornea, al cristallino e, in alcuni casi, alla retina. Le lenti degli occhiali devono essere realizzate in vetro o in polycarbonato e riportare la marcatura CE.

CINTURE DI SICUREZZA – FUNI DI TRATTENUTA – SISTEMI DI ASSORBIMENTO FRENATO DI ENERGIA

SITUAZIONI PERICOLOSE PER LE QUALI OCCORRE UTILIZZARE IL DISPOSITIVO DI PROTEZIONE ANTICADUTA

Cadute dall'alto.

SCELTA DEL DISPOSITIVO IN FUNZIONE DELL'ATTIVITÀ LAVORATIVA

Quando non si possono adottare le misure di protezione collettiva, si devono utilizzare i dispositivi di protezione individuale. Per lavori di breve durata, per opere di edilizia industrializzata, per il montaggio di prefabbricati, durante il montaggio e lo smontaggio di ponteggi, gru ed attività simili, gli operatori devono indossare la cintura di sicurezza. Le cinture di sicurezza per i normali lavori edili devono avere le bretelle e le fasce gluteali, una fune di trattenuta con gancio a moschettone di lunghezza tale da limitare l'altezza di possibile caduta a non più di m 1,5. La fune di trattenuta dotata di dispositivi ad assorbimento d'energia offre il vantaggio di ammortizzare il momento d'arresto, ma occorre valutare con attenzione gli eventuali ostacoli sottostanti. Gli elementi che compongono le cinture di sicurezza devono riportare la marcatura CE.

INDUMENTI PROTETTIVI PARTICOLARI

SITUAZIONI PERICOLOSE PER LE QUALI OCCORRE UTILIZZARE INDUMENTI PROTETTIVI PARTICOLARI

Calore, fiamme, freddo, getti, schizzi, investimento, nebbie, amianto.

SCELTA DEL DISPOSITIVO IN FUNZIONE DELL'ATTIVITÀ LAVORATIVA

grebbiuli e gambali per asfaltisti;

tute speciali per verniciatori, addetti alla rimozione di amianto, coibentatori di fibre minerali;
copricapi a protezione dei raggi solari;
indumenti da lavoro ad alta visibilità per i soggetti impegnati nei lavori stradali;
indumenti di protezione contro le intemperie.

Rumore

Le imprese che interverranno in cantiere dovranno essere in possesso del documento di valutazione del rischio rumore secondo quanto previsto dal D.lgs. 81/2008. Il documento dovrà prevedere la valutazione del rumore per lavorazioni simili a quelle da svolgere in cantiere. Copia di tale documento dovrà, a richiesta, essere consegnata al CSE dell'opera. L'emissione sonora di attrezzature di lavoro, macchine e impianti può essere stimata in fase preventiva facendo riferimento a livelli di rumore standard individuati da studi e misurazioni la cui validità è riconosciuta dalla Commissione consultiva permanente di cui all'articolo 6 del D.lgs. 81/2008, riportando la fonte documentale cui si è fatto riferimento.

Sorveglianza sanitaria

La sorveglianza sanitaria sarà effettuata dal medico competente incaricato dall'impresa esecutrice ed avrà il compito di:

- accertare preventivamente l'assenza di controindicazioni al lavoro e l'idoneità alle mansioni specifiche di ogni singolo lavoratore;
- esprimere i giudizi di idoneità specifica al lavoro;
- accertare periodicamente, nel corso delle lavorazioni, lo stato di salute di ogni singolo lavoratore, esprimere il giudizio sulla conferma di idoneità alla mansione specifica ed aggiornare le cartelle sanitarie;
- informare ogni lavoratore interessato dei risultati del controllo sanitario;
- partecipare alla programmazione del controllo dell'esposizione dei lavoratori, esprimendo pareri di competenza sui risultati e sulle valutazioni.

Non meno di sette giorni prima dell'inizio dei lavori, ciascun datore di lavoro delle imprese presenti, dovrà far pervenire, al Coordinatore per l'esecuzione, copia dei giudizi d'idoneità e dei tesserini di vaccinazione antitetanica dei propri dipendenti. Il Coordinatore per l'esecuzione si riserverà il diritto di chiedere ai datori lavoro e ai medici competenti copia del protocollo inerente la sorveglianza sanitaria espletata all'interno della singola impresa. Resta inteso che, nel caso in cui l'impresa debba procedere alla sostituzione di uno o più lavoratori presenti, essa sarà tenuta a far pervenire preventivamente al Coordinatore per la Sicurezza, copia dell'idoneità alla/e mansione/i rilasciata dal medico competente e del tesserino di vaccinazione antitetanica.

GESTIONE DELL'EMERGENZA

Pronto soccorso

La posizione urbana del cantiere favorisce il collegamento con strutture di pronto soccorso e ospedaliere.

Dovendo operare, presumibilmente, sull'intero territorio comunale, si dovrà tener conto dei complessi ospedalieri più vicini ai cantieri (indicativamente da 1 km a 4-5 km), con servizio di pronto soccorso utilizzando anche ambulanze proprie. Il tempo necessario per raggiungere tali complessi dovrà essere stimato in 5-20 minuti circa, in condizioni standard di traffico cittadino. Pur considerando la disponibilità di strutture ospedaliere, sarà necessario che in cantiere siano presenti pacchetti di medicazione conformi almeno a quanto disposto dal DM 28 maggio 1958, e di addetti preparati allo svolgimento delle prime attività di emergenza sanitaria. Considerati i progressi che nel campo della medicina sono stati fatti negli ultimi 40 anni – si suggerisce all'impresa di integrare i contenuti minimi delle cassette di medicazione anche con medicinali e ritrovati di concezione più moderna; tutto ciò con l'ausilio del medico competente che indicherà anche quale sarà il luogo più opportuno da utilizzare per le piccole medicazioni. Almeno presso l'area adibita alle lavorazioni si dovrà prevedere un pacchetto di medicazione. Se presenti all'interno dei cantieri, si dovranno

collocare i pacchetti di medicazione anche presso le seguenti zone:

- uffici;
- spogliatoi;
- locale adibito a mensa;

Si rammenta inoltre (visto anche il diffuso uso di telefoni cellulari) di esporre i numeri telefonici per le chiamate di intervento esterno, nei punti strategici e di maggiore frequentazione dei cantieri, quali:

NUMERO UNICO DI EMERGENZA

TEL. 112

POLIZIA LOCALE

TEL. 02.2500157

Segnalazione quasti:

AMIACQUE (N. Verde)

Tel. 800428428

A2A (N. Verde)

Tel. 800199955

ENEL DISTRIBUZIONE (N. Verde)

Tel. 803500

ITALGAS (N. Verde)

Tel. 800900999

TELECOM ITALIA

Tel. 187 OPPURE 191

OPEN FIBER

Tel. 0236582243

Procedure comportamentali

Si forniscono le procedure comportamentali da seguire in caso di pericolo grave e immediato, consistenti essenzialmente nella designazione e assegnazione dei compiti da svolgere in caso di emergenza e in controlli preventivi. Il personale operante nei vari cantieri dovrà conoscere le procedure e gli incarichi a ciascuno assegnati per comportarsi positivamente al verificarsi di una emergenza.

Compiti e procedure generali:

1. il capo cantiere è l'incaricato che dovrà dare l'ordine di evacuazione in caso di pericolo grave e immediato;
2. il capo cantiere, una volta dato il segnale di evacuazione, provvederà a chiamare telefonicamente i soccorsi. Gli operai presenti nel cantiere, al segnale di evacuazione, metteranno in sicurezza le attrezzature e si allontaneranno dal posto di lavoro verso un luogo più sicuro (ingresso cantiere);
3. il capo cantiere, giornalmente, verificherà che i luoghi di lavoro, le attrezzature, la segnaletica rimangano corrispondenti alla normativa vigente, segnalando le anomalie e provvedendo a sostituzione, adeguamento e posizionamento degli apprestamenti di sicurezza.

Procedure di primo soccorso:

Poiché nelle emergenze è essenziale non perdere tempo, è fondamentale conoscere alcune semplici misure che consentano di agire adeguatamente e con tempestività:

1. garantire l'evidenza del numero di chiamata del Pronto Soccorso, V.V.F., nei cantieri predisporre indicazioni chiare e complete per permettere ai soccorsi di raggiungere il luogo dell'incidente (indirizzo, telefono, strada più breve, punti di riferimento);
2. cercare di fornire, già al momento del primo contatto con i soccorritori, un'idea abbastanza chiara di quanto è accaduto, il fattore che ha provocato l'incidente, quali sono state le misure di primo soccorso e la condizione attuale del luogo e dei feriti;
3. in caso di incidente grave, qualora il trasporto dell'infortunato possa essere effettuato con

auto privata, avvisare il Pronto Soccorso dell'arrivo informandolo di quanto accaduto e delle condizioni dei feriti;

4. in attesa dei soccorsi tenere sgombra e segnalare adeguatamente una via di facile accesso;
5. prepararsi a riferire con esattezza quanto è accaduto, le attuali condizioni dei feriti;
6. controllare periodicamente le condizioni e la scadenza del materiale e dei farmaci di primo soccorso.

Come si può assistere l'infortunato:

- valutare quanto prima se la situazione necessita di altro aiuto oltre al proprio;
- evitare di diventare una seconda vittima: se attorno all'infortunato c'è pericolo (di scarica elettrica, esalazioni gassose etc.), prima d'intervenire adottare tutte le misure di prevenzione e protezione necessarie;
- spostare la persona dal luogo dell'incidente solo se necessario o se c'è pericolo imminente o continuato, senza comunque sottoporsi agli stessi rischi;
- accertarsi del danno subito: tipo di danno (grave, superficiale ecc.), regione corporea colpita, probabili conseguenze immediate (svenimento, insufficienza cardiorespiratoria);
- accertarsi delle cause: causa singola o multipla (caduta, folgorazione e caduta ecc.), agente fisico o chimico (scheggia, intossicazione etc.);
- porre nella posizione più opportuna (di sopravvivenza) l'infortunato e apprestare le prime cure; rassicurare l'infortunato e spiegargli che cosa sta succedendo cercando di instaurare un clima di reciproca fiducia;
- conservare stabilità emotiva per riuscire a superare gli aspetti spiacevoli di una situazione d'urgenza e controllare le sensazioni di sconforto o disagio che possono derivare da essi.

Evacuazione antincendio

Il pericolo d'incendio nei cantieri è costituito quasi esclusivamente dalla modesta presenza di legname da costruzione, carta in modesta quantità, etc. – in quanto non sono previsti depositi di carburanti o altri prodotti particolarmente infiammabili – (oppure prevedere la presenza di modesti depositi di carburanti o altri prodotti infiammabili), per cui negli stessi punti strategici e di maggior frequentazione già individuati, sarà sufficiente collocare anche:

- estintori di tipo portatile a mano da 10 kg a polvere secca, tarati e controllati ogni sei mesi;
- idonea segnaletica per l'evacuazione (poiché non sono previsti turni di lavoro notturno, non occorrono particolari luci di emergenza per le aree esterne del cantiere, ma svolgeranno analoga funzione quelle collocate per la sorveglianza notturna).

INFORMAZIONE E FORMAZIONE DEI LAVORATORI

Formazione del personale

L'impresa esecutrice provvederà alla formazione ed informazione del proprio personale sia per le esercitazioni in materia di pronto soccorso che per quelle antincendio e di evacuazione. Inoltre provvederà a verbalizzare sia le riunioni che le attribuzioni delle relative nomine. Si rammenta inoltre all'impresa esecutrice – e per suo tramite ad eventuali subappaltatori e/o lavoratori autonomi autorizzati – che resta comunque l'obbligo dell'assolvimento e della documentazione di quanto disposto dal D.lgs. 81/2008.

Frasi di rischio (R) che caratterizzano le sostanze e i preparati pericolosi.

R 1 Esplosivo allo stato secco

R 2 Rischio di esplosione per urto, sfregamento, fuoco o altre sorgenti di ignizione

R 3 Elevato rischio di esplosione per urto, sfregamento, fuoco o altre sorgenti di ignizione

R 4 Forma composti metallici esplosivi molto sensibili

R 5 Pericolo di esplosione per riscaldamento

R 6 Esplosivo a contatto o senza contatto con l'aria

R 7 Può provocare un incendio

- R 8 Può provocare l'accensione di materie combustibili
- R 9 Esplosivo in miscela con materie combustibili
- R 10 Infiammabile
- R 11 Facilmente infiammabile
- R 12 Estremamente infiammabile
- R 14 Reagisce violentemente con l'acqua
- R 15 A contatto con l'acqua libera gas estremamente infiammabili
- R 16 Pericolo di esplosione se mescolato con sostanze comburenti
- R 17 Spontaneamente infiammabile all'aria
- R 18 Durante l'uso può formare con aria miscele esplosive/infiammabili
- R 19 Può formare perossidi esplosivi
- R 20 Nocivo per inalazione
- R 21 Nocivo a contatto con la pelle
- R 22 Nocivo per ingestione
- R 23 Tossico per inalazione; CL50, per inalazione, ratto, per aerosol o particelle, superiore a 0,25 mg/litro e minore o uguale a 1 mg/litro per 4 ore; CL50 per inalazione, ratto, per gas e vapori, superiore a 0,5 e minore o uguale a 2 mg/litro per 4 ore</
- R 24 Tossico a contatto con la pelle, DL50 per via cutanea, ratto o coniglio, superiore a 50 mg/kg e minore o uguale a 400 mg/kg
- R 25 Tossico per ingestione: DL50 per via orale nel ratto, superiore a 25 mg/kg, minore o uguale a 200 mg/kg
- R 26 Molto tossico per inalazione: CL50, per inalazione, ratto, per aerosol o particelle, minore o uguale a 0,25 mg/litro per 4 ore; CL50 per inalazione, ratto, per gas e vapori, minore o uguale a 0,5 mg/litro per 4 ore
- R 27 Molto tossico a contatto con la pelle: DL50 per via cutanea, ratto o coniglio, minore o uguale a 50 mg/kg
- R 28 Molto tossico per ingestione: DL50 per via orale nel ratto, minore o uguale a 25 mg/kg
- R 29 A contatto con l'acqua libera gas tossici
- R 30 Può divenire facilmente infiammabile durante l'uso
- R 31 A contatto con acidi libera gas tossico
- R 32 A contatto con acidi libera gas molto tossico
- R 33 Pericolo di effetti cumulativi
- R 34 Provoca ustioni
- R 35 Provoca gravi ustioni
- R 36 Irritante per gli occhi
- R 37 Irritante per le vie respiratorie
- R 38 Irritante per la pelle
- R 39 Pericolo di effetti irreversibili molto gravi
- R 40 Possibilità di effetti cancerogeni - prove insufficienti
- R 41 Rischio di gravi lesioni oculari
- R 42 Può provocare sensibilizzazione per inalazione
- R 43 Può provocare sensibilizzazione per contatto con la pelle
- R 44 Rischio di esplosione per riscaldamento in ambiente confinato
- R 45 Può provocare il cancro
- R 46 Può provocare alterazioni genetiche ereditarie
- R 47 Può provocare malformazioni congenite
- R 48 Pericolo di gravi danni alla salute in caso di esposizione prolungata
- R 49 Può provocare il cancro per inalazione
- R 50 Altamente tossico per gli organismi acquatici
- R 51 Tossico per gli organismi acquatici
- R 52 Nocivo per gli organismi acquatici
- R 53 Può provocare a lungo termine effetti negativi per l'ambiente acquatico

- R 54 Tossico per la flora
- R 55 Tossico per la fauna
- R 56 Tossico per gli organismi del terreno
- R 57 Tossico per le api
- R 58 Può provocare a lungo termine effetti negativi per l'ambiente
- R 59 Pericoloso per lo strato di ozono
- R 60 Può ridurre la fertilità
- R 61 Può danneggiare i bambini non ancora nati
- R 62 Possibile rischio di ridotta fertilità
- R 63 Possibile rischio di danni ai bambini non ancora nati
- R 64 Possibile rischio per i bambini allattati al seno
- R 65 Nocivo: può causare danni ai polmoni in caso di ingestione
- R 66 L'esposizione ripetuta può provocare secchezza e screpolature alla pelle
- R 67 L'inalazione dei vapori può provocare sonnolenza e vertigini
- R 68 Possibilità di effetti irreversibili

Consigli di prudenza (S) che caratterizzano le materie e i preparati etichettati

- S 1 Conservare sotto chiave
- S 2 Conservare fuori dalla portata dei bambini
- S 3 Conservare in un luogo fresco
- S 4 Conservare lontano da locali di abitazione
- S 5 Conservare sotto ... (liquido appropriato, vedi scheda di sicurezza)
- S 6 Conservare sotto ... (gas inerte, vedi scheda di sicurezza)
- S 7 Conservare il recipiente ben chiuso
- S 8 Conservare al riparo dall'umidità
- S 9 Conservare il recipiente in luogo ben ventilato
- S 12 Non chiudere ermeticamente il recipiente
- S 13 Conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande
- S 14 Conservare lontano da ... (sostanze incompatibili, vedi scheda di sicurezza)
- S 15 Conservare lontano dal calore
- S 16 Conservare lontano da fiamme e scintille - Non fumare
- S 17 Tenere lontano da sostanze combustibili
- S 18 Manipolare e aprire il recipiente con cautela
- S 20 Non mangiare né bere durante l'impiego
- S 21 Non fumare durante l'impiego
- S 22 Non respirare le polveri
- S 23 Non respirare i gas/fumi/vapori/aerosol (termine(i) appropriat(o)i, vedi scheda di sicurezza)
- S 24 Evitare il contatto con la pelle
- S 25 Evitare il contatto con gli occhi
- S 26 In caso di contatto con gli occhi, lavare immediatamente e abbondantemente con acqua e consultare un medico
- S 27 Togliersi di dosso immediatamente gli indumenti contaminati
- S 28 In caso di contatto con la pelle lavarsi immediatamente e abbondantemente con... (prodotti idonei, vedi scheda di sicurezza)
- S 29 Non gettare i residui nelle fognature
- S 30 Non versare acqua sul prodotto
- S 33 Evitare l'accumulo di cariche elettrostatiche
- S 34 Evitare l'urto e lo sfregamento
- S 35 Non disfarsi del prodotto e del recipiente se non con le dovute precauzioni
- S 36 Usare indumenti protettivi adatti
- S 37 Usare guanti adatti

- S 38 In caso di ventilazione insufficiente, usare un apparecchio respiratorio adatto
- S 39 Proteggersi gli occhi/la faccia
- S 40 Per pulire il pavimento e gli oggetti contaminati da questo prodotto usare ... (vedi scheda di sicurezza)
- S 41 In caso di incendio e/o esplosione non respirare i fumi
- S 42 Durante le fumigazioni/polimerizzazioni usare un apparecchio respiratorio adatto (termine(i) appropriato(i), vedi scheda di sicurezza)
- S 43 In caso di incendio usare ... (mezzi estinguenti idonei, vedi scheda di sicurezza. Se l'acqua aumenta il rischio precisare "Non usare acqua")
- S 44 In caso di malessere consultare il medico (se possibile mostrargli l'etichetta)
- S 45 In caso di incidente o di malessere consultare immediatamente il medico (se possibile mostrargli l'etichetta)
- S 46 In caso di ingestione consultare immediatamente il medico e mostrargli il contenitore o l'etichetta
- S 47 Conservare a temperatura non superiore a ...°C (vedasi la scheda di sicurezza)
- S 48 Mantenere umido con ... (mezzo appropriato, vedi scheda di sicurezza)
- S 49 Conservare soltanto nel recipiente originale
- S 50 Non mescolare con ... (vedi scheda di sicurezza)
- S 51 Usare soltanto in luogo ben ventilato
- S 52 Non utilizzare su grandi superfici in locali abitati
- S 53 Evitare l'esposizione - procurarsi speciali istruzioni prima dell'uso
- S 54 Procurarsi il consenso delle Autorità di controllo dell'inquinamento prima di scaricare negli impianti di trattamento delle acque di scarico
- S 55 Utilizzare le migliori tecniche di trattamento disponibili prima di scaricare nelle fognature o nell'ambiente acquatico
- S 56 Smaltire questo materiale e i relativi contenitori in un punto di raccolta di rifiuti pericolosi o speciali
- S 57 Usare contenitori adeguati per evitare l'inquinamento ambientale
- S 58 Smaltire come rifiuto pericoloso
- S 59 Richiedere informazioni al produttore/fornitore per il recupero/riciclaggio
- S 60 Questo materiale e il suo contenitore devono essere smaltiti come rifiuti pericolosi
- S 61 Non disperdere nell'ambiente. Riferirsi alle istruzioni speciali/schede informative in materia di sicurezza
- S 62 In caso di ingestione non provocare il vomito: consultare immediatamente un medico
- S 63 In caso di ingestione per inalazione, allontanare l'infortunato dalla zona contaminata e mantenerlo a riposo
- S 64 In caso di ingestione, sciacquare la bocca con acqua (solamente se l'infortunato è cosciente)

Combinazioni delle frasi di rischio (R)

- | | |
|------------|--|
| R 14/15 | Reagisce violentemente con l'acqua liberando gas infiammabili |
| R 15/29 | A contatto con l'acqua libera gas tossici ed estremamente infiammabili |
| R 20/21 | Nocivo per inalazione e contatto con la pelle |
| R 20/22 | Nocivo per inalazione e per ingestione |
| R 20/21/22 | Nocivo per inalazione, contatto con la pelle e per ingestione |
| R 21/22 | Nocivo a contatto con la pelle e per ingestione |
| R 23/24 | Tossico per inalazione e contatto con la pelle |
| R 23/25 | Tossico per inalazione e ingestione |
| R 23/24/25 | Tossico per inalazione, contatto con la pelle e ingestione |
| R 24/25 | Tossico a contatto con la pelle e per ingestione |
| R 26/27 | Molto tossico per inalazione e contatto con la pelle |
| R 26/28 | Molto tossici per inalazione e per ingestione |
| R 26/27/28 | Molto tossico per inalazione, contatto con la pelle e per ingestione |

R 27/28	Molto tossico a contatto con la pelle e per ingestione
R 36/37	Irritante per gli occhi e le vie respiratorie
R 36/38	Irritante per gli occhi e la pelle
R 36/37/38	Irritante per gli occhi, le vie respiratorie e la pelle
R37/38	Irritante per le vie respiratorie e la pelle
R 39/23	Tossico: pericolo di effetti irreversibili molto gravi per inalazione
R 39/24	Tossico: pericolo di effetti irreversibili molto gravi a contatto con la pelle
R 39/25	Tossico: pericolo di effetti irreversibili molto gravi per ingestione
R 39/23/24	Tossico: pericolo di effetti irreversibili molto gravi per inalazione e a contatto con la pelle
R 39/23/25	Tossico: pericolo di effetti irreversibili molto gravi per inalazione e ingestione
R 39/24/25	Tossico: pericolo di effetti irreversibili molto gravi a contatto con la pelle e per ingestione
R 39/23/24/25	Tossico: pericolo di effetti irreversibili molto gravi per inalazione,
R 39/26	Molto tossico: pericolo di effetti irreversibili molto gravi per inalazione
R 39/27	Molto tossico: pericolo di effetti irreversibili molto gravi a contatto con la pelle
R 39/28	Molto tossico: pericolo di effetti irreversibili molto gravi per ingestione
R 39/26/27	Molto tossico: pericolo di effetti irreversibili molto gravi per inalazione e a contatto con la pelle
R 39/26/28	Molto tossico: pericolo di effetti irreversibili molto per inalazione e per ingestione
R 39/26/27/28	Molto tossico: pericolo di effetti irreversibili molto gravi per inalazione, a contatto con la pelle e per ingestione
R 42/43	Può provocare sensibilizzazione per inalazione e a contatto con la pelle
R 48/20	Nocivo: pericolo di gravi danni per la salute in caso di esposizione prolungata per inalazione
R 48/21	Nocivo: pericolo di gravi danni alla salute in caso di esposizione prolungata a contatto con la pelle
R 48/22	Nocivo: pericolo di gravi danni alla salute in caso di esposizione prolungata per ingestione
R 48/20/21	Nocivo: pericolo di gravi danni alla salute in caso di esposizione prolungata per inalazione e a contatto con la pelle R 48/20/22 Nocivo: pericolo di gravi danni alla salute in caso di esposizione prolungata per inalazione e ingestione
R 48/21/22	Nocivo: pericolo di gravi danni alla salute in caso di esposizione prolungata a contatto con la pelle e per ingestione
R 48/20/21/22	Nocivo: pericolo di gravi danni alla salute in caso di esposizione prolungata per inalazione, a contatto con la pelle e per ingestione
R 48/23	Tossico: pericolo di gravi danni alla salute in caso di esposizione prolungata per inalazione
R 48/24	Tossico: pericolo di gravi danni alla salute in caso di esposizione prolungata a contatto con la pelle
R 48/25	Tossico: pericolo di gravi danni alla salute in caso di esposizione prolungata per ingestione
R 48/23/24	Tossico: pericolo di gravi danni alla salute in caso di esposizione prolungata per inalazione e a contatto con la pelle
R 48/23/25	Tossico: pericolo di gravi danni alla salute in caso di esposizione prolungata per inalazione e per ingestione
R 48/24/25	Tossico: pericolo di gravi danni alla salute in caso di esposizione prolungata a contatto con la pelle e per ingestione
R 48/23/24/25	Tossico: pericolo di gravi danni alla salute in caso di esposizione prolungata per inalazione, a contatto con la pelle e per ingestione

R 50/53	Altamente tossico per gli organismi acquatici, può provocare a lungo termine effetti negativi per l'ambiente acquatico
R 51/53	Tossico per gli organismi acquatici, può provocare a lungo termine effetti negativi per l'ambiente acquatico
R 52/53	Nocivo per gli organismi acquatici, può provocare a lungo termine effetti negativi per l'ambiente acquatico
R 68/20	Nocivo: possibilità di effetti irreversibili per inalazione
R 68/21	Nocivo: possibilità di effetti irreversibili a contatto con la pelle
R 68/22	Nocivo: possibilità di effetti irreversibili per ingestione
R 68/20/21	Nocivo: possibilità di effetti irreversibili per inalazione e a contatto con la pelle
R 68/20/22	Nocivo: possibilità di effetti irreversibili per inalazione e ingestione
R 68/21/22	Nocivo: possibilità di effetti irreversibili a contatto con la pelle e per ingestione
R 68/20/21/22	Nocivo: possibilità di effetti irreversibili per inalazione, a contatto con la pelle e per ingestione

Combinazione dei consigli di prudenza (S)

S 1/2	Conservare sotto chiave e fuori dalla portata dei bambini
S 3/7	Tenere il recipiente ben chiuso in un luogo fresco
S 3/9/14	Conservare in un luogo fresco e ben ventilato, lontano da... (materiali incompatibili da precisare da parte del fabbricante)
S 3/9/14/149	Conservare soltanto nel contenitore originale in luogo fresco e ben ventilato, lontano da... (materiali incompatibili da precisare da parte del fabbricante)
S 3/9/49	Conservare soltanto nel contenitore originale in luogo fresco e ben ventilato
S 3/14	Conservare in luogo fresco lontano da... (materiali incompatibili da precisare da parte del fabbricante)
S 7/8	Conservare il recipiente ben chiuso al riparo dall'umidità
S 7/9	Tenere il recipiente ben chiuso in luogo ben ventilato
S 7/47	Tenere il recipiente ben chiuso e a temperatura non superiore a ...°C (da precisare da parte del fabbricante)
S 20/21	Non mangiare, né bere, né fumare durante l'impiego
S 24/25	Evitare il contatto con gli occhi e con la pelle
S 29/56	Non gettare i residui nelle fognature; smaltire questo materiale e i relativi contenitori in un punto di raccolta di rifiuti pericolosi o speciali
S 36/37	Usare indumenti protettivi e guanti adatti
S 36/37/39	Usare indumenti protettivi e guanti adatti e proteggersi gli occhi / la faccia
S 36/39	Usare indumenti protettivi adatti e proteggersi gli occhi / la faccia
S 37/39	Usare guanti adatti e proteggersi gli occhi / la faccia
S 47/49	Conservare soltanto nel contenitore originale a temperatura non superiore a ...°C (da precisare da parte del fabbricante)

DOCUMENTI INERENTI LA SICUREZZA

Documentazione da custodire in cantiere a cura dell'Impresa esecutrice in copia fotostatica (originali presso l'impresa)

- Eventuale planimetria dei cantieri con l'ubicazione di tutti i servizi e le aree di lavorazione fuori opera e di stoccaggio.
- Atti autorizzativi ad eseguire i lavori.
- Copia della notifica preliminare all'ASL ed alla Direzione Provinciale del Lavoro territorialmente competente. (La notifica è a cura del committente).
- Copia della verifica dell'impianto di messa a terra, effettuata da ditta abilitata prima della

messa in esercizio e in cui siano riportati i valori di resistenza di terra.

- Copia dei modelli «A» e «B» delle denunce (entro 30 giorni) eseguite per gli impianti di protezione contro le scariche atmosferiche ed impianto di terra.
- Dichiarazione di conformità dell'impianto elettrico di cantiere.
- Denuncia all'INAIL.
- Copia certificato iscrizione al Registro delle imprese.
- Comunicazione agli uffici provinciali dell'ARPA dell'installazione di mezzi di sollevamento.
- Registro degli infortuni (Originale)
- Libro matricola
- Registro delle presenze (Originale)
- Copia conforme dell'autorizzazione ministeriale del ponteggio.
- Progetto e disegno del ponteggio, firmati da ingegnere o architetto abilitati all'esercizio della professione, quando è alto più di 20 metri o difforme agli schemi tipo o con teli, reti, cartelli pubblicitari o vincolato ai pannelli di recinzione pieni o che comunque offrano resistenza al vento.
- Disegno esecutivo del ponteggio nei casi non previsti nei punti precedenti, firmato dal capocantiere (Copia con firma originale)
- Libretti d'uso e libretto di manutenzione delle macchine ed attrezzature.
- Libretti di immatricolazione degli impianti di sollevamento di portata superiore a 200 kg, o documenti inviati all'ISPESL attestanti le richieste di prima verifica.
- Annotazioni delle verifiche trimestrali delle funi e catene degli apparecchi di sollevamento. Annotazioni da riportare sui libretti di immatricolazione delle macchine o su delle schede da allegare ai libretti stessi o alle documentazioni riguardanti le richieste di prima verifica. Per gli apparecchi di portata inferiore a 200 kg occorre, in ogni modo, effettuare e documentare le verifiche alle funi e catene annotando gli esiti su delle schede.
- Copia della comunicazione dello spostamento degli apparecchi di sollevamento inoltrata all'organo di vigilanza.
- Nomine dei soggetti referenti per la sicurezza.
- Documenti attestanti la formazione e l'informazione.
- Verbali di riunioni periodiche.
- Valutazione dell'esposizione al rumore dei lavoratori, per ciascun cantiere.
- Registro degli esposti: registro dei lavoratori con esposizione quotidiana personale che supera i 90 dB (A) (con indicato il periodo di esposizione ed il livello di rumore)
- Schede di sicurezza dei prodotti.
- Programma sanitario.
- Piano di sicurezza e di coordinamento.
- Piani operativi di sicurezza di ogni impresa esecutrice.

Documentazione per la sicurezza delle attrezzature

L'impresa esecutrice e le altre ditte che interverranno in cantiere dovranno produrre documentazione necessaria a comprovare la conformità normativa e lo stato di manutenzione delle attrezzature e macchine utilizzate. Per le imprese certificate secondo i sistemi di qualità possono essere sufficienti anche i verbali di manutenzione ordinaria. La documentazione di cui sopra dovrà essere tenuta a disposizione del CSE, depositata in copia anche presso gli uffici di cantiere.

STIMA DEI COSTI DELLA SICUREZZA

La stima dei costi della sicurezza di cui al dal D.lgs. 81/2008, è attuata secondo una metodologia che tiene conto di criteri di congruenza tecnico-economica ed in base alla personale esperienza del Coordinatore per la Progettazione, oltre che ad uno stretto coordinamento con la parte progettuale dell'opera. Il criterio seguito non contempla la determinazione dei costi di sicurezza connessi ai rischi specifici di fase e di quelli correlati alle dotazioni di sicurezza proprie delle macchine e delle attrezzature, in quanto rientranti nell'ambito degli adempimenti previsti dal Decreto Legislativo

81/2008. Tali costi si assumono già compresi negli oneri computati per l'esecuzione delle singole opere e quindi già inseriti all'interno del computo metrico estimativo redatto dal Progettista dell'opera. Vengono, invece, evidenziati come **costi per la sicurezza**, quelli occorrenti per l'allestimento, la manutenzione, l'illuminazione del cantiere, le attrezzature e le opere provvisorie, le opere di presidio e protezione, se relativi ad apprestamenti particolari, derivanti da specifiche connotazioni e dalle peculiarità del cantiere, e come tali esulanti da un contesto di ordinarietà. Infine sono compresi anche i costi imputabili ad aspetti organizzativi per riunioni periodiche di coordinamento della sicurezza, valutati in via presuntiva. I costi della sicurezza così individuati, sono compresi nell'importo totale dei lavori, ed individuano la parte del costo dell'opera da non assoggettare a ribasso nelle offerte delle imprese esecutrici. Il Direttore dei lavori liquiderà l'importo relativo ai costi della sicurezza previsti in base allo stato di avanzamento dei lavori, sentito il Coordinatore per l'Esecuzione dei lavori quando previsto.

N.	SIGLA	DESCRIZIONE ELEMENTO DEGLI ONERI
1	AA	Apprestamenti Ammortizzabili. Identifica gli apprestamenti di sicurezza, opere provvisorie, attrezzature, mezzi d'opera, DPC, DPI, ecc., per i quali è previsto l'utilizzo in cantiere, tali apprestamenti essendo beni strumentali all'esercizio dell'impresa ed essendo beni durevoli vanno computati tenendo conto dell'ammortamento degli stessi. Nel caso gli oneri di cui agli A.A. siano riferite ad opere compiute (mezzi d'opera e manodopera) in ammortamento andranno solamente i costi dei mezzi d'opera, e i costi della manodopera saranno riconosciuti per intero.
2	AP	Apprestamenti a Perdere. Identifica gli apprestamenti di sicurezza, opere provvisorie, attrezzature, mezzi d'opera, DPC, DPI, ecc., per i quali è previsto l'utilizzo in cantiere, tali apprestamenti sono considerati a perdere nel caso non siano più riutilizzabili in altri cantieri, il loro utilizzo è esclusivo per il cantiere oggetto della stima, questi oneri vanno computati per intero.
3	AN	Apprestamenti a Nolo. Identifica gli apprestamenti di sicurezza, opere provvisorie, attrezzature, mezzi d'opera, DPC, DPI, ecc., per i quali è previsto il Noleggio degli stessi all'interno del cantiere, il loro utilizzo è esclusivo per il cantiere oggetto della stima, questi oneri vanno computati per intero.
4	MDO	Manodopera. Identifica i costi di eventuale manodopera utilizzata esclusivamente ai fini della sicurezza delle attività di cantiere, es. ricerca di linee energetiche interrate, personale di sorveglianza durante attività pericolose, sospensione di attività temporanee per sfasamento temporale delle fasi di lavoro, assistenza alla movimentazione dei carichi in caso di particolari difficoltà, assistenze varie se finalizzate alla sicurezza delle lavorazioni.

Gruppo	Categoria	Sottocategoria	Codice	Descrizione	UM	Costo Unitario	Incidenza Mezzi	Incidenza MDO	Ammortamento mesi	Mesi Utilizzo	Quantità	Totale
AA			C3.6	Coni o delineatori in plastica colorata di altezza approssimativa cm 40 posati a distanza non superiore a 2 ml per segnalazione di lavori stradali.	ml	8,50	1	0,2	36	24	80	€ 589,33
AA			C5.2	New jersey in plastica cm. 100x70 largh. Cm.45 giallo + giunto, posa con automezzo, manutenzione, rimozione, finito	cad	44,06	0,9	0,2	60	12	30	€ 502,28
			C7.1	Lampade notturne alimentate con pile, costituite da base in cls, paletto e lampada, fornitura, posa, manutenzione e recupero	cad	20,60	0,9	0,1	60	18	10	€ 76,22
AA			A7.1	Per fornitura, andatoia, montaggio, smontaggio finito	ml	77,17	0,8	0,3	36	10	2	€ 80,60
AA			F1.6	Cartello alluminio obblighi o divieto, posa, manutenzione, rimozione, finito	cad	61,09	0,9	0,3	36	24	12	€ 659,77
AA			F1.19	Cartello alluminio mm 500x700 posa, manutenzione, rimozione, finito	cad	59,40	0,9	0,3	36	6	12	€ 320,76
AA			F1.24	Cartello alluminio mm 330x500 divieti, deviazioni o altro, posa, manutenzione, rimozione, finito	cad	28,00	0,9	0,3	36	12	16	€ 268,80
AA			A3.1	Parapetto in legno posizione dei montanti a max ml 1,80, alto m. 1,00 dotato di due correnti e un fermapiede, posizionato lungo il perimetro degli scavi, montaggio, smontaggio, finito	mq	37,80	0,4	0,7	36	6	6	€ 173,88
				TOTALE COMPLESSIVO								€ 2.671,65

Gruppo	Categoria	Sottocategoria	Codice	Descrizione	UM	Prezzo Unitario	Quantità	Totale
AP	1	1	1	Strisce pedonali di attraversamento eseguite con vernice gialla	mq	5,50	30	€ 165,00
	1	1	1	segnaletica di cantiere strisce da cm 12	ml	0,45	400	€ 180,00
				TOTALE COMPLESSIVO				€ 345,00

Gruppo	Categoria	Sottocategoria	Codice	Descrizione	UM	Prezzo Unitario	Mesi / Ore	Quantità	Totale
AN			T1.2	Noleggio di recinzione provvisoria modulare, (tipo "Orsogril") base in cls per moduli prefabbricati	cad	8,14	12	20	€ 1.953,60
AN			T9.3	Noleggio di passerella metallica di attraversamento veicolare, di lunghezza m. 4, larghezza m. 3, completa di correnti e di tutto l'occorrente necessario.	cad	270,00	2	2	€ 1.080,00
				TOTALE COMPLESSIVO					€ 3.033,60

Gruppo	Categoria	Sottocategoria	Codice	Descrizione	UM	Costo Orario	Mesi / Ore	Unità Impiegate	Totale
MDO			Z1.2	Operaio qualificato	ora	31,06	34	2	€ 2.112,08
				TOTALE COMPLESSIVO					€ 2.112,08

N	DESCRIZIONE	Importo in €	Note e Allegati
MDO	Oneri mano d'opera	€ 2.112,08	Oneri di mano d'opera considerati nella stima
AP	Oneri apprestamenti a perdere	€ 345,00	Oneri dei materiali a perdere utilizzati e considerati nella stima.
AN	Oneri apprestamenti in Noleggi	€ 3.033,60	Oneri di noleggi di attrezzature ed apprestamenti considerati nella stima.
AA	Oneri Apprestamenti Ammortizzabili	€ 2.671,65	Oneri di attrezzature, apprestamenti, opere provvisionali considerati nella stima.
	TOTALE ONERI	€ 8.162,33	Oneri della sicurezza da non sottoporre a ribasso d'asta
1	Importo totale dei lavori come individuato nella stima del progettista delle opere.	€ 326.431,66	Come da Computo metrico Estimativo integrato (predisposto dal progettista e dal Coordinatore)
2	Importo degli oneri della sicurezza come individuato dal Coordinatore per la progettazione.	€ 8.162,33	Oneri della sicurezza da non sottoporre a ribasso d'asta
3	Importo totale dei lavori sottoposto a ribasso d'asta.	€ 326.431,66	Importo lavori da esporre nella gara di appalto
4	Importo totale dei lavori, quali oneri della sicurezza, non sottoposto a ribasso d'asta.	€ 8.162,33	Importo Oneri della sicurezza da esporre nella gara di appalto.

CALCOLO INCIDENZA PER I SINGOLI ELEMENTI

N	SINGOLO ELEMENTO ONERI	INCIDENZA	NOTE
A	Incidenza Oneri Manodopera (MDO)	0,65%	
B	Incidenza Oneri materiali utilizzati a perdere (AP)	0,11%	
C	Incidenza Oneri di Noleggi attrezzature e apprestamenti (AN)	0,93%	
D	Incidenza Oneri Apprestamenti e Opere Provvisionali Ammortizzabili (AA)	0,82%	
E	Incidenza media degli oneri di sicurezza sull'ammontare complessivo dell'opera.	2,50%	

Vimodrone li Aprile 2021

Il Servizio OO.PP. – Patrimonio